



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Ufficio II – Supporto controllo  
gestione Enti locali Sicilia | Il Magistrato istruttore

**Oggetto: Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Campobello di Mazara (TP) –  
Esame del piano ai sensi dell’art. 243-*quater*, comma 3, del TUEL.**

#### **Premessa.**

Il Comune di Campobello di Mazara (TP) ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, con deliberazione consiliare n. 15 del 20 febbraio 2023, esecutiva dal 4 marzo 2023 (*cfr.* nota prot. Cdc 2081/2023), ivi esponendo che la scelta di ricorrere alla predetta procedura discendeva dalla deliberazione n. 230/2023/PRSP con la quale questa Sezione aveva valutato inidonee le misure correttive adottate dall’ente con deliberazione consiliare n. 66 del 04 dicembre 2022<sup>1</sup>.

La deliberazione di adesione alla procedura di riequilibrio è stata trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell’Interno e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 24 febbraio 2023, entro i termini di cui all’art. 243-*bis*, comma 2, del TUEL.

Con successiva deliberazione consiliare n. 54 del 1° giugno 2023, affissa all’albo pretorio *on line* il 7 giugno 2023 (*cfr.* nota prot. Cdc 5219/2023), non immediatamente esecutiva, il medesimo Comune ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di durata

---

<sup>1</sup> L’ente ha adottato le misure correttive di cui alla deliberazione del C.C. 66 del 4 dicembre 2022 a seguito della deliberazione 127/2022/prsp Sez. Contr. Sicilia che accertava, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 148-*bis* del Tuel, molteplici irregolarità e criticità contabili, nonché profili di difformità dalla sana gestione finanziaria, con riferimento ai rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020 e ai bilanci di previsione relativi ai trienni 2018/2020, 2019/2021, 2020/2022 e 2021/2023.

ventennale, con decorrenza dall'esercizio 2023, nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 243-*quater*, comma 5, del TUEL.

Quest'ultima deliberazione è stata trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 9 giugno 2023 e al Ministero dell'Interno in data 12 giugno 2023 (cfr. pagina 3 relazione ministeriale).

L'Organo di revisione ha reso il proprio parere rappresentando che *"...il piano di riequilibrio finanziario pluriennale indica, in via generale, le misure per superare le condizioni di squilibrio rilevate; tuttavia non rappresenta nel dettaglio le modalità e le singole misure di copertura annuale delle quote di disavanzo e dei debiti fuori bilancio"*.

In data 11 luglio 2023, con nota prot. n. 103695, la competente Commissione ministeriale ha avviato l'attività istruttoria sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*quater*, comma 2, del TUEL richiedendo al Comune adeguati supplementi documentali e conoscitivi.

A tali richieste, tuttavia, l'Ente non ha fornito alcun riscontro (cfr. relazione ministeriale pag. 26).

Il medesimo Organo ministeriale, con nota prot. n. 167732 del 15 novembre 2023, ha quindi trasmesso la propria relazione finale ai sensi dell'art. 243-*quater* del TUEL, valutando il piano di riequilibrio del comune di Campobello di Mazara *«[...] non completamente in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e alle indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei conti.*

*In particolare, dalla documentazione trasmessa risulta che l'Ente non ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione 2022-2024 e il rendiconto della gestione 2022, Inoltre, alla data di redazione della presente relazione, non risultano ancora essere stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025.*

*L'Ente ha approvato il preconsuntivo 2022, con deliberazione di Giunta municipale n. 111 del 26.05.2023, sul quale il Collegio dei revisori rappresenta di non essere stato messo nelle condizioni di poter effettuare alcun tipo di controllo e di non potersi esprimere sulla congruità o meno dei fondi ivi esposti, incluso l'accantonamento del FCDE.*

*Con riferimento al piano di estinzione dei debiti fuori bilancio, dal punto di vista istruttorio, si rileva che l'Ente non ha trasmesso un elenco di tipo ricognitivo e di dettaglio dei debiti fuori bilancio*

*rinvolti e non sono pervenute le attestazioni dei responsabili sui debiti fuori bilancio al 31/12/2021, al 31/12/2022 e alla data del piano, né gli accordi sottoscritti con i creditori al fine della dilazione temporale dei pagamenti.*

*Il mancato riscontro del Comune alla richiesta istruttoria formulata in data 10/07/2023 non ha consentito l'acquisizione di elementi ed informazioni necessari ai fini di una compiuta analisi dei dati rappresentati nel piano di riequilibrio».*

A tal riguardo, esaminata la relazione ministeriale, unitamente al piano di riequilibrio adottato dall'Ente e alla documentazione acquisita dalla competente *Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali*, questa Sezione, nell'ambito dei poteri istruttori riconosciuti sulla base degli orientamenti espressi dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013 nonché dalla giurisprudenza prevalente (cfr., tra le tante, Sez. Contr. Lazio deliberazione n. 115/2020/PRSP, Sez. Contr. Puglia deliberazione n. 101/2020/PRSP, Sez. Contr. Campania deliberazione PRSP n. 109/2018), ha ritenuto necessario, ai fini di una ponderata valutazione del piano di riequilibrio, acquisire ulteriori elementi conoscitivi ed integrazioni documentali in ordine ai profili di criticità menzionati.

Dette richieste sono state formulate con ordinanza istruttoria n. 362/2023/PRSP del 19 dicembre 2023.

Il Comune ha formulato, con nota prot. n. 3577 del 7 febbraio 2024 (acquisita in pari data con prot. Cdc n. 1557), istanza di proroga del termine indicato nella citata ordinanza istruttoria.

Tale proroga è stata accordata con nota presidenziale prot. Cdc n. 1887 del 16 febbraio 2024.

Successivamente, con nota prot. n. 8660 del 21 marzo 2024<sup>2</sup> (acquisita in pari data con prot. Cdc n. 2745), è stato reso un primo riscontro, mentre ulteriori integrazioni, anche documentali, sono pervenute con nota prot. n. 11799 del 23 aprile 2024 (acquisita in pari data con prot. Cdc n. 3641).

## **1. L'istruttoria svolta dal Ministero dell'Interno**

---

<sup>2</sup> La stessa nota prot. 8660 del 21 marzo 2024 era stata inizialmente trasmessa dall'ente e acquisita al prot. Cdc n. 2744, unitamente ad una minima parte dei documenti richiesti con l'Ordinanza istruttoria.

Come anticipato, la competente Commissione ministeriale ha avviato l'attività istruttoria sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*quater*, comma 2, del TUEL, in data 11 luglio 2023, con nota prot. n. 103695, richiedendo al Comune adeguati supplementi documentali e conoscitivi.

A tali richieste, tuttavia, l'Ente non ha fornito alcun riscontro (*cf.* relazione ministeriale pag. 26).

Il medesimo Organo ministeriale, con nota prot. n. 167732 del 15 novembre 2023, ha quindi trasmesso la propria relazione finale ai sensi dell'art. 243-*quater* del TUEL, valutando il piano di riequilibrio del comune di Campobello di Mazara «[...] *non completamente in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e alle indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei conti.*

*In particolare, dalla documentazione trasmessa risulta che l'Ente non ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione 2022-2024 e il rendiconto della gestione 2022, Inoltre, alla data di redazione della presente relazione, non risultano ancora essere stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025.*

*L'Ente ha approvato il preconsuntivo 2022, con deliberazione di Giunta municipale n. 111 del 26.05.2023, sul quale il Collegio dei revisori rappresenta di non essere stato messo nelle condizioni di poter effettuare alcun tipo di controllo e di non potersi esprimere sulla congruità o meno dei fondi ivi esposti, incluso l'accantonamento del FCDE.*

*Con riferimento al piano di estinzione dei debiti fuori bilancio, dal punto di vista istruttorio, si rileva che l'Ente non ha trasmesso un elenco di tipo ricognitivo e di dettaglio dei debiti fuori bilancio rinvenuti e non sono pervenute le attestazioni dei responsabili sui debiti fuori bilancio al 31/12/2021, al 31/12/2022 e alla data del piano, né gli accordi sottoscritti con i creditori al fine della dilazione temporale dei pagamenti.*

*Il mancato riscontro del Comune alla richiesta istruttoria formulata in data 10/07/2023 non ha consentito l'acquisizione di elementi ed informazioni necessari ai fini di una compiuta analisi dei dati rappresentati nel piano di riequilibrio».*

## **2. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Campobello di Mazara (TP).**

Il piano di riequilibrio, approvato con citata la deliberazione consiliare n. 54 del 1° giugno 2023, si sviluppa, in ragione del rapporto tra le passività da ripianare e l'ammontare degli

impegni di cui al titolo I della spesa<sup>3</sup>, secondo la disciplina dettata dall'art. 243-*bis*, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 267 del 2000, lungo un arco temporale ventennale (dal 2023 al 2042).

La «*Sezione preliminare*» descrive, in generale, le caratteristiche della procedura di riequilibrio e mette in rilievo il peggioramento del risultato di amministrazione intervenuto tra il 2019 e il 2022 (quest'ultimo quantificato su dati di preconsuntivo), anche a seguito delle misure correttive poste in essere sulla base dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 127/2022/PRSP, dando atto della impossibilità di ripianare il disavanzo emerso attraverso le procedure ordinarie.

Nella «*Sezione prima - fattori e cause dello squilibrio*» il Comune richiama, in primo luogo (§ 1), le numerose criticità accertate con la citata deliberazione n. 127/2022/PRSP, rammentando come le conseguenti misure adottate dal Comune con delibera consiliare n. n. 66 del 4 ottobre 2022 siano state ritenute carenti/inidonee dalla stessa Corte dei conti (cfr. Sez. Contr. Sicilia, deliberazione n. 230/2022/PRSP)<sup>4</sup>.

Nei punti successivi il Comune illustra, nell'ordine:

- 1) il **saldo di finanza pubblica (§ 2)**, per gli anni 2019, 2020 e 2021 che risulterebbe rispettato;
- 2) l'**andamento della gestione di cassa (§ 3)**, in relazione al periodo 2019-2022, da cui emerge il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria con ingenti importi non restituiti a fine esercizio;
- 3) gli **equilibri di parte corrente e di parte capitale (§ 4)** in relazione agli esercizi 2019, 2020 e 2021 da cui risulta un "*equilibrio complessivo di parte corrente*" costantemente negativo (e pari, rispettivamente, a euro 6.607.090,00, euro 814.479,00 e euro 1.771.969,00) ed un

---

<sup>3</sup> Il Piano precisa, al riguardo, quanto segue: «Al fine di determinare la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, occorre effettuare il rapporto tra il totale della massa passiva e gli impegni di spesa corrente dell'anno 2021, ammontanti ad euro 9.450.647,65. Il rapporto percentuale tra la massa passiva sopra determinata in euro 11.075.604,61 con gli impegni di spesa corrente di euro 9.450.647,65 risulta essere del 117,19%, che consente una durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale in 20 anni. Se invece si tenesse conto del rapporto percentuale tra la massa passiva sopra determinata in euro 11.075.604,6 con gli impegni di spesa corrente relativi al pre consuntivo 2022 di euro 9.646.783,84 lo stesso risulta essere del 114,81%, che consente di stabilire la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale in 20 anni» (cfr. PRFP, pag. 11).

<sup>4</sup> A pag. 55 del Piano viene altresì sottolineato, quanto ai fattori di squilibrio, che «le cause principali sono, il basso tasso di riscossione delle entrate correnti riportate a residuo e la presenza di un notevole contenzioso, in molti casi non scaturente dall'attività gestionale propria dell'ente ma da risarcimenti per danni subiti in seguito a sinistri stradali o a cause da lavoro».

“*equilibrio complessivo in capitale*” invece positivo nei tre esercizi. Inoltre, dai prospetti inerenti alle entrate e alle spese a carattere non ripetitivo, relativi al triennio 2019-2021, risulta come, in ciascun esercizio, le entrate con carattere di eccezionalità e/o non ripetitività siano superiori alle spese di uguale natura;

4) l'evoluzione del **risultato di amministrazione (§ 5)** negli esercizi 2019, 2020 e 2021, che presenta il seguente andamento della parte disponibile: - 10.110.670,39 nel 2019, - 10.545.134,79 nel 2020 e - 18.633.313,84 nel 2021;

5) l'evoluzione del **risultato di gestione (§ 6)** asseritamente pari a euro 13.819.545,30 nel 2019, a euro 18.806.904,76 nel 2020 e a euro 15.362.467,47 nel 2021;

6) l'analisi della **capacità di riscossione delle entrate correnti** nel triennio 2019-2021 (**§ 7**), che dimostra la sussistenza di croniche difficoltà gestionali stante l'andamento pressoché costante delle riscossioni in ciascun esercizio in media pari a valori percentuali inferiori al 5% (nel 2019 e 2020) e poco superiori al 6% (nel 2021). Anche l'attività di recupero dell'evasione tributaria non appare soddisfacente considerato che le somme riscosse risultano distanti dalle previsioni di bilancio, pari a zero in conto competenza ed esigue anche in conto residui<sup>5</sup>;

7) il **grado di realizzo e smaltimento di residui attivi e passivi (§ 8)** nel triennio 2019-2021 da cui si desume una scarsa capacità di realizzo/smaltimento di tali poste contabili. In particolare, la capacità di riscossione dei residui, ottenuta come percentuale di incasso dei residui iniziali del totale delle entrate, è del 7,07% nel 2019, del 5,48% nel 2020 e del 6,69% nel 2021 mentre, con riferimento alla spesa, ottenuta, come percentuale di pagamento dei residui iniziali del totale delle spese, la capacità di smaltimento è del 31,93% nel 2019, del 44,50% nel 2020, e del 61,83% nel 2021. Dall'analisi dell'anzianità dei residui si desume, al 31 dicembre 2022, un ammontare pari ad euro 5.452.771,00 (15,8% del totale residui), in relazione ai residui attivi del 2017 ed esercizi precedenti e pari ad euro

---

<sup>5</sup> Con riferimento alle entrate da recupero evasione viene precisato nel Piano (pag. 34) che «i dati sopra riportati e di cui alle risultanze contabili non concordano con i dati risultanti dal gestionale dell'ufficio tributi il quale acquisendo i dati da Siatel e quindi gli effettivi incassi dai contribuenti sono senz'altro rispondenti alla realtà. Tali dati evidenziano che per l'anno 2022 a fronte di una previsione di € 550.000,00 per attività di recupero evasione sono stati incassati € 291.813,26».

4.478.033,00 (31,15% del totale residui), in relazione ai residui passivi del 2017 ed esercizi precedenti;

8) la situazione dei **debiti fuori bilancio e delle passività potenziali (§ 9)**, così rappresentata:

Articolo 194 T.U.E.L:	Esercizio			Debiti F.B. da ripianare del Piano di riequilibrio
	2019	2020	2021	
lettera a) - sentenze esecutive	58.717,36	96.607,38	50.961,41	788.881,78
lettera b) - copertura disavanzi				
lettera c) - ricapitalizzazioni				
lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza				
lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa				2.661.672,59
<b>Totali</b>	<b>58.717,36</b>	<b>96.607,38</b>	<b>50.961,41</b>	<b>3.450.554,37</b>

con le seguenti precisazioni

- «I debiti Fuori bilancio degli esercizi 2019, 2020 e 2021 sono stati oggetto di riconoscimento, finanziamento e pagamento»;

- «Dagli atti d'ufficio emergono debiti fuori bilancio non prescritti e da riconoscere sussistendone i presupposti di legge, per un ammontare complessivo di € 3.450.554,37 di cui € 788.881,78 riferiti alla lettera a) dell'art. 194 TUEL ed € 2.661.672,59 riferiti alla lettera e) del predetto articolo»;

- «L'importo dei debiti fuori bilancio da riconoscere, per complessivi € 3.450.554,37, graveranno sui bilanci del triennio 2023/2025. A tal fine si puntualizza che la copertura sarà finanziata con risorse di bilancio e con l'utilizzo del Fondo di Rotazione di cui all'art. 243 ter del TUEL»;

9) l'analisi sulle modalità di **gestione dei servizi per conto terzi (§ 10)**, da cui risulta la corrispondenza dell'accertato/impegnato nel triennio 2019-2021;

10) l'**indebitamento (§ 11)**, da cui emerge il rispetto del limite di cui all'art. 204 del d.lgs. n. 267 del 2000 nel periodo dal 2019 al 2022 e che il debito residuo al 31/12/2021, detratti i prestiti rimborsati, risulta pari ad euro 8.151.606,26. Inoltre, l'ente non ha fatto ricorso, nell'ultimo triennio, al *leasing immobiliare in costruendo* e non ha strumenti di finanza derivata in essere;

11) l'andamento, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, delle entrate accertate e riscosse dei principali **tributi locali e per i servizi a domanda individuale** il rispetto del

limite minimo di copertura dei costi pari al 36 per cento (unico servizio a domanda individuale è quello di refezione scolastica) nonché una copertura del 100% per quanto riguarda il servizio rifiuti e il servizio idrico (§ 12);

12) l'andamento della **spesa per il personale** nel periodo 2019-2022 (§ 13), da cui si evince che il limite di cui all'art. 1, comma 557 e 557-*quater*, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) «è stato rispettato» e che l'incidenza di tale voce sul totale delle spese correnti è stata pari, rispettivamente, al 30,82% nel 2019, al 30,98% nel 2020, al 29,42% nel 2021 e al 31,26% nel 2022. Viene, altresì, indicata la dotazione organica corrispondente, nel 2021, a un numero di 94 unità di personale (di cui n. 90 in servizio) con la specificazione che «E' in corso la verifica del rispetto dei parametri relativamente all'eventuale personale da collocare in sopra numero»;

13) la situazione degli **organismi partecipati** (§ 14), descritta in modo alquanto sintetico e comunque non esaustivo, specie con riferimento alle informazioni su ciascun organismo partecipato da rendere ai sensi del punto 14.2 delle linee guida di cui alla deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie, rispetto alle quali è specificato solamente che «Agli atti dell'Ente non risultano documenti contabili da cui desumere i dati richiesti», con la precisazione che «comunque le percentuali di partecipazione ai suddetti organismi sono di lieve entità per cui non si temono ripercussioni negative sugli equilibri di bilancio anche nella considerazione che alla data odierna non sono pervenute richieste di ripiano o di copertura di perdite di bilancio»;

14) l'andamento delle spese di competenza per il funzionamento degli **organi politici istituzionali** nel triennio 2019-2021 (§ 15), da cui risulta una riduzione tra il 2019 e il 2020 (da euro 175.483,43 a euro 152.896,80) seguito da un incremento tra quest'ultimo esercizio e il successivo (da euro 152.896,80 a euro 160.445,32).

Nella «**Sezione seconda - risanamento**» il Comune, dopo aver richiamato le azioni già adottate «al fine di superare alcune criticità finanziarie che l'ente registrava», illustra le misure di contenimento della spesa e di incremento delle entrate attraverso cui intende pervenire al superamento della situazione di crisi e al ripristino, anche prospettico, degli equilibri economico-finanziari complessivi.

In particolare, la sezione in parola ricomprende l'esposizione dei seguenti punti:



**1) Misure di riequilibrio economico-finanziario (§ 1)** corrispondenti, in estrema sintesi, alle seguenti: «a) *Recupero dell'evasione relativamente ai tributi locali che riguardano l'IMU, la TARI, la TASI (per gli anni ancora accertabili), il Canone unico patrimoniale;* b) *Accelerazione nella capacità di riscossione con riferimento alla riscossione non solo delle entrate tributarie IMU e TARI ma specialmente quella che riguarda i servizi idrico;* c) *Alienazione di immobili comunali nel corso dell'anno 2023 che determinerà un incasso di circa 559.000,00 euro che permetterà il ripiano di una quota consistente del disavanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2021;* d) *Revisione della spesa corrente*»<sup>6</sup>. Nel medesimo paragrafo sono poi illustrati **equilibri di parte corrente (§ 1.2)** con l'esposizione in una tabella dei dati riferiti agli esercizi ricompresi nell'arco temporale dal 2023 al 2041 (laddove, come già detto, l'esercizio finale sarebbe il 2042 non il 2041).

**2) Ripiano del disavanzo di amministrazione (§ 2)**, esposto con appositi prospetti contenenti il relativo cronoprogramma di rientro i cui dati, invero, non paiono del tutto coerenti tra loro<sup>7</sup>.

**3) Ripiano dei debiti fuori bilancio (§ 3)**, pari a complessivi euro 3.450.554,37, con la previsione del relativo riconoscimento e finanziamento nell'arco del triennio 2023-2025, tenendo conto «*dell'accettazione di alcuni creditori al piano di rateizzazione proposto*» e della connessa copertura da rinvenirsi «*con le maggiori risorse di bilancio poste a copertura del Piano di riequilibrio e per la parte residua con l'utilizzo del Fondo di Rotazione di cui all'art. 243 ter del*

---

<sup>6</sup> Quanto ai criteri di stime degli incrementi programmati il Piano (pag. 57) evidenzia che «*Gli aumenti di gettito previsto per i suddetti tributi, sviluppati attraverso l'ausilio del portale del federalismo fiscale ed attraverso l'ausilio del gestionale in uso all'ufficio tributi di cui si allegano prospetti di calcolo. Le previsioni tengono conto anche degli incassi effettivi alla data di redazione del Piano e dell'attività svolta dalla società di recupero crediti alla quale è stata affidata l'attività di riscossione coattiva dei tributi da dicembre 2022. Tali operazioni vengono illustrate nel presente piano di riequilibrio ed in dettaglio: 1. IMU € 600.000,00; 2. Addizionale comunale IRPEF € 100.000,00 3. CUP ed imposta di soggiorno €. 100.000,00 Per l'attività di recupero evasione, gli importi sono stati stimati ed inseriti in previsione, in funzione degli incassi registrati nell'anno 2022 ed alla data di redazione del piano. In dettaglio 1. IMU € 200.000,00 2. TARI € 170.000,00 3. TASI € 80.000,00 4. CUP ed Imp. Di soggiorno €. 50.000,00 Relativamente alle previsioni di cui al titolo I dell'entrata si evidenzia che lo stesso riporta un incremento rispetto all'anno precedente di € 200.000,00 relativamente alla TARI per un presunto adeguamento delle tariffe in funzione del PEF in corso di predisposizione*».

<sup>7</sup> Il paragrafo 2.1 premette che «*Il disavanzo di amministrazione risultante al momento dell'approvazione del presente piano di riequilibrio pluriennale finanziario è quello rinveniente dal rendiconto relativo all'esercizio 2021, pari ad euro 18.633.314,84*» mentre le tabelle di cui al successivo paragrafo 2.2 indicano rispettivamente, quale disavanzo complessivo da ripianare, l'importo di euro 19.403.426,87 e l'importo di euro 19.598.426,87.

D.Lgs 267/2000». Viene, inoltre, data rappresentazione del programma di restituzione delle quote del Fondo di rotazione, per complessivi euro 3.438.900,00, tra il 2024 e il 2033<sup>8</sup>.

**4) Revisione dei residui (§ 4)**, in ordine alla quale il Comune afferma di avere «*provveduto ad effettuare la revisione dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio, verificando che sono state acquisite tutte le attestazioni motivate da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi competenti in riferimento alle entrate e alle spese di rispettiva pertinenza, al fine di valutare la necessità o meno di conservarli in bilancio*» con la precisazione che «*I residui attivi e passivi stralciati, con indicazione della loro natura importi e anni di riferimento, sono stati individuati in sede di rendiconto 2021 e preconsuntivo 2022*».

**5) Debiti di funzionamento (§ 5)**, ove si evidenzia che i «*debiti di funzionamento (residui passivi del titolo 1) risultanti dal preconsuntivo al 31/12/2022, ammontano ad € 9.148.363,25*» con le seguenti specificazioni: «*I tempi di pagamento, seppure contenuti negli ultimi anni, superano comunque quelli previsti dalle disposizioni comunitarie, sia per effetto della crisi di liquidità di cui soffre l'ente a causa dei ritardi delle erogazioni dei trasferimenti regionali, che della crisi economica del territorio che rallenta la riscossione dei tributi locali, accentuata dai riflessi economici della pandemia. L'attività di recupero e di potenziamento dell'acquisizione delle risorse che l'ente sta ponendo in atto consentirà, nell'arco di un periodo medio-breve, il rispetto della tempistica dei pagamenti*».

**6) Tributi locali (§ 6)**, con illustrazione degli incrementi di gettito previsti, per tutta la durata del Piano, sia in ragione dell'aumento delle relative aliquote (**§ 6.1**) che a titolo di recupero evasione (**§ 6.2**), relativamente ai tributi IMU, Addizionale Comunale Irpef, CUP e Imposta di soggiorno, TARI e TASI come di seguito sinteticamente dettagliato:

a) Incrementi annui di gettito derivanti dall'aumento delle aliquote:

- IMU: euro 600.000,00.

- Addizionale Comunale all'Irpef: euro 100.000,00.

- CUP e Imposta di soggiorno: euro 100.000,00

b) Incrementi annui di gettito derivanti dal contrasto all'evasione:

- IMU: euro 200.000,00.

---

<sup>8</sup> Il prospetto a pag. 84 del Piano riporta erroneamente il 2034 come esercizio finale del cronoprogramma di restituzione.

- TARI: euro 170.000,00

-TASI: euro 80.000,00

- CUP e Imposta di soggiorno: euro 50.000,00.

**7) Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale (§ 7)**, con indicazione dei tassi di copertura concernenti il servizio di refezione scolastica (91,66%), il servizio rifiuti (100%) e il servizio idrico (100%) sulla base dei dati del rendiconto 2021.

**8) Incremento delle entrate correnti (§ 8)**, dettagliato attraverso prospetti contenenti l'andamento percentuale delle entrate proprie rispetto a quelle correnti, nel periodo del piano di riequilibrio.

**9) Revisione della Spesa (§ 9)**, la cui dinamica risulta, invero, di non facile lettura, atteso che il dato dell'esercizio 2021, utilizzato quale base di confronto, *«non comprende il FCDE»*, mentre gli importi degli esercizi successivi sono *«riportati sono al lordo di quanto previsto nei fondi accantonamento (FCDE, FGDC ed altri accantonamenti), per cui il confronto con il dato del consuntivo 2021 va fatto sterilizzando le predette previsioni dell'importo dei fondi accantonamento»*. Viene, in effetti, rappresentata, in un'apposita tabella, *«la spesa per anno relativa a tutte le annualità del piano, raffrontata in termini assoluti e in termini percentuali con la spesa risultante dal preconsuntivo 2022 (anno precedente alla decorrenza del piano) e del consuntivo 2021»* da cui parrebbe emergere un aumento strutturale e non una diminuzione di tale aggregato.

Sono presenti, inoltre, riferimenti agli introiti che dovrebbero derivare dalla dismissione dei beni immobili (pari a circa 550.000,00 euro) nonché la riduzione di spesa degli organi politici istituzionali (stimata in 10.000,00 euro annui a decorrere dal 2023).

**10) Dimostrazione dell'equilibrio finale (§ 10)**, articolata in prospetti per il periodo di durata del Piano.

### **3. Il parere dell'Organo di revisione**

Come esposto in premessa, l'Organo di revisione ha reso il proprio parere sul Piano, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, con verbale n. 54 del 1 giugno 2023, evidenziando nella parte conclusiva che *«... il piano di riequilibrio finanziario pluriennale indica, in via generale, le misure per superare le condizioni di squilibrio rilevate;*

*tuttavia non rappresenta nel dettaglio le modalità e le singole misure di copertura annuale delle quote di disavanzo e dei debiti fuori bilancio».*

Il predetto Organo ha, peraltro, segnalato una serie di circostanze e elementi critici in relazione tanto alla possibilità di ricostruire compiutamente la situazione finanziaria dell'ente quanto all'elaborazione della programmazione di risanamento.

In particolare:

- con riferimento alle risultanze esposte nel preconsuntivo dell'esercizio 2022, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 26 maggio 2023, ha osservato di *«non essere stato nelle condizioni di poter effettuare alcun tipo di controllo sullo stesso»* e di non essere, pertanto, *«nelle condizioni di potersi esprimere sulla congruità o meno dei fondi ivi esposti, incluso l'accantonamento del FCDE»;*

- in ordine alla attendibilità delle previsioni di entrata, con particolare riguardo al recupero dell'evasione e ai maggiori introiti da entrate da alienazioni patrimoniali, ha riferito che, pur avendo il Comune *«comunicato per le vie brevi di ritenerli attendibili sulla base delle informazioni in suo possesso e sugli andamenti storici e prospettici»*, il Collegio non ha *«ricevuto alcuna documentazione a supporto in tal senso»;*

- con riferimento alle misure finalizzate al riequilibrio, ha rilevato che quelle indicate a pag. 54 del Piano (*“Rientrano in tale categoria le misure finalizzate ad una maggiore razionalizzazione dei costi connessi alla prestazione dei servizi pubblici quali spese per acquisto stampati, spese per la telefonia fissa e mobile, spese per acquisti hardware e software, riduzione delle spese di acquisto di beni di consumo e di manutenzione di beni mobili e immobili; riduzione spesa per energia elettrica, per le spese postali”*) *«non vengono opportunamente esplicitate»;*

- con riferimento alla riduzione della spesa di personale, da realizzare nei termini previsti dall'art. 243-bis, comma 9, lett. a), del d.lgs. n. 267 del 2000, in ragione del programmato ricorso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del medesimo decreto legislativo, ha rappresentato che *«Non risulta alcuna indicazione in relazione alla norma di cui sopra; Non risultano altresì rappresentati i valori per la determinazione della percentuale a cui si attesta l'Ente, tra i virtuosi o non virtuosi; Non risulta deliberata la Verifica delle eccedenze e la Dotazione organica»;*

- in ordine alle *“Altre misure adottate sul fronte delle entrate”* (ossia: *“1. Alienazioni di immobili non strettamente necessari ai fini istituzionali; 2. Aumento dei proventi derivanti dai fitti attivi delle case popolari; 3. Aumento del gettito derivante dai canoni degli impianti sportivi e dei beni confiscati alla criminalità organizzata”*), ha segnalato che le stesse *«non vengono dettagliate nella loro attuazione»* e di non essere, pertanto, *«in grado di esprimere una loro oggettiva determinazione»*;

- in ordine ai debiti fuori bilancio, ha specificato che *«non sono state trasmesse le attestazioni dei responsabili sui debiti fuori bilancio al 31.12.2021, al 31.12.2022 e alla data del piano»* e di non avere *«avuto modo di appurare l'origine, le modalità, la tempistica e l'area di emersione dei suddetti debiti, non essendo pervenuto alcun elenco di tipo ricognitivo e di dettaglio dei debiti fuori bilancio rinvenuti»* evidenziando, altresì, *«di non aver ricevuto alcun atto di ricorso ad accordi di rateizzazione con creditori che hanno già manifestato il loro assenso»*;

- con riguardo ai dati relativi all'esercizio 2022, *«Visti i tempi di trasmissione del Piano al Collegio (primo invio del 27 maggio e ridefinizione del 30 maggio 2023) che si ripercuotono sulla possibilità di eseguire i connessi e conseguenti adeguati controlli»*, ha dichiarato di riservarsi *«di effettuare tutti gli opportuni controlli sui dati del rendiconto 2022 ai fini della verifica delle risultanze del preconsuntivo 2022 indicate nel piano; rilevando altresì che non risulta trasmessa, seppur richiesta, la documentazione a supporto per la predisposizione del piano»*;

- infine, relativamente al previsto utilizzo del Fondo di rotazione quale fonte di copertura per il finanziamento dei debiti fuori bilancio e del disavanzo, ha richiamato *«la deliberazione n. 8/2023 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Lazio e la deliberazione 130/2023 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Sicilia»* nonché l'avvenuta rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del D.L. n. 133/2014 e dell'art 53 del D.L. n.104/2020.

#### **4. L'istruttoria svolta dalla Sezione**

Come sopra accennato, la Sezione ha reputato necessario espletare un'ulteriore fase di approfondimento istruttorio al fine di acquisire chiarimenti, integrazioni, dati aggiornati nonché ulteriori elementi conoscitivi.

Pertanto, è stata trasmessa al Comune apposita ordinanza istruttoria n. 362/2023/PRSP del 19 dicembre 2023.

Il Comune ha formulato, con nota prot. n. 3577 del 7 febbraio 2024 (acquisita in pari data con prot. Cdc n. 1557), istanza di proroga del termine indicato nella citata ordinanza istruttoria.

Tale proroga è stata accordata con nota presidenziale prot. Cdc n. 1887 del 16 febbraio 2024.

Successivamente, con nota prot. n. 8660 del 21 marzo 2024 (acquisita in pari data con prot. Cdc n. 2745), è stato reso un primo riscontro, mentre ulteriori integrazioni, anche documentali, sono pervenute con nota prot. n. 11799 del 23 aprile 2024 (acquisita in pari data con prot. Cdc n. 3641).

Sulla base di tali premesse, si espongono, di seguito, gli esiti dell'analisi svolta sul piano di riequilibrio del comune di Campobello Di Mazara.

## **5. L'analisi della Sezione**

### **5.1 Aspetti preliminari: procedura, termini, durata e decorrenza del piano.**

Sotto il profilo procedurale, non emergono problematiche da segnalare.

Infatti, come già riportato in premessa:

- la deliberazione consiliare di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (n. 15 del 20 febbraio 2023) è divenuta esecutiva dal 4 marzo 2023 (*cf.* nota prot. Cdc 2081/2023) ed è stata trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell'Interno e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 24 febbraio 2023, entro i termini di cui all'art. 243-*bis*, comma 2, del TUEL;
- la deliberazione consiliare di approvazione del piano di riequilibrio (n. 54 del 1° giugno 2023, affissa all'albo pretorio *on line* il 7 giugno 2023) è intervenuta nel rispetto del termine perentorio di novanta giorni di cui all'art. 243-*quater*, comma 5, del TUEL.

Quanto alla durata, si è detto che l'arco temporale ventennale appare giustificato dal rapporto percentuale (pari al 117,19%) tra il totale della massa passiva individuata dal Comune (euro 11.075.604,61) e gli impegni di spesa corrente (euro 9.450.647,65) risultanti dall'ultimo rendiconto approvato (relativo all'esercizio 2021).

Ciò a maggior ragione se si considera che la massa passiva rapportata agli impegni ai fini dell'individuazione della durata massima è, come meglio argomentato nel prosieguo, inferiore rispetto a quella reale.

Infine, l'esercizio di decorrenza del Piano (2023) coincide con quello della sua approvazione, in linea con quanto previsto dal combinato disposto di cui ai commi 5 e 6 lett. c), dell'art. 243-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Sez. Contr. Sicilia, deliberazione n. 135/2023/PRSP).

## 5.2 Massa passiva

La massa passiva è stata quantificata, sulla base del disavanzo risultante dal preconsuntivo 2022 e dei debiti fuori bilancio sussistenti alla data di approvazione del Piano, in euro 11.075.604,61 (cfr. pagina 10 del PRFP), come dettagliato nella tabella che segue.

Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022 da preconsuntivo	20.650.931,80
Detrarre il disavanzo da riaccertamento straordinario residui	-5.707.769,17
Detrarre il disavanzo da FCDE scaturente dal calcolo con il metodo ordinario	-3.307.200,00
Detrarre il disavanzo da FAL per nuova anticipazione	-3.821.103,69
Detrarre il disavanzo da FAL	-189.808,70
<b>Totale disavanzo base di calcolo massa passiva (A)</b>	<b>7.625.050,24</b>
Debiti fuori bilancio emersi dopo il 31/12/2021 (B)	3.450.554,37
<b>Totale massa passiva (D) = (A+B+C)</b>	<b>11.075.604,61</b>

### 5.2.1 Disavanzo

Con riguardo al prospetto innanzi trascritto è stato chiesto di rendere spiegazioni in merito:

- all'importo del disavanzo da riaccertamento straordinario che, sulla base della ricostruzione della Sezione, dovrebbe risultare pari a euro 5.709.504,64, anziché a euro 5.707.769,17;

- alle ragioni relative alla sottrazione, ai fini del calcolo della massa passiva, dal disavanzo (presunto) al 31 dicembre 2022, della componente di euro 3.821.103,69, qualificata come "disavanzo da FAL per nuova anticipazione", considerato che, tra l'altro, la stessa non è collegata ad alcun peculiare o derogatorio regime di ripiano.

Il Comune, con memoria prot. n. 8660 del 21 marzo 2024 (acquisita in pari data con prot. Cdc n. 2745), ha specificato, quanto al primo punto, che «la differenza di € 1.735,47» sarebbe da imputare «ad un recupero del disavanzo nell'esercizio 2021», mentre, relativamente alla seconda questione, ha rappresentato che «l'esclusione della componente di € 3.821.103,69 che

*misura l'importo dell'anticipazione di liquidità erogata nell'anno 2021 ed il cui rimborso è iniziato nell'anno 2022, è stato fatto solo per far emergere le passività proprie del piano di riequilibrio, considerato che la presente anticipazione così come le altre seguono un loro piano di ammortamento, comunque previsto nell'elaborazione del piano di riequilibrio in termini di rimborso delle quote di capitale ed interessi alla stessa stregua di tutte le altre anticipazioni ricevute e dei muti in corso di ammortamento».*

Entrambe le riportate argomentazioni non paiono risolutive.

Infatti:

- sotto il primo profilo, tra il 2020 e il 2021, non può dirsi intervenuto alcun recupero di disavanzo, essendosi manifestato, per contro, nell'indicato frangente temporale, un peggioramento di tale saldo contabile (passato da euro 10.545.134,79 a euro 18.633.313,84)<sup>9</sup>;

- in ordine al secondo aspetto, il fatto che l'anticipazione di liquidità ricevuta nel 2021 segua, come tutte le altre, un proprio piano di ammortamento non giustifica l'esclusione dalla massa passiva di una componente di disavanzo commisurata alla medesima. In primo luogo, perché l'anticipazione di liquidità, ove correttamente contabilizzata, con l'inserimento in parte spesa di una posta di neutralizzazione, costituisce un'operazione neutra sul risultato di amministrazione, onde non è corretto identificarla come generatrice (o componente) di disavanzo<sup>10</sup>. In secondo luogo, perché per il ripiano di tale disavanzo (alla stessa asseritamente correlato) non sussiste, in ogni caso, alcun regime normativo

---

<sup>9</sup> Nello stesso senso si esprime l'Organo di revisione nella Relazione al rendiconto 2021: «Si osserva dal prospetto di cui sopra, come anche ricostruito dalla Corte dei Conti, al 31.12.2021 che l'Ente nel corso del 2021 non ha recuperato alcun disavanzo, anzi questo è peggiorato» (cfr. Relazione dell'Organo di Revisione al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, pag. 14).

<sup>10</sup> Come confermato dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione: «il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011) prevede espressamente, al punto 3.20-bis, che «per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata». Va del resto rimarcato al riguardo che, in applicazione di queste semplici regole, una corretta contabilizzazione del FAL non determina di per sé alcun disavanzo per l'ente, posto che l'ammontare dello stesso "sterilizza" la somma anticipata dallo Stato affluita in cassa e registrata in entrata nel bilancio» (cfr. SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 1/2023/EL). Diverso è il caso in cui sia mancata proprio l'appostazione della posta di neutralizzazione e si debba procedere alla sua creazione *ex post*, in tal caso potendosi verificare un peggioramento del risultato di amministrazione (anche sotto forma di emersione di un nuovo disavanzo ovvero di aumento del disavanzo già presente al termine del precedente esercizio). Ciò è quanto è accaduto in relazione alla vicenda del FAL utilizzato per finanziare il FCDE di cui articolo 52 del decreto-legge n. 73 del 2021.



speciale e/o derogatorio idoneo a rendere ipotizzabile una sua configurazione autonoma rispetto al piano di riequilibrio. In realtà, nessuna delle componenti di disavanzo andrebbe esclusa dal calcolo della massa passiva. Si rammenta, al riguardo, che le Sezioni riunite in speciale composizione hanno di recente precisato *«che il disavanzo da “ricognire” ai sensi dell’art. 243 bis, co. 6, lett. b) comprende tutti i “tipi” di disavanzo accumulati dall’Ente alla data di approvazione del Piano, ivi incluso quello da extradeficit (cfr. ex pluribus Sezione Autonomie, delibera n. 8/2019)»* in quanto *«presupposto essenziale della tenuta, ovvero del ripristino degli equilibri di bilancio è l’assenza di qualsiasi “meccanismo di manipolazione del deficit” che consenta di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l’accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione (..) “È fuor di dubbio che ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di amministrazione, il quale deriva dalla sommatoria delle situazioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino a determinare un esito che può essere positivo o negativo. Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, permettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita. (cfr. ex pluribus, Corte Cost. sentenza n. 115 del 2020)»* (SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 1/2024/EL).

Peraltro, è da ritenere che l’eventuale esclusione di tipologie di disavanzo dalla massa passiva divenga rilevante, per la valutazione di congruità del progetto di risanamento, nella misura in cui si traduca nella programmazione di minori quote da recuperare come illustrata nell’ambito del Piano e, in particolare, nel prospetto finale dimostrativo degli equilibri di bilancio<sup>11</sup>.

In questa prospettiva, come sarà meglio approfondito nel prosieguo, emerge come la mancata considerazione della componente in parola ai fini del calcolo della massa passiva si sia effettivamente riflessa in una quantificazione non congrua delle quote di disavanzo da recuperare all’interno del prospetto finale dimostrativo degli equilibri.

Tale prospetto (pagg. 102 e ss. del PRFP) riporta, infatti, le seguenti quote di disavanzo da stanziare nei bilanci di previsione ricompresi nell’arco di durata del Piano:

---

<sup>11</sup> Relativamente ai limiti di durata del piano di riequilibrio, invece, l’eventuale mancata inclusione nella massa passiva di determinate categorie di disavanzo può comportare, semmai, un programma di durata inferiore a quella massima consentita e cioè una maggiore concentrazione del lasso temporale in cui effettuare il risanamento.

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.508.924,02	2.089.795,90	1.403.410,65	850.525,40	85.525,40(*)	850.525,40	850.525,40	850.525,40	831.544,53	831.544,53
2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
831.544,53	831.544,53	831.544,53	611.064,53	611.064,53	611.064,53	611.064,53	611.064,53	611.064,53	611.064,53

(\*)Cifra così testualmente indicata nel PRFP.

Ciascuna delle suddette quote annuali risulta composta dalle seguenti voci (pagg. 77 e ss. del PRFP):

NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(A)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale	5.607.432,28							
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale preconsuntivo 2022	2.017.617,96	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51
Debiti e passività da imputare e ripianare nel Piano di riequilibrio	3.450.554,37	1.658.398,62	1.239.270,50	552.885,25				
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	5.089.225,30	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02
Disavanzo da FCDE	3.086.720,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00
Disavanzo da costituzione FAL ex DL 35/2013	151.846,96	18.980,87	18.980,87	18.980,87	18.980,87	18.980,87	18.980,87	18.980,87
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DISAVANZO DA RIPIANARE</b>	<b>19.403.426,87(*)</b>	<b>2.508.924,02</b>	<b>2.089.795,90</b>	<b>1.403.410,65</b>	<b>850.525,40</b>	<b>850.525,40</b>	<b>850.525,40</b>	<b>850.525,40</b>

(\*) la somma corretta è pari a euro 19.493.396,87

NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(A)	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale								
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale preconsuntivo 2022		381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51
Debiti e passività da imputare e ripianare nel Piano di riequilibrio			1.239.270,50	552.885,25				
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui		229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02
Disavanzo da FCDE		220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	
Disavanzo da costituzione FAL ex DL 35/2013		18.980,87						
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DISAVANZO DA RIPIANARE</b>		<b>850.525,40</b>	<b>831.544,53</b>	<b>831.544,53</b>	<b>831.544,53</b>	<b>831.544,53</b>	<b>831.544,53</b>	<b>611.064,53</b>

NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(A)	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale		381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale pre consuntivo 2022							
Debiti e passività da imputare e ripianare nel Piano di riequilibrio							
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui		229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02
Disavanzo da FCDE							
Disavanzo da costituzione FAL ex DL 35/2013							
AMMONTARE COMPLESSIVO DISAVANZO DA RIPIANARE		611.064,53	611.064,53	611.064,53	611.064,53	611.064,53	611.064,53

Come si vede, nel quadro complessivo del disavanzo da ripianare, non è contemplata la componente pari a euro 3.821.103,69.

Né può dirsi che tale importo sia comunque ricompreso, in qualche modo, nelle altre voci ivi indicate. Infatti:

a) la quota denominata *“Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale”*, quantificata dall’ente in euro 5.607.432,28, ricomprende solo alcune delle componenti del disavanzo registrato al termine dell’esercizio 2021 (pari a complessivi euro 18.633.313,84) mentre non include, nello specifico, quella di euro 3.821.103,69 relativa a “Maggiore accantonamento al FAL” (cfr. PRFP, pag. 8).

Ciò è ben visibile dal seguente quadro sinottico elaborato sulla base di quello inserito nella Relazione dell’Organo di Revisione al Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 (verbale n. 45 del 2 maggio 2023, pag. 14):

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2021	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 (a)	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020 (a)	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 (b)	Disavanzo ripianto nell'esercizio 2021 (c)a-b	Disavanzo iscritto in spesa nell'esercizio 2021 (d)	Ripiano disavanzo non effettuato (e) (d) -(c)
Disavanzo al 31.12.14 da ripianto con piano di rientro di cui alla delibera ..						
Disavanzo derivante dal riaccellamento straordinario dei residui	€ 5.709.504,64	€ 5.709.504,64	€ 5.709.504,64		229.812,02	€ 398.033,87
Disavanzo tecnico al 31.12..	€ 3.307.200,00	€ 3.307.200,00	€ 3.307.200,00	0,00	220.480,00	€ 220.480,00
Disavanzo da costituzione FAL ex DL 35/2013	€ 189.808,70	€ 189.808,70	€ 189.808,70	0,00		€ 18.980,87
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare con un piano di rientro di cui alla delibera ..	€ 41.289,06	€ 41.289,06	€ 41.289,06	0,00		€ 41.289,06
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con un piano di rientro di cui alla delibera ..	€ 449.624,27	€ 449.624,27	€ 449.624,27	0,00		€ 449.624,27
Disavanzo da FAL non ripianato 2020	€ 413.244,69	€ 413.244,69	€ 413.244,69	0,00		€ 413.244,69
Disavanzo da FAL eTato calcolo		€ 434.464,40	€ 434.464,40	0,00		€ 434.464,40
acc.to fal per nuova anticipazione			€ 3.821.103,69			0,00
Differenza negativa registrata 2021			4.267.074,39			0,00
<b>Disavanzo da ripianare</b>	<b>€ 10.110.670,39</b>	<b>€ 10.545.134,79</b>	<b>€ 18.633.313,84</b>	<b>€ 00,00</b>	<b>€ 00,00</b>	<b>1.976.117,17</b>

A mente dei valori ivi riportati, la quota di euro 5.607.432,28 scaturisce dalla somma dei seguenti importi:

- euro 41.289,06 (Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017);
- euro 449.624,27 (Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019);

- euro 413.244,69 (Disavanzo da FAL non ripianato 2020);
- euro 434.464,40 (Disavanzo da FAL errato calcolo);
- euro 4.267.074,39 (Differenza negativa registrata nel 2021).
- euro 1.735,47 (Dis. da riacc. str. res. per le ragioni indicate *supra*, a pag. 15)

Secondo una diversa esplicitazione, contenuta nella memoria prot. n. 8660 del 21 marzo 2024 (pag. 6), l'importo di euro 5.607.432,28 sarebbe, invece, il risultato della sommatoria delle voci di seguito riportate:

- Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017	41.289,06 €
- Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	449.624,27 €
- Disavanzo da FAL non ripianato 2020	413.244,69 €
- Disavanzo da FAL errato calcolo	434.464,40 €
- disavanzi non recuperati da riaccertamento	618.513,87 €
- disavanzi non recuperati da cambio metodo	220.480,00 €
- disavanzi non recuperati da fal	37.961,74 €
- fondo contenzioso	2.839.340,00 €
- altri acc.ti	552.514,25 €

Questa prospettiva di analisi, oltre a confermare, sotto il profilo dell'errata quantificazione della massa passiva, l'omessa considerazione della somma di euro 3.821.103,69, si presta ad alcune osservazioni critiche sul piano metodologico.

Non pare, infatti, lineare, dal punto vista contabile, estrapolare dalle singole componenti del disavanzo alcuni importi per andare a costituire un aggregato distinto e separato da inserire nel Piano di riequilibrio tra le voci di massa passiva da recuperare.

Nel dettaglio, i disavanzi non recuperati da riaccertamento straordinario (pari a euro 618.513,87), i disavanzi non recuperati da cambio metodo FCDE (pari a euro 220.480,00) e i disavanzi non recuperati da FAL (pari a euro 37.961,74) risultano già ricompresi, al 31 dicembre 2021, rispettivamente, nel disavanzo da riaccertamento straordinario, nel disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE e nel disavanzo ex art. 52 DL 73/2021 (FAL), mentre il fondo contenzioso e gli altri accantonamenti alimentano il disavanzo derivante dalla gestione 2021.

Per tali ragioni si ritiene preferibile la prima delle due metodiche ricostruttive sopra illustrate;

b) la quota denominata *“Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale pre consuntivo 2022”*, quantificata dall’ente in euro 2.017.617,96, corrisponde all’ulteriore disavanzo presuntivamente emerso al termine dell’esercizio 2022;

c) la quota denominata *“Debiti e passività da imputare e ripianare nel Piano di riequilibrio”*, quantificata dall’ente in euro 3.450.554,37, si riferisce, come suggerito dal dato testuale, alle passività fuori bilancio;

d) la quota denominata *“Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui”*, quantificata dall’ente in euro 5.089.225,30, riguarda per l’appunto, il disavanzo emerso a seguito del compimento dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui;

e) la quota denominata *“Disavanzo da FCDE”*, quantificata dall’ente in euro 3.086.720,00, attiene al disavanzo derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE;

f) la quota denominata *“Disavanzo da costituzione FAL ex DL 35/2013”*, quantificata dall’ente in euro 151.846,96, corrisponde al disavanzo indotto dal corretto riappostamento del FAL da ripianare secondo le specifiche regole previste per tale tipologia (art. 52, comma 1-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021).

Ne deriva che la massa passiva è stata stimata in difetto, innanzi tutto, dell’importo di euro 3.821.103,69, calibrando, di conseguenza, in modo insufficiente sia l’obiettivo di riequilibrio che le azioni necessarie al suo raggiungimento.

In proposito, le Sezioni riunite in speciale composizione hanno di recente ribadito che «[...] *“la corretta quantificazione della massa passiva esistente alla data della ricognizione non rappresenta solo un requisito di legittimità del piano, ma un vero e proprio presupposto sostanziale per valutare la congruità ed affidabilità della programmazione finanziaria finalizzata al riequilibrio dei conti”* (cfr. ex pluribus SS.RR. in spec. comp., sent. n. 15/2019).

**4.4.** *La “fase ricognitiva” del piano di riequilibrio, presuppone, quindi, la verifica analitica del “deficit inizialmente rilevato (disavanzo di amministrazione, debitoria liquida ed esigibile, debiti fuori bilancio, scoperto di tesoreria ecc.), tale da consentire la corretta e veritiera quantificazione dello stesso”* (SS.RR. spec. comp. sent. n. 40/2020), nonché degli ulteriori dei fattori di squilibrio, e

ciò come antefatto necessario per la legittima impostazione contabile e giuridica del Piano stesso» (cfr. SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 1/2024/EL).

In sostanza, il disavanzo complessivo indicato dal Comune da un lato include un importo che, in assenza di un apposito accantonamento in bilancio, avrebbe dovuto essere tenuto distinto e separato (quello dei debiti fuori bilancio) e, dall'altro, non comprende invece una quota rilevante di quello emerso dalla gestione dell'esercizio 2021.

Oltre ad aver omesso una rilevante quota di disavanzo dal computo della massa passiva, il Comune ha considerato le restanti componenti di tale saldo negativo attribuendo loro un valore inferiore a quello corretto.

Infatti, posto che, tra il 2021 e il 2022, si è verificato un peggioramento del saldo di parte libera del risultato di amministrazione (lett. "E"), rilevato dallo stesso Comune anche in via pre-consuntiva, è evidente che le quote di disavanzo sussistenti al termine del 2021 non avrebbero potuto registrare alcuna diminuzione tra i due esercizi.

Viceversa, il Comune ha impostato il proprio programma di rientro come se ciò fosse avvenuto.

Nella tabella sopra trascritta (pagg. 77 e ss. del PRFP):

- la componente di disavanzo afferente al "*Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui*" è indicata in euro 5.089.225,30, laddove essa avrebbe dovuto essere quantificata in euro 5.674.378,27 (cioè pari al valore di euro 5.709.504,64, immutato rispetto al 2021, al netto dell'importo di euro 35.126,37, ricadente nel periodo successivo alla conclusione del Piano);

- la componente afferente al "*Disavanzo da FCDE*" è indicata in euro 3.086.720,00, laddove essa avrebbe dovuto essere quantificata in euro 3.307.200,00 (cioè immutata rispetto al 2021);

- la componente di disavanzo afferente al "*Disavanzo da costituzione FAL ex DL 35/2013*" è indicata in euro 151.846,96 laddove essa avrebbe dovuto essere quantificata in euro 189.808,70 (cioè immutata rispetto al 2021).

L'ammanto complessivo è quantificabile in euro 843.594,71 (euro 585.152,97 + euro 220.480,00 + euro 37.961,74).

Un'ulteriore sottostima del disavanzo complessivo da ripianare deriva dal fatto che l'esercizio 2022, sulla base del rendiconto definitivamente approvato, ha chiuso con un risultato peggiore rispetto a quello prefigurato in via pre-consuntiva.

Infatti, secondo i dati trasmessi in riscontro all'ordinanza istruttoria, il saldo finale di lett. "E" dell'esercizio 2022 ammonta a un valore negativo di euro 20.888.188,02 a fronte di un esito stimato nel pre-consuntivo e nel Piano di riequilibrio pari a euro 20.650.931,80 (con un peggioramento di euro 237.256,22).

In definitiva, la massa passiva risulta sottostimata di euro 4.900.219,15, come di seguito dimostrato:

Omessa inclusione componente disavanzo relativa a "Maggiore accantonamento al FAL"	3.821.103,69
Quantificazione non corretta della componente afferente a "Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui"	585.152,97
Quantificazione non corretta della componente afferente a "Disavanzo da FCDE"	220.480,00
Quantificazione non corretta della componente afferente a "Disavanzo da costituzione FAL ex DL 35/2013"	37.961,74
Quantificazione, in via pre-consuntiva, del disavanzo al termine dell'esercizio 2022 inferiore a quella emersa dal rendiconto approvato in via definitiva	237.256,22
TOTALE	4.901.954,62
A dedurre: importo di euro 1.735,47 afferente al "Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui" confluito nell'aggregato quantificato in euro 5.607.432,28	- 1.735,47
TOTALE	4.900.219,15

Ciò si evince anche dalla disamina che segue.

Come sopra illustrato, al netto delle somme riferite ai debiti fuori bilancio, il Piano ha prospettato la seguente articolazione del disavanzo stimato, sulla base del pre-consuntivo, al 31 dicembre 2022:

Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale	5.607.432,28
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale preconsuntivo 2022	2.017.617,96
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	5.089.225,30
Disavanzo da FCDE	3.086.720,00
Disavanzo da costituzione FAL ex DL 35/2013	151.846,96
TOTALE	15.952.842,50



La Sezione, già in sede di ordinanza istruttoria n. 362/2023/PRSP del 19 dicembre 2023, ha ricostruito diversamente l'evoluzione e la composizione del disavanzo e ha richiesto chiarimenti in ordine ai criteri di determinazione di ciascuna delle suddette quote.

In ordinanza istruttoria è stata esposta la seguente ricostruzione.

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO					
Verifica ripiano delle COMPONENTI del disavanzo al 31/12/2019	Disavanzo di amm. al 31/12/2018	Disavanzo di amm. al 31/12/2019 Rideterminazione e Delib. C.C. 66 del 04.10.22 Misure Correttive	Disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio 2019	Quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio 2019	RIPIANO disavanzo NON effettuato nell'esercizio precedente
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	5.709.504,64	5.709.504,64	0,00	388.701,86	388.701,86
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017	41.289,06	41.289,06	0,00	41.289,06	41.289,06
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019		449.623,27	0,00		
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE		3.307.200,03	0,00		
Disavanzo ex art. 52 DL 73/2021 (FAL)		603.053,39			
<b>Totale</b>	<b>5.750.793,70</b>	<b>10.110.670,39</b>	<b>0,00</b>	<b>429.990,92</b>	<b>429.990,92</b>

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana sulla scorta delle misure correttive di cui alla Delib. C.C. 66 del 04.10.2022

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO					
Verifica ripiano delle COMPONENTI del disavanzo al 31/12/2020	Disavanzo di amm. al 31/12/2019 Rideterminazione Delib. C.C. 66 del 04.10.22 Misure Correttive	Disavanzo di amm. al 31/12/2020 Rideterminazione Delib. C.C. 66 del 04.10.22 Misure Correttive	Disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio 2020	Quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio 2020	RIPIANO disavanzo NON effettuato nell'esercizio precedente
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	5.709.504,64	5.709.504,64	0,00	618.513,88	618.513,88
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017	41.289,06	41.289,06	0,00	41.289,06	41.289,06
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	449.623,27	449.623,27	0,00	449.623,27	449.623,90
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	3.307.200,03	3.307.200,03	0,00	0,00	0,00
Disavanzo ex art. 52 DL 73/2021 (FAL)	603.053,39	603.053,39	0,00	413.244,69	413.244,69
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020		434.464,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.110.670,39</b>	<b>10.545.134,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.670,90</b>	<b>1.522.671,53</b>

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana sulla scorta delle misure correttive di cui alla Delib. C.C. 66 del 04.10.2022 e della delibera 230/2022/prsp.

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO					
Verifica ripiano delle COMPONENTI del disavanzo al 31/12/2021	Disavanzo di amm. al 31/12/2020 Rideterminazione Delib. C.C. 66 del 04.10.22 Misure Correttive	Disavanzo di amm. al 31/12/2021	Disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio 2021	Quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio 2021	RIPIANO disavanzo NON effettuato nell'esercizio precedente
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	5.709.504,64	5.709.504,64	0,00	848.325,90	848.325,90
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017	41.289,06	41.289,06	0,00	41.289,06	41.289,06
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	449.623,27	449.623,27	0,00	449.623,27	449.623,27
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	3.307.200,03	3.307.200,03	0,00	220.480,00	220.480,00
Disavanzo ex art. 52 DL 73/2021 (FAL)	189.808,70	189.808,70	0,00	18.980,87	18.980,87
Disavanzo da FAL da ripianare nel 2020	413.244,69	413.244,69	0,00	413.244,69	413.244,69
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020	434.464,40	434.464,40	0,00	434.464,40	434.464,40
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021		8.088.179,05	0,00		
<b>Totale</b>	<b>10.545.134,79</b>	<b>18.633.313,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.408,19</b>	<b>2.426.408,19</b>

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana sulla scorta delle misure correttive di cui alla Delib. C.C. 66 del 04.10.2022, dei dati BDAP del rendiconto 2021 e della delibera 230/2022/prsp.

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO					
Verifica ripiano delle COMPONENTI del disavanzo al 31/12/2022	Disavanzo di amm. al 31/12/2021	Disavanzo di amm. al 31/12/2022 dati da preconsuntivo G.M. 111 del 26.05.2023	Disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio 2022	Quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio 2022	RIPIANO disavanzo NON effettuato nell'esercizio precedente
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	5.709.504,64	5.709.504,64	0,00	1.078.137,92	1.078.137,92
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017	41.289,06	41.289,06	0,00	41.289,06	41.289,06
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	449.623,27	449.623,27	0,00	449.623,27	449.623,27
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	3.307.200,03	3.307.200,03	0,00	440.960,00	440.960,00
Disavanzo ex art. 52 DL 73/2021 (FAL)	189.808,70	189.808,70	0,00	37.961,74	37.961,74
Disavanzo da FAL da ripianare nel 2020	413.244,69	413.244,69	0,00	413.244,69	413.244,69
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020	434.464,40	434.464,40	0,00	434.464,40	434.464,40
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021	8.088.179,05	8.088.179,05	0,00	8.088.179,05	8.088.179,05
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022		2.017.617,96			
<b>Totale</b>	<b>18.633.313,84</b>	<b>20.650.931,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983.860,13</b>	<b>10.983.860,13</b>

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana sulla scorta dei dati BDAP del rendiconto 2021 e dei dati di preconsuntivo 2022 di cui alla Delibera della G.M. 111 del 26.05.2023.

L'ultimo prospetto della precedente sequenza, aggiornato con i dati tratti dal rendiconto relativo all'esercizio 2022, approvato con delibera consiliare n. 92 del 29 dicembre 2023, assume la seguente configurazione.

Verifica ripiano delle COMPONENTI del disavanzo al 31/12/2022	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO				
	Disavanzo di amm. al 31/12/2021	Disavanzo di amm. al 31/12/2022 dati da consuntivo C.C 92 del 29.12.2023	Disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio 2022	Quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio 2022	RIPIANO disavanzo NON effettuato nell'esercizio precedente
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	5.709.504,64	5.709.504,64	0,00	1.078.137,92	1.078.137,92
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017	41.289,06	41.289,06	0,00	41.289,06	41.289,06
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	449.623,27	449.623,27	0,00	449.623,27	449.623,27
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	3.307.200,03	3.307.200,03	0,00	440.960,00	440.960,00
Disavanzo ex art. 52 DL 73/2021 (FAL)	189.808,70	189.808,70	0,00	37.961,74	37.961,74
Disavanzo da FAL da ripianare nel 2020	413.244,69	413.244,69	0,00	413.244,69	413.244,69
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020	434.464,40	434.464,40	0,00	434.464,40	434.464,40
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021	8.088.179,05	8.088.179,05	0,00	8.088.179,05	8.088.179,05
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022		2.254.874,18			
<b>Totale</b>	<b>18.633.313,84</b>	<b>20.888.188,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983.860,13</b>	<b>10.983.860,13</b>

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana sulla scorta dei dati del rendiconto 2022 approvato con deliberazione consiliare n. 92 del 29 dicembre 2023.

Da quanto sopra si desume che il Comune avrebbe dovuto quantificare il disavanzo complessivo da recuperare nell'arco temporale del Piano, quantomeno, in euro 20.853.061,65, come di seguito sintetizzato.

COMPONENTE DISAVANZO	Importo da recuperare al 31.12.2022	Quote ricadenti in esercizi successivi al termine del PRFP	Importo da includere nella massa passiva
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	5.709.504,64	35.126,37	5.674.378,27
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017	41.289,06		41.289,06
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	449.623,27		449.623,27
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	3.307.200,03		3.307.200,03
Disavanzo ex art. 52 DL 73/2021 (FAL)	189.808,70		189.808,70
Disavanzo da FAL da ripianare nel 2020	413.244,69		413.244,69
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020	434.464,40		434.464,40
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021	8.088.179,05		8.088.179,05
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022	2.254.874,18		2.254.874,18
<b>TOTALE</b>	<b>20.888.188,02</b>		<b>20.853.061,65</b>

Per contro, come sopra anticipato, il Comune, pur muovendo da un disavanzo ammontante, sulla base dei dati da pre-consuntivo al 31 dicembre 2022, a euro 20.650.931,80, ha determinato l'obiettivo di recupero nel minore importo di euro 15.952.842,50, al netto delle somme riferite ai debiti fuori bilancio.

Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale	5.607.432,28
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale pre consuntivo 2022	2.017.617,96
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	5.089.225,30
Disavanzo da FCDE	3.086.720,00
Disavanzo da costituzione FAL ex DL 35/2013	151.846,96
<b>TOTALE</b>	<b>15.952.842,50</b>

Anche nella proiezione esposta a pag. 24 della Relazione esplicativa a corredo del Piano il "cronoprogramma di rientro dell'intero disavanzo di amministrazione dell'ente" indica le medesime componenti di disavanzo:

Cronoprogramma di rientro dell'intero disavanzo di amministrazione dell'ente								
NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO AL 31/12/2021	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO AL 31/12/2022 PRE CONSUNTIVO	RIPIANO ESERCIZIO (B)					
			Bilancio 2023	Bilancio 2024	Bilancio 2025	Bilancio 2026	Bilancio 2027	Bilancio 2028
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale	5.607.432,28	2.017.617,96	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51
Debiti e passività da imputare al piano di riequilibrio	3.450.554,37		1.658.398,62	1.239.270,50	552.885,25			
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	5.089.255,30 €		229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02
Disavanzo da FCDE	€ 3.086.720,00		220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00
Disavanzo da costituzione FAL ex DL 35/2013	151.846,96 €		18.980,87	18.980,87	18.980,87	18.980,87	18.980,87	18.980,87
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE</b>	<b>22.993.241,19</b>	<b>2.017.617,96</b>	<b>2.508.924,02</b>	<b>2.089.795,90</b>	<b>1.403.410,65</b>	<b>850.525,40</b>	<b>850.525,40</b>	<b>850.525,40</b>
		Entrate	2.370.390,09 €	1.951.672,14 €	1.513.775,88 €	1.520.345,90 €	1.556.188,61 €	1.484.503,18 €
		Differenze da coprire con fondo di rotazione	138.533,93 €	138.123,76 €	- 110.365,23 €	- 669.820,50 €	- 705.663,21 €	- 633.977,78 €

Non è chiaro, peraltro, da dove scaturisca l'importo di euro 22.993.241,19 indicato come "ammontare complessivo del disavanzo da ripianare".

**Ne deriva che, la prima problematica da discutere in contraddittorio è quella afferente alla incongruenza dell'obiettivo di risanamento per le ragioni appena illustrate.**

Al fine di verificare l'eventuale sussistenza di ulteriori fattori di sottostima della massa passiva sono state formulate, in sede di ordinanza istruttoria, alcune richieste inerenti al corretto dimensionamento di alcune poste contabili ricomprese nel sottoinsieme delle quote accantonate/vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022.

Per quanto concerne il FAL è stato chiesto di produrre: « 18. con riferimento alle anticipazioni ricevute dalla Cassa DD.PP., uno o più prospetti riepilogativi indicanti, per ciascuna anticipazione di liquidità ricevuta ai sensi del D.L. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, i piani di

ammortamento e il debito residuo effettivo al 31 dicembre 2021, 2022, 2023 e per tutta la durata del piano di ammortamento;

19. con riferimento alle anticipazioni ricevute da enti diversi dalla Cassa DD.PP., uno o più prospetti riepilogativi indicanti, per ciascuna anticipazione, i piani di ammortamento e il debito residuo effettivo al 31 dicembre 2021, 2022, 2023 e per tutta la durata del piano di ammortamento».

Il Comune ha reso i richiesti prospetti nonché una tabella riepilogativa, in formato excel.

I dati esposti all'interno dei suddetti documenti risultano concordanti tra loro.

La tabella riepilogativa riporta, infatti, un debito residuo complessivo al 31 dicembre 2022 pari a euro 14.214.064,75, in linea con i prospetti indicanti l'entità e il piano di ammortamento di ogni singola anticipazione di liquidità ricevuta.

	Norma di riferimento	erogazione	concesse	debito residuo 31/12/2021	debito residuo 31/12/2022	debito residuo 31/12/2023
1	EX ART. 243 QUINQUIES DL 267/2000	2013	€ 1.665.253,57	€ 799.321,72	€ 766.016,65	€ 732.711,58
2	DL 35/2013	28/06/2013	€ 1.406.272,00	€ 915.162,31	€ 844.810,94	€ 772.136,57
3	DL 35/2013	31/10/2013	€ 1.406.272,00	€ 958.109,23	€ 884.978,71	€ 809.332,50
4	DL 35/2013	19/06/2015	€ 179.474,58	€ 141.015,75	€ 128.196,14	€ 115.376,53
5	DL 35/2013	19/06/2015	€ 185.328,82	€ 145.615,51	€ 132.377,74	€ 119.139,97
6	DL 66/2014	15/10/2014	€ 2.000.000,00	€ 1.351.209,84	€ 1.255.104,35	€ 1.157.754,29
7	DL 66/2014	19/06/2015	€ 270.366,82	€ 219.673,03	€ 202.775,10	€ 185.877,17
8	DL 78/2015	16/12/2015	€ 1.559.712,15	€ 1.270.097,52	€ 1.221.633,41	€ 1.172.802,91
9	ANTICIPAZIONE MINISTERO 2 <sup>a</sup> dl 78/2015 dal 2019	17/05/2016	€ 1.966.996,65	€ 1.783.071,89	€ 1.721.159,37	€ 1.658.942,25
10	DL 34/2020	2020	€ 3.369.568,95	€ 3.336.506,59	€ 3.235.908,65	€ 3.134.077,37
11	DL 73/2021 ART. 21		€ 3.821.103,69		€ 3.821.103,69	€ 3.688.284,76

Fonte: tabella allegata alla nota prot. n. 8660 del 21 marzo 2024 (acquisita in pari data con prot. Cdc n. 2745)

Il valore del debito residuo al 31 dicembre 2022 risultante dalla sommatoria dei singoli importi esposti nella citata tabella riepilogativa (euro 14.214.064,75) è sufficientemente coperto da quello del Fondo anticipazioni liquidità indicato nel dimostrativo del risultato di amministrazione alla stessa data (pari a euro 14.220.067,91) approvato con delibera consiliare n. 92 del 29 dicembre 2023.

#### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre		
<b>Parte accantonata (3)</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/	(4)	18.615.545,59
Accantonamento residui perenti al 31/12/	(solo per le regioni) (5)	
Fondo anticipazioni liquidità		14.220.067,91
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		3.553.688,42
Altri accantonamenti		776.290,79
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>37.165.592,71</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		302.342,87
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		14.293,24
Altri vincoli		0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>316.636,11</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>174.949,20</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>-20.888.228,02</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)		
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (6)		

In merito al FAL, sulla scorta dei dati forniti dall'ente, non consterebbero, dunque, difetti di quantificazione.

Per quanto concerne il FCDE è stato chiesto di:

« 20. chiarire il metodo (semplificato o ordinario) del quale si è avvalso l'ente per il calcolo del fondo già menzionato e se l'ente abbia o meno optato per la facoltà concessa dall'art. 107-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 e per quali annualità;

21. fornire i prospetti di dettaglio del calcolo del FCDE al 31.12.2021 e al 31.12.2022 dai quale evincere, per ciascuna entrata considerata per il calcolo del fondo, le riscossioni in conto residui e i residui attivi al 01.01 per ciascuna annualità del quinquennio, nonché i residui complessivi conservati al 31 dicembre;

22. indicare analiticamente, per ciascuna annualità 2021 e 2022, le entrate del titolo I e III escluse dal calcolo del FCDE, esplicitando per ciascuna di esse, la ragione dell'esclusione, l'ammontare e l'anzianità dei correlati residui attivi al 31 dicembre.

Si specifica che la sommatoria dei residui attivi al 31.12.2021 e al 31.12.2022 del titolo I e III computati nel calcolo del FCDE (elenchi di cui al punto 21) e dei residui attivi del titolo I e III esclusi dal calcolo (elenchi di cui al punto 22) deve coincidere con la sommatoria dei residui conservati al 31.12.2021 e al 31.12.2022 del titolo I e III.

Il Comune ha chiarito, con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2021 e 2022, «che il metodo utilizzato per gli accantonamenti al Fondo è quello ordinario e l'Ente non ha optato per la facoltà concessa dall'art. 107-bis del decreto-legge n. 18 del 2020» e ha trasmesso, in merito ai punti 21 e 22, apposita documentazione contenente i relativi dettagli di calcolo.

Con riguardo al Fondo in parola (e, in particolare, alla sua quantificazione al 31 dicembre 2020), è opportuno rammentare che, con la deliberazione n. 127/2022/PRSP, la Sezione aveva individuato due ordini di problematiche:

«a) l'applicazione, ai soli residui della competenza, di una percentuale agevolata (pari al 95%), non prevista da alcuna disposizione normativa o, detto altrimenti, l'abbattimento, in relazione ai residui della competenza, del 5% del valore ricavato come complemento a 100 della media delle riscossioni in c/residui nel quinquennio precedente;

b) l'esclusione dalla base di calcolo di talune poste attive senza sufficienti giustificazioni».

Dall'esame dei dati al 31 dicembre 2022 emerge, da un lato, il superamento della prima delle riportate osservazioni e, dall'altro, il permanere dell'altra criticità concernente l'ingiustificata esclusione di poste attive dalla base di calcolo del Fondo.

In effetti, dal foglio di calcolo trasmesso dal Comune e di seguito riportato si evince come, in sede di rendiconto per l'esercizio 2022, non sia stato applicato alcun abbattimento del valore ricavato come complemento a 100 della media delle riscossioni in c/residui nel quinquennio precedente.

**COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA**  
**Verifica congruità Fondo Svalutazione Crediti**  
**METODO ORDINARIO**

T	Capitolo	Descrizione	TREND STORICO					Media	Residui da Residui	Residui da Competenza	Nuova % svalutaz.	% Approvabile	Importo minimo fondo	Stanziamiento attuale Fondo	Valore Fondo rideterminato
			0,00% Riduzione												
			2018	2019	2020	2021	2022								
1	10.01	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU ACCERTAMENTO VIOLAZIONE	A 878.898,47 R 42.448,41	1.098.440,08 97.458,70	1.288.087,92 41.720,77	1.398.347,15 46.849,76	840.457,14 138.588,27	7,32	899.311,30	0,00	92,87 %	100,00 %	E 648.051,78 F 0,00	0,00	648.051,78
1	70.00	TASSA SMALTIMENTO DEI RIF. SOL. URB - TARES	A 8.418.109,09 R 469.988,71	9.595.048,76 195.931,24	10.927.114,80 150.929,08	12.398.887,35 333.588,83	10.389.891,78 1.180.257,98	-4,57	5.886.731,83	2.401.198,93	95,42 %	100,00 %	E 5.588.493,51 F 2.291.224,02	0,00	7.879.717,53
TOTALE TITOLO 1									6.558.043,13	2.401.198,93				0,00	8.527.769,31
3	680.00	ACQUEDOTTO COMUNALE - PROVENTI	A 3.515.302,51 R 419.873,94	3.845.280,99 39.002,07	4.418.258,92 18.910,00	5.139.992,92 297.876,19	2.303.280,91 430.133,77	7,58	1.873.157,14	500.000,00	92,43 %	100,00 %	E 1.731.359,14 F 462.150,00	0,00	2.193.509,14
3	680.01	TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA - INSEDIAMENTI CIVILI	A 1.354.179,80 R 68.183,54	1.537.998,08 3.870,00	1.784.126,08 3.050,00	1.881.832,06 74.480,00	907.820,00 227.280,00	8,88	880.540,00	150.000,00	93,13 %	100,00 %	E 633.786,90 F 139.695,00	0,00	773.481,90
3	500.00	POLIZIA MUNICIPALE - PROVENTI DIVERSI	A 1.075,00 R 891,08	183,94 0,00	242.855,91 0,00	242.855,91 0,00	248.071,88 3.415,97	18,88	242.855,91	11.480,37	83,14 %	100,00 %	E 201.744,12 F 9.544,78	0,00	211.288,90
3	690.00	SERVIZIO INTERCOMUNALE - GESTIONE DISCARICA CONSORTILE - CREDITO BELICE AMBIENTE	A 1.248.758,83 R 0,00	1.248.758,83 0,00	1.248.758,83 0,00	1.248.758,83 0,00	1.248.758,83 0,00	0,00	1.248.758,83	0,00	100,00 %	100,00 %	E 1.248.758,83 F 0,00	0,00	1.248.758,83
3	510.00	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ORDINANZE E SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSORTILIARE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	A 44.397,75 R 44.397,75	62.372,93 61.552,82	93.315,08 14.843,60	166.297,71 166.297,71	920.555,39 97.958,39	65,04	822.597,00	58.190,84	34,95 %	100,00 %	E 287.497,85 F 20.337,70	0,00	307.835,35
3	690.01	GESTIONE DISCARICA CREDITO BELICE AMBIENTE	A 281.230,18 R 0,00	281.230,18 0,00	281.230,18 0,00	281.230,18 0,00	281.230,18 0,00	0,00	281.230,18	5.071.872,18	100,00 %	100,00 %	E 281.230,18 F 5.071.872,18	0,00	5.352.902,34
TOTALE TITOLO 3									5.148.938,88	5.791.343,37				0,00	10.087.778,28

Come si vede, l'importo del Fondo relativo ai residui di competenza è stato determinato in base al procedimento di calcolo indicato dalla lettera "F" nella colonna denominata "Importo minimo fondo" (ossia  $F=B*C*D$ ).

La colonna "D" evidenzia che il valore ricavato moltiplicando l'importo dei residui (colonna B) per la percentuale di svalutazione (colonna C) è considerato al 100%.

Quanto ai residui attivi esclusi dal computo del Fondo, il Comune ha allegato una nota del Responsabile del III Settore nella quale si formulano le seguenti affermazioni: «*In merito ai residui attivi di cui al titolo I*

*Preme evidenziare innanzitutto che gli stessi per la quasi interezza si riferiscono ai tributi IMU, TASI e TARI ed il loro ammontare per le annualità antecedenti il 2018 sono così distinti:*

- IMU €. 1.600.185,16 per l'anno 2021 ed €. 995.742,40 per l'anno 2022
- TASI €. 593.431,36 per l'anno 2021 ed €. 602.127,49 per l'anno 2022
- TARI €. 111.883,76 per l'anno 2021 ed €. Zero per l'anno 2022.

*L'ammontare di tali residui è giustificato e garantito dall'emissione e notifica di provvedimenti di accertamento, definitivi. La notifica dei suddetti provvedimenti ha interrotto qualsiasi termine prescrizione e la definitività degli stessi ha sancito il diritto al credito da parte dell'Ente.*

*Si è deciso di non far confluire tali residui nel calcolo per l'accantonamento al FCDE in considerazione che l'esigibilità degli stessi non è incerta per la natura stessa della tipologia di entrata cui si riferiscono ed in considerazione delle attività di potenziamento della riscossione dei tributi propri che l'ente ha attuato già dallo scorso anno 2022 e le cui risultanze sono state esposte nella nota di riscontro dell'ordinanza.*

*Per la restante parte di tali residui relativi alle annualità 2019/2022<sup>12</sup>, l'esclusione dal calcolo per l'accantonamento al FCDE, è motivata oltre che dalla non anzianità del residuo anche dalla tipologia di entrata cui si riferiscono ed anche in questo caso in considerazione delle attività di potenziamento della riscossione dei tributi propri che l'ente ha attuato già dallo scorso anno 2022 e le cui risultanze sono state esposte nella nota di riscontro dell'ordinanza.*

### ***In merito ai residui attivi di cui al titolo III***

*Si evidenzia che su un totale di residui attivi di €. 2.122.602,76, €. 1.076.748,73 rappresentano un credito nei confronti del Comune di Mazara del Vallo ed € 667.282,86 rappresentano un credito nei confronti del Comune di Petrosino.*

*Per la natura di tali crediti non si è tenuti all'accantonamento presso il FCDE. Si evidenzia ancora che con il Comune di Mazara del Vallo è stato sottoscritto nel corso dell'anno 2023 un piano di rateizzazione, attualmente in corso. Mentre il credito nei confronti del Comune di Petrosino è stato stralciato dal conto del bilancio ed iscritto al conto del patrimonio nell'anno 2022 in quanto in seguito ad contenzioso civile, il Tribunale di Marsala ha rigettato le pretese del comune di Campobello di Mazara per l'intero ammontare del credito. La sentenza è stata opposta ed oggi il giudizio è ancora pendente.*

*Il residuo di € 62.118,64 misura un credito nei confronti del Comune di Cremona per €. 22.118,64 ed € 40.000,00 misura un credito nei confronti del Comune di Vita, entrambi per l'utilizzo in comando di personale dipendente del Comune di Campobello di Mazara.*

*La quasi totalità della restante parte dei residui del titolo III° risulta interamente incassata nell'anno 2022, come può evincersi dal prospetto dei residui anno 2022».*

---

<sup>12</sup> Sulla base dei prospetti forniti, i totali dei residui di cui al Titolo I esclusi dal calcolo risalenti alle annualità 2019-2022 ammontano a euro 2.585.309,85 (IMU), euro 219.041,29 (TASI) e euro 420.774,85 (TARI).



In merito, può rinnovarsi quanto annotato nella menzionata delibera n. 127/2022/PRSP, secondo cui *«quanto alle entrate del Titolo I, non pare sufficientemente giustificata l'esclusione dal calcolo del Fondo dell'ammontare di residui attivi relativi all'IMU-ICI»*.

In particolare, con riferimento alla componente di anzianità antecedente al 2018 (pari a euro 995.742,40 a titolo di IMU-ICI) si può ribadire che *«Si tratta [...] di posizioni vetuste che, anche in presenza dell'avvio di azioni esecutive o procedure di riscossione coattiva, risultano evidentemente difficili da incassare, sicché, una volta ritenuto di non optare per la loro cancellazione, <<tali entrate avrebbero dovuto essere adeguatamente sterilizzate con congrui accantonamenti a FCDE per tenere conto della loro effettiva esigibilità>> (Sez. Contr. Lombardia, deliberazione n. 37/2022/PRSE)»*.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle posizioni concernenti la TASI, pari a complessivi euro 602.127,49.

Quanto alle posizioni provenienti dal periodo 2019-2022 (pari a euro 3.225.125,99 a titolo di IMU, TASI e Tari e euro 429.967,92<sup>13</sup> afferenti ad altre entrate contabilizzate nel medesimo titolo I), l'esclusione dal calcolo del FCDE non pare sufficientemente argomentata o giustificata *“in considerazione delle attività di potenziamento della riscossione dei tributi propri”*, atteso che, da un lato, tale circostanza non azzerava il rischio di mancata riscossione e, dall'altro, i principi contabili stabiliscono in modo puntuale le regole per la svalutazione dei crediti con riferimento al dato oggettivo delle percentuali di riscossione realizzate nel quinquennio precedente.

Relativamente all'altro problema riguardante l'esclusione dalla base di calcolo del FCDE del credito verso la Belice Ambiente S.p.A., con la richiamata deliberazione n. 127/2022/PRSP era stato sottolineato come non fosse *«condivisibile l'esclusione, ai fini dell'accantonamento al Fondo, della posizione creditoria vantata nei confronti della Società partecipata Belice Ambiente SpA (in fallimento) che, secondo quanto riferito al punto 9 della memoria, dovrebbe ammontare a euro 1.697.391,67 (come riconosciuto anche dal Presidente del Collegio dei revisori in sede di adunanza)»*.

---

<sup>13</sup> Di cui 61.674,93, contabilizzati sul capitolo 120.01 del titolo I, denominato *“Altri tributi speciali ed entrate tributarie proprie fondo di solidarietà”*, afferiscono ad annualità antecedenti il 2018.

Nel prospetto di composizione del FCDE al 31 dicembre 2022 risulta inserito un importo di euro 5.352.902,34, di cui euro 5.071.672,16 destinati alla svalutazione, in percentuale pari al 100%, del credito vantato verso la predetta società<sup>14</sup> e euro 281.230,18 per la svalutazione, sempre in percentuale pari al 100%, di residui attivi antecedenti al 2022.

Come attestato nella delibera di Giunta n. 79 del 23 aprile 2024, approvativa dello schema di atto di transazione con la Belice Ambiente s.p.a., il Comune è titolare, sulla base delle Ordinanza/sentenza del Tribunale di Sciacca «*di crediti ammessi allo stato passivo del fallimento della Belice Ambiente s.p.a. per complessivi € 6.597.205,06 (€ 1.525.532,90 + € 5.071.672,16), e nello specifico:*

- 1) € 1.525.532,90 in chirografo, giusto decreto cron. n°1915/2020 del 21/04/2020, emesso dal Tribunale di Sciacca nel procedimento di opposizione allo stato passivo n°926/2018 R.G.;
- 2) € 5.071.672,16 in privilegio, giusto decreto cron. n°3768/2021 del 16/09/2021, emesso dal Tribunale di Sciacca nel procedimento di opposizione allo stato passivo n°473/2020 R.G.».

Il FCDE relativo al 31 dicembre 2022 risulta, pertanto, debitamente incrementato relativamente al credito di euro 5.071.672,16 derivante dal decreto cron. n° 3768/2021 del 16/09/2021, emesso dal Tribunale di Sciacca nel procedimento di opposizione allo stato passivo n°473/2020 R.G., **mentre pare carente in riferimento all'altro credito di euro 1.525.532,90 in chirografo<sup>15</sup>, giusto decreto cron. n°1915/2020 del 21/04/2020**, emesso dal Tribunale di Sciacca nel procedimento di opposizione allo stato passivo n° 926/2018 R.G..

**Ne deriva, pertanto, che l'entità della posta contabile in esame (FCDE al 31 dicembre 2022) costituisce un ulteriore punto da approfondire in contraddittorio in quanto, ove fossero state incluse nel relativo calcolo le posizioni attive sopra indicate, la stessa avrebbe assunto un valore maggiore, determinando, di conseguenza, un incremento del disavanzo al 31 dicembre 2022 e della massa passiva da ricomprendere nel Piano di riequilibrio.**

---

<sup>14</sup> Nella relazione sulla gestione 2022 è riportato quanto segue: «*Accertamento del credito nei confronti della Belice ambiente Spa in fallimento di € 5.071.672,16. Tale iscrizione eseguita sulla base di quanto stabilito dal tribunale di Sciacca fa riferimento all'iscrizione del suddetto credito, via privilegiata, nella massa passiva della Belice Ambiente. A fronte di tale iscrizione è stato disposta l'integrale accantonamento al FCDE, tenuto conto della difficoltà di recupero dello stesso*».

<sup>15</sup> Nel senso che dal prospetto illustrativo della composizione del FCDE al 31 dicembre 2022 risulta accantonato l'importo (inferiore) di euro 1.248.758,63.

Da una prima analisi, considerando soltanto l'ammontare dei residui attivi del Titolo I esclusi dal calcolo del FCDE, può stimarsi un ammanco di accantonamento di circa 4 milioni e mezzo di euro, come da tabella che segue.

Stima FCDE 2022: Titolo I - Tipologia 101										Accantonamento nel Rendiconto 2022 per il Titolo I	
Descrizione	2018	2019	2020	2021	2022	a) % media di riscossione	b) complemento a 100 (100-a)	c) totale residui conservati al 31.12.2022	d) FCDE accantonato stimato (c*b)	Residui considerati nel calcolo	Accantonamento effettivo
Tit. I - tipologia 101	residui complessivi all'1.01	14.319.869,13	15.685.314,58	17.844.661,36	19.710.986,02	16.743.953,53					
	riscossioni in c/residui al 31.12	1.605.799,27	762.441,32	807.083,31	885.816,93	1.923.808,57					
	<b>percentuale di riscossione</b>	<b>11,21</b>	<b>4,86</b>	<b>4,52</b>	<b>4,49</b>	<b>11,49</b>	<b>7,32</b>	<b>92,68</b>	<b>14.055.645,31</b>	<b>13.027.304,18</b>	<b>8.957.242,06</b>
Rielaborazione a cura della Sezione sulla scorta dei dati del quinquennio precedente desunti dalla BDAP											
										<b>DIFFERENZA Accantonamento</b>	<b>4.499.534,87</b>

Circa la corretta quantificazione del FCDE, l'Organo di revisione aveva inoltre rilevato, nella propria Relazione al rendiconto dell'esercizio 2021, la necessità di svalutare (di almeno il 20%) i crediti derivanti dagli autori di illeciti edilizi per la demolizione delle opere abusive<sup>16</sup>.

Al riguardo, si segnala che, dal rendiconto 2022, emerge la contabilizzazione:

- dal lato dell'entrata, al Titolo 6 Accensione Prestiti - capitolo "1130.06 OPERE DEMOLIZIONI IMMOBILI ABUSIVI", di residui attivi per un totale di euro 451.320,76;
- dal lato della spesa, alla MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo - Spese in conto capitale, di residui passivi per lo stesso importo di euro 451.320,76.

In memoria il Comune ha specificato che «il residuo della competenza 2021 pari ad euro 451.320,76 contabilizzato al titolo 6 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo

<sup>16</sup> Per l'esattezza è stato osservato che: «L'Ente ha in essere nel 2021 un mutuo cdp per demolizione opere abusive pari a € 451.320,76 [...]. Considerato il rischio di non riscuotere il credito vantato nei confronti del responsabile dell'abuso, la massima attenzione deve essere dedicata alla quantificazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante l'entrata accertata nei confronti degli abusi edilizi. Nel rispetto del principio della prudenza, l'entrata accertata nei confronti degli autori dell'abuso edilizio è accantonata in bilancio nel FCDE per un importo pari almeno al 20% destinata a confluire nel risultato di amministrazione. Nel bilancio degli esercizi successivi è accantonata nel FCDE una quota pari almeno al 20% del residuo attivo sino al momento della restituzione totale dell'anticipazione alla CDP.» (cfr. Relazione dell'Organo di Revisione al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, pag. 32). In sede di integrazione alla predetta Relazione, l'Organo di revisione ha poi aggiunto che «In merito all'anticipazione da parte della CDP spa per demolizione opere abusive, come rappresentato dal Responsabile "fra le poste di bilancio non risultano iscritti crediti nei confronti dei responsabili degli abusi in quanto la definizione dell'iter amministrativo nei confronti degli stessi non è stato completato, così come non è stato definito il procedimento di affidamento degli interventi di demolizione delle opere abusive. Per cui ad oggi non è presente in bilancio alcun residuo attivo derivante da demolizione di opere abusive da accantonare al FCDE"» (cfr. Verbale n. 47 del 10 maggio 2023 avente ad oggetto: "Relazione dell'Organo di Revisione al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 - Integrazione, pag. 5).

*termine da Cassa Depositi e Prestiti – SPA, fa riferimento a diverse posizioni di mutuo concesse da CDP finalizzati alla demolizione di immobili abusivi. Per i mutui concessi è stata esperita una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di demolizione dei predetti immobili abusivi. Ad oggi, per come riferito dal competente ufficio, non è stata richiesta l'erogazione del mutuo atteso che l'operatore economico aggiudicatario della gara ha sollevato che, nelle more della definizione dell'iter contrattuale, vi è stato un aumento dei prezzi delle materie prime tale da compromettere il sinallagma contrattuale ed ha rinunciato all'affidamento. E' in corso la rimodulazione del computo metrico relativo ai lavori da aggiudicare».*

La descritta situazione, se raffrontata al disposto di cui al punto 3.20-ter<sup>17</sup> dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, mostra alcuni profili problematici:

- a) in primo luogo, non è chiaro se e come siano state contabilizzate, al titolo 4, le correlate spese per la restituzione della stessa anticipazione tenuto conto che, al termine dell'esercizio 2021, mentre è presente il residuo attivo correlato alle anticipazioni concesse da CDP, non figura invece alcun residuo passivo alla voce "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" (laddove il richiamato principio contabile dispone che «l'impegno di spesa riguardante il rimborso dell'anticipazione è imputato al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione») e, d'altra

---

<sup>17</sup> Il quale prevede quanto segue: «Le anticipazioni di risorse dal fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all'art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003 sono rimborsate dai Comuni alla CDP S.p.A. entro 60 giorni dall'effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni (art. 1, comma 1 del Decreto MEF 23 luglio 2004).

Pertanto, l'obbligazione giuridica concernente il rimborso dell'anticipazione, che è a carico dei comuni, è esigibile nel medesimo esercizio in cui l'anticipazione è erogata. Conseguentemente, l'impegno di spesa riguardante il rimborso dell'anticipazione è imputato al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione.

L'anticipazione erogata dalla CDP S.p.A, nel presupposto che sia stata già accertata l'entrata nei confronti degli autori degli abusi e impegnata la spesa per l'effettiva demolizione dell'opera abusiva, è registrata come segue:

a) l'entrata derivante dall'anticipazione da parte della CDP S.p.A è accertata nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";

b) la spesa riguardante il rimborso dell'anticipazione alla CDP S.p.A. è impegnata nel titolo 4 della spesa con imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento di cui alla lettera a);

Considerato il rischio di non riscuotere il credito vantato nei confronti del responsabile dell'abuso, la massima attenzione deve essere dedicata alla quantificazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante l'entrata accertata nei confronti degli abusi edilizi. Nel rispetto del principio della prudenza, l'entrata accertata nei confronti degli autori dell'abuso edilizio è accantonata in bilancio nel FCDE per un importo pari almeno al 20% destinata a confluire nel risultato di amministrazione. Nel bilancio degli esercizi successivi è accantonata nel FCDE una quota pari almeno al 20% del residuo attivo sino al momento della restituzione totale dell'anticipazione alla CDP».

parte, il Comune ha restituito non debitamente compilata la tabella 5.1 concernente la composizione delle spese registrate al titolo 4;

- b) in secondo luogo, non è noto il fondamento della spesa contabilizzata alla *MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma 1 Difesa del suolo – Spese in conto capitale*, dal momento che lo stesso Comune ha dichiarato che la definizione dell'iter amministrativo nei confronti dei responsabili non è stato completato, così come non è stato definito il procedimento di affidamento degli interventi di demolizione delle opere abusive.

In sostanza, per un verso non è dimostrato che siano stati contabilizzati tutti i flussi contabili determinati dalla fattispecie in esame e, per altro verso, pare che l'entrata derivante dal ricorso al Fondo sia stata utilizzata direttamente quale fonte di copertura delle spese di demolizione (ciò che non è consentito, stante la natura giuridica di anticipazione di liquidità del predetto mezzo finanziario).

Inoltre, le spese per la demolizione di opera abusive dovrebbero rientrare tra le spese correnti, non tra quelle in conto capitale.

Infatti, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 22/SEZAUT/2020/QMIG), «il comune, ricorrendo all'anticipazione di liquidità in esame, **deve procedere a contabilizzare due flussi contabili:**

- il finanziamento da parte del fondo, composto dall'entrata derivante dall'anticipazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti, accertata nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti", e dalla spesa riguardante il rimborso dell'anticipazione alla stessa Cassa Depositi e Prestiti, impegnata nel titolo 4 della spesa con imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento;

- la realizzazione delle opere demolitorie, fondata sul presupposto che sia "già accertata l'entrata nei confronti degli autori degli abusi e impegnata la spesa per l'effettiva demolizione dell'opera abusiva".

Tale disciplina contabile, in coerenza con la natura giuridica dell'operazione delineata, pone a copertura dell'impegno di spesa per la demolizione dell'opera abusiva l'accertamento dell'entrata a carico degli autori dell'abuso, colloca su un piano separato i rapporti fra ente e Cassa depositi e prestiti e tiene conto del rischio di mancata riscossione delle somme accertate a carico dell'autore

dell'abuso mediante la previsione di un congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità» (enfasi aggiunta).

**Ne deriva la necessità che il Comune renda spiegazioni sulle circostanze evidenziate, con particolare riferimento all'utilizzo del fondo quale mezzo di copertura e al fondamento degli impegni di spesa iscritti, per pari importo (euro 451.320,76), alla MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo - Spese in conto capitale ed ivi risultanti quali residui passivi nel rendiconto per l'esercizio 2022.**

Per quanto concerne il Fondo contenzioso è stato chiesto di fornire «una relazione sul **contenzioso** attualmente pendente, specificando, in maniera schematica, per ciascuna controversia:

- il valore della causa e l'esercizio in cui è sorta;
- la valutazione prognostica degli oneri futuri, con specifica distinzione degli oneri per spese legali, anche in relazione al grado in cui pende il giudizio e alla probabilità di soccombenza;
- la tipologia di copertura finanziaria prevista, dando atto di eventuali impegni e accantonamenti».

Comparando il prospetto del contenzioso pendente ai fini del rendiconto relativo all'esercizio 2022 con quello del contenzioso pendente aggiornato alla data del 29 gennaio 2024, si osserva che, nel primo, alla posizione denominata "INGOGLIA FRANCESCO + 4", risalente al 30 aprile 2012, è stato attribuito un valore pari a euro 520.000,00 e un rischio di soccombenza inferiore al 10% senza accantonare alcuna somma, mentre, nel secondo, alla medesima posizione è stato attribuito un valore pari a euro 1.863.273,00 e un rischio di soccombenza superiore al 51% (a seguito di sentenza sfavorevole della Corte di Appello).

**Ne deriva l'esigenza che il Comune renda chiarimenti in merito a tale circostanza nell'ambito del contraddittorio, anche al fine di verificare eventuali sottostime del Fondo contenzioso quantificato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022.**

Per quanto concerne il Fondo Garanzia Debiti Commerciali (punto 14 dell'ordinanza istruttoria) è stato chiesto di «*indicare l'ammontare dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali nel rendiconto 2021 e rendiconto o preconsuntivo 2022, documentando i calcoli eseguiti per la quantificazione*».

Il Comune ha prodotto una nota del responsabile del III Settore nella quale si attesta solamente che «*Come richiesta al punto 14 dell'ordinanza in oggetto riportato, l'ammontare*

dell'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali nel rendiconto 2021 ammonta ad € 96.500,00 mentre nel rendiconto 2022 ammonta ad € 249.071,62».

Pur avendo indicato l'ammontare del Fondo non sono stati illustrati, come richiesto, i relativi criteri di calcolo.

**Conseguentemente, anche su questo punto il Comune è chiamato a rendere opportuni chiarimenti nell'ambito del contraddittorio.**

Oltre ai punti sopra sollevati, l'esame degli atti impone di verificare la corretta quantificazione anche della parte vincolata del risultato di amministrazione afferente all'anno base del Piano di riequilibrio (2022).

In effetti, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione tratto dal rendiconto di tale esercizio, la parte vincolata è valorizzata in euro 491.585,31, mentre, la determina dirigenziale n. 295 del 31 marzo 2023, stabilisce di *quantificare, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000, i fondi vincolati di cassa giacenti presso la tesoreria comunale alla data del 31/12/2022, determinati in complessivi € 1.190.981,27 come indicato nelle premesse e di seguito sinteticamente riepilogato:*

<i>Entrate soggette al vincolo della destinazione vincolata</i>	<i>Giacenza</i>
<i>Anticipazione di liquidità</i>	€.297.939,44
<i>Dipartimento per le libertà acconto proroga progetto</i>	€.254.289,09
<i>Regione siciliana finanziamento asilo nido</i>	€.25.000,00
<i>Regione siciliana finanziamento asilo nido</i>	€.308.698,53
<i>Ministero progetto PNRR Asilo</i>	€.115.200,00
<i>Ministero progetto PNRR Asilo</i>	€. 59.749,20
<i>Somme residue per danni eventi sismici</i>	€. 17.872,80
<i>Ministero Interno Progetto SPRAR</i>	€. 78.610,38
<i>Regione siciliana contributo abbattimento barriere architettoniche</i>	€ 29.573,78
<i>Regione siciliana Bonus Figlio</i>	€. 4.000,00
	1.190.933,22

L'allegato a/2) contenente l'ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, posto a corredo del rendiconto dell'esercizio 2022, riporta le seguenti voci:

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni eserc. 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni finanziari del fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non restituiti nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				a	b	c	d	e	f	g	(b)=(b)-(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)+(d)-(e)-(f)+(g)
<b>Vincoli derivanti da trasferimenti</b>												
130.04	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLI STATI/ALTRI CONTR. GENERALI		SPESE PER SERVIZI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	0,00	0,00	254.289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	254.289,09	254.289,09
140.02	CONTRIBUTO DALLO STATO - PER LE MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO LEGGE 448/98		Contributo Fondo nazionale di 65/2017	0,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00
230.08	Contributo abbattimento barriere architettoniche		Contributo abbattimento barriere architettoniche	0,00	0,00	29.573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.573,78	29.573,78
1020.16	Progetto Scuola IC Pirandello PNRR		finanziamento scuola IC Pirandello	0,00	0,00	59.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59.749,20	59.749,20
1020.19	finanziamento Asilo Nido Comunale		finanziamento Asilo Nido Comunale	0,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00
<b>Totale Vincoli derivanti da trasferimenti</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.292,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.292,07</b>	<b>477.292,07</b>
<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>												
940.03	RECUPERO SPESE LEGALI - CONCORDO SPESE - SENTENZE ESECUTIVE		RECUPERO SPESE LEGALI DESTINATE ALL'AVVOCATURA COMUNALE	0,00	0,00	14.293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.293,24	14.293,24
<b>Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.293,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.293,24</b>	<b>14.293,24</b>
<b>Totale</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.585,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.585,31</b>	<b>491.585,31</b>

Come si vede, al netto dell'anticipazione di liquidità, tale allegato non comprende i seguenti trasferimenti vincolati citati, invece, nella predetta determina dirigenziale n. 295 del 31 marzo 2023:

Entrate soggette al vincolo della destinazione vincolata	Giacenza
Regione siciliana finanziamento asilo nido	€ 25.000,00
Regione siciliana finanziamento asilo nido	€ 308.698,53
Somme residue per danni eventi sismici	€ 17.872,80
Ministero Interno Progetto SPRAR	€ 78.610,38
Regione siciliana Bonus Figlio	€ 4.000,00

Ai fini della valutazione della quantificazione della Parte vincolata del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2022 si rende necessario, pertanto, che il Comune renda spiegazioni sulla mancata inclusione dei predetti fondi vincolati all'interno dell'allegato a/2 del rendiconto del medesimo esercizio.



### 5.2.2 Debiti fuori bilancio

In ordine all'altra componente della massa passiva (quella riguardante i debiti fuori bilancio) si rammenta che, con l'ordinanza istruttoria, è stato chiesto «di trasmettere:

**28.** *un elenco ricognitivo e di dettaglio dei debiti fuori bilancio rinvenuti e da riconoscere;*

**29.** *i provvedimenti con cui sono stati accettati gli accordi di rateizzazione con creditori che hanno già manifestato il loro assenso.*

*Al fine di chiarire la situazione debitoria dell'ente, effettiva e potenziale, e di far emergere eventuali ulteriori passività non contemplate nel Piano oppure rilevate/maturate nelle more della procedura, si chiede di fornire:*

**30.** *l'attestazione rilasciata da tutti i responsabili di settore circa l'insussistenza o la sussistenza di **debiti fuori bilancio**, alla data di predisposizione del Piano e alla data odierna.*

*Nella seconda ipotesi, è necessario indicare per ciascun debito, a quale delle fattispecie previste dall'art. 194 del TUEL debba essere ascritto, le motivazioni per cui è sorto, il relativo ammontare, gli eventuali avvenuti riconoscimenti, finanziamenti e pagamenti e, in caso contrario, gli eventuali mezzi finanziari individuati dall'ente a copertura. Al fine di ottenere un quadro ricognitivo quanto più preciso possibile, occorre indicare espressamente, per ciascun debito, se lo stesso sia ricompreso o meno nell'ammontare complessivo pari ad euro 3.450.554,37 da ripianare nel PRFP;*

**31.** *l'attestazione rilasciata da tutti i responsabili di settore in merito all'insussistenza o la sussistenza di **passività potenziali** (ulteriori rispetto a quelle sub 30) alla data odierna.*

*Nella seconda ipotesi, è necessario dettagliare, per ciascuna passività potenziale, l'origine, l'ammontare, la stima dei relativi oneri e i mezzi finanziari individuati dall'ente a copertura. Occorre indicare, per ciascuna passività potenziale, l'accantonamento previsto nel preconsuntivo 2022 fino a concorrenza dell'importo pari ad euro 3.553.688,42».*

Con riferimento alla prima richiesta (elenco ricognitivo e di dettaglio dei debiti fuori bilancio rinvenuti e da riconoscere), peraltro già formulata dal competente Ufficio ministeriale, è stato fornito un prospetto (denominato "prospetto debiti fuori bilancio aggiornato 2024") il quale, tuttavia, non risulta pienamente riconciliabile con i dati inseriti nel Piano.

Infatti, come già detto, quest'ultimo documento indica un totale di debiti fuori bilancio da ripianare pari a euro 3.450.554,37, mentre la somma delle posizioni esposte in elenco come

“presenti nel Piano” è pari a euro 3.297.142,21 (ovvero a euro 3.298.612,72 se si considera l’importo specificato nella colonna “Annotazioni” effettivamente inserito nel Piano).

Creditore	Importo	Rateizzato 2023	Rateizzato 2024	Rateizzato 2025	Rateizzato 2026	Annotazioni	Accantonamento al Fondo contenzioso al 31.12.2022
Panelli+ interessi	211.000,00		70.333,33	70.333,33	70.333,33	Presente nel Piano	
Dara Maria Luisa	6.789,06					Presente nel Piano per 7.000,00	
Gaimmarinaro Luca	2.718,42					Presente nel Piano per 7.200,00	
Bonacasa 1	200.000,00					Presente nel Piano	
Conglomerati S.Ninfa	25.000,00					Presente nel Piano	
Vitto ria SPE	19.000,00					Presente nel Piano	
Indelicato Filippo	14.420,62					Presente nel Piano per 14.000,00	
Cassa Edile	17.000,00					Presente nel Piano	
Calabra Maceri	4.500,00					Presente nel Piano	
Banca Sistema	289.000,00	96.333,33	96.333,33	96.333,33		Presente nel Piano	
Ciacchio Giuseppe	15.079,89					Presente nel Piano per 15.000,00	39.479,00
Sciortino Antonia	11.203,54					Presente nel Piano per 9.000,00	4.372,91
La Rosa cata Ido	6.504,29					Presente nel Piano per 7.000,00	
IAGI	325.000,00	162.500,00	162.500,00			Presente nel Piano	287.500,00
Rimborso legale Lipido	6.930,82					Presente nel Piano	
Rimborsolegale Graziano	7.537,00					Presente nel Piano	
Avv. Gulotta Mariella	222,40					Presente nel Piano	
Avv. Cadelo Gabriella	681,50					Presente nel Piano	
Edilcoin	37.024,27					Presente nel Piano per 36.000,00	
Defra	5.989,40					Presente nel Piano per 6.000,00	
ENEL ENERGIA	2.091.541,00	522.885,25	1.045.770,50	522.885,25		Presente nel Piano	
<b>TOTALE PRESENTI NEL PIANO</b>	<b>3.297.142,21</b>					<b>3.298.612,72</b>	
Comune di Petrosino	18.379,00						
Comune di Petrosino	9.000,00						
GRM Costruzioni	3.082,47						
Bandiera Salvatore	42.651,17						19.033,41
Mangiaracina Doris	1.916,40						
Maggio Maria	4.658,37						
Di Benedetto Giuseppe	988,00						
Pisciotta Save rio	14.354,97						19.378,05
Tripoli Giuseppe	9.197,60						9.625,00
Palermo Dorothea	550,00						
Cottone Biagio	12.354,71						
Enel Sole	11.000,00						
Siciliacque Spa	57.266,44						
Siciliacque Spa	386.425,47						
Avv. Faugiana Giuseppina	551,06						
Valenti Anna Maria	498,00						
Palermo Mattia	332,00						
Palermo Mattia	100,00						
Avv. Gulotta Vincenzo	222,40						
Avv. Gulotta Vincenzo	222,40						
<b>TOTALE</b>	<b>3.870.892,67</b>						

Sotto l'aspetto dell'eshaustività, si rileva come tale ricognizione non annoveri tutte le posizioni menzionate nelle attestazioni rilasciate dai responsabili dei settori del Comune (sebbene si tratti, come di seguito illustrato, di discrasie di lieve incidenza).

Il Responsabile del V° Settore, con nota prot. n. 8432 del 20 marzo 2024, ha attestato la sussistenza, a tale data, dei seguenti debiti fuori bilancio:

Fattispecie	Somma da riconoscere come debito fuori bilancio
Sentenza n. 736/16 enunciata dal Tribunale di Marsala per il procedimento n. 2280/14 R.G. promosso dal <b>comune di Petrosino</b>	18.379,00
Sentenza n. 1301/21 enunciata dalla Corte d'Appello di Palermo in ordine al procedimento il procedimento n. 2521/16 R.G. contro il Comune di Petrosino	9.000,00
Riconoscimento del debito f.b. all'Impresa Defra Impianti per lavori realizzati in Somma Urgenza -giusto verbale di affidamento del 10/11/2017	5.989,40
Riconoscimento del debito f.b. all'Impresa Edilcoin per lavori realizzati in Somma Urgenza -giusto verbale di affidamento del 13/09/2017 e successivi ordini di servizio	37.024,27
Dara Maria Luisa- somme derivanti da accordo conciliativo n.08/2021 nel proced. Civ. n. 1033/2020	6.789,06
Bandiera Salvatore-Sentenza n. 848/2018 di rigetto della domanda e conferma del D.I. n. 40/2017	42.651,17
Giammarinaro Luca -"Riconoscimento di Legittimità di debito f.b. derivante da Sentenza n. 658/2022 del Tribunale di Marsala	12.152,07
Atto di pignoramento prot. n. 13561/2023, registrato al ruolo n. R.G.E. 2126/2023. Sig. Giammarinaro Luca.	2.718,42
Riconoscimento debito f.b. derivante da sentenza n. 236/2023 del Tribunale di Marsala , in favore di La Rosa Cataldo	6.504,29
Sentenza n. 125/2021 del Giudice di Pace di Castelvetro di conferma Decreto monitorio n.145/2020 - in favore di GRM - Costruzioni	3.082,47
Sentenza n. 6/2022del Tribunale di Marsala, in favore di Mangiaracina Doris	1.916,40
Sentenza n. 728/2022 del Tribunale di Marsala in favore di Ciccio Giuseppe	15.078,89
Sentenza n. 106/2022 del Tribunale di Marsala in favore di Maggio Maria	4.658,37
Sentenza n. 120/2023 del tribunale di Marsala in favore di Sciortino Antonia	11.203,54
Sentenza n. 201/2023 del Tribunale di Marsala in favore di Di Benedetto Giuseppe	988,00
Sentenza n. 439/2023 del Tribunale di Marsala in favore di Pisciotta Saverio	14.354,97
Sentenza n. 564/2023 del Tribunale di Marsala in favore di Tripoli Giuseppe	9.197,60
Sentenza n.253/19 del Giudice di Pace di Castelvetro in favore di Palermo Dorotea	550,00
Indelicato Filippo +1 -Sentenza n. 392/2023.	14.420,62
Sentenza TAR Palermo N. 172/2023 in favore di Cottone Biagio	12.354,71
Sentenza n.907/21 della Corte d'Appello di Palermo in ordine al procedimento n.982/16 R.G. contro Enel Sole, avverso il decreto n. 1746/2010	11.000,00
Decreto Ingiuntivo n.86/11 R.G. n. 245/11 per pagamento somme derivanti da fatture emesse da Siciliacque S.P.A.	57.266,44
Decreto Ingiuntivo n.865/2018 per pagamento fatture emesse da Siciliacque S.P.A	386.425,47

Tra le posizioni citate in quest'ultimo elenco non risulta ricompresa nell'elencazione generale quella relativa a «Giammarinaro Luca -"Riconoscimento di Legittimità di debito f.b. derivante da Sentenza n. 658/2022 del Tribunale di Marsala» dell'importo di euro 12.152,07.

Il superiore prospetto ricognitivo generale dei debiti fuori bilancio, aggiornato a marzo 2024, evidenzia la rateizzazione di alcune esposizioni debitorie secondo la seguente cadenza temporale:

Creditore	Importo	Rateizzato 2023	Rateizzato 2024	Rateizzato 2025	Rateizzato 2026
Panelli+ interessi	211.000,00		70.333,33	70.333,33	70.333,33
Banca Sistema	289.000,00	96.333,33	96.333,33	96.333,33	
IAGI	325.000,00(*)	162.500,00	162.500,00		
ENEL ENERGIA	2.091.541,00	522.885,25	1.045.770,50	522.885,25	
<b>TOTALE</b>	<b>2.916.541,00</b>	<b>781.718,58</b>	<b>1.374.937,1</b>	<b>689.551,</b>	<b>70.333,3</b>

(\*) Nella nota prot. n. 8336 del 19 marzo 2024, indirizzata al Responsabile dei Servizi Finanziari, il Segretario Generale ha rappresentato la seguente situazione «questo ufficio è stato incaricato di procedere alla definizione di un contenzioso che ha visto soccombente il Comune nei confronti della società IAG srl con la quale è stato sottoscritto un accordo transattivo, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 258 del 25-10-2022 ed avente ad oggetto "Approvazione bozza di scrittura privata per il piano di rientro del debito nei confronti della IAGI srl".

Tale accordo transattivo, dell'importo complessivo di € 407.109,28, si è reso necessario per evitare la grave situazione di liquidità che si era verificata a seguito del pignoramento di tutti i conti correnti sia postali che bancari intestati al Comune ad opera della società IAGI srl.

L'accordo prevedeva il pagamento di n. 3 rate di cui : la prima dell'importo di € 137.020,57 da pagare entro il 30 ottobre 2022, la seconda dell'importo di € 135.044,35, oltre interessi, da pagare entro il 30 giugno 2023 e la terza rata di eguale importo da pagare entro il 30 giugno 2024.

La prima rata dell'importo di € 137.020,57 è stata pagata nei termini convenuti mentre la restante somma di € 270.088,70, oltre interessi, non è stata pagata a seguito della procedura di riequilibrio a cui è ricorso il Comune.

Sebbene trattasi di accordo transattivo si ritiene necessario indicare il restante debito fra quelli fuori bilancio da inserire tra la massa debitoria dell'ente»

Nel Piano il pagamento dei debiti fuori bilancio è invece così articolato:

NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(A)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Debiti e passività da imputare e ripianare nel Piano di riequilibrio	3.450.554,37	1.658.398,62	1.239.270,50	552.885,25				

Dal raffronto delle due programmazioni emergono le seguenti incongruenze:

- secondo il primo prospetto (ossia la ricognizione aggiornata a marzo 2024) nel 2023 avrebbero dovuto essere finanziati debiti per complessivi euro 1.163.790,30 (importo dato dalla somma delle rate ricadenti in tale esercizio, pari a euro 781.718,58, e di tutte le altre posizioni non rateizzate, pari a euro 382.071,72) mentre, in base al Piano, l'importo da finanziare e pagare nel 2023 corrisponde a euro 1.658.398,62.

Allo stesso modo, non coincidono le somme da corrispondere negli esercizi 2024 e 2025;

- il primo prospetto prevede, per la fattispecie denominata “Panelli + interessi”, una rateizzazione la cui ultima frazione (pari a euro 70.333,33) ricade nell’esercizio 2026, mentre il Piano non contempla alcun pagamento dopo il 2025.

La richiesta di produrre «i provvedimenti con cui sono stati accettati gli accordi di rateizzazione con creditori che hanno già manifestato il loro assenso» è rimasta priva di riscontro sicché non vi è modo di verificare se le esposte rateizzazioni siano adeguatamente supportate.

Al riguardo, si rammenta che «La mancata sottoscrizione [...] di un previo idoneo accordo con i creditori interessati costituisce carenza tale da rendere il piano di riequilibrio finanziario del tutto inattendibile, ove si determini il rinvio ad eventi futuri ed incerti della possibilità per l’ente di transigere o di rateizzare le sue passività (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 10/2014/EL)» (Sezione delle Autonomie, linee guida approvate con deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR).

Quanto ai debiti fuori bilancio inseriti nella ricognizione aggiornata ma non presenti nel Piano risulta necessario approfondire le esposizioni di euro 57.266,44 e euro 386.425,47 nei confronti di Siciliacque S.p.A. posto che, secondo quanto ricostruito dal responsabile del V° Settore, si tratta di pretese risalenti rispettivamente al 2011 e al 2018:

- o **Decreto Ingiuntivo n.86/11 R.G. n. 245/11 per pagamento somme derivanti da fatture emesse da Siciliacque S.P.A. Atto di precetto prot. n. 930/2023 promosso da Siciliacque S.P.A. in forza del**

Totale somma da riconoscere di cui all'Atto di precetto prot. n. 930/2023	€ 57.266,44
---	-------------

- o **Decreto Ingiuntivo n.865/2018 per pagamento fatture emesse da Siciliacque S.P.A.-**

Totale somma da riconoscere per pagamento fatture emesse di cui al decreto ingiuntivo	€ 386.425,47
---	--------------

**Il Comune è quindi chiamato in contraddittorio a:**

**a) chiarire la discrasia tra l’importo totale dei debiti fuori bilancio indicato nel Piano (pari a euro 3.450.554,37) e la somma delle posizioni esposte nell’elenco aggiornato al mese di marzo 2024 come “presenti nel Piano” (pari a euro 3.297.142,21, ovvero a euro 3.298.612,72 se si considera l’importo specificato nella colonna “Annotazioni”);**

**b) produrre gli accordi di dilazione/rateizzazione stipulati con i creditori che hanno manifestato il loro assenso e recanti le sottoscrizioni di tutte le parti e dimostrare la coerenza di tali atti con la tempistica di pagamento programmata nel Piano;**

c) specificare quali dei debiti fuori bilancio inclusi nel Piano siano stati sino ad ora riconosciuti e pagati e quali restino da riconoscere e pagare con indicazione delle relative coperture;

d) chiarire le ragioni per le quali non siano state ricomprese nel Piano le seguenti posizioni debitorie (rilevabili al momento della sua redazione in quanto connesse a provvedimenti o atti antecedenti al 2023 e ammontanti complessivamente a euro 565.564,80):

- Comune di Petrosino (euro 18.379,00 + euro 9.000,00);
- Bandiera Salvatore (euro 42.651,17) per la parte non coperta dall'accantonamento al fondo contenzioso di euro 19.033,41;
- Giammarinaro Luca (euro 12.152,07);
- GRM Costruzioni (euro 3.082,47);
- Mangiaracina Doris (euro 1.916,40);
- Maggio Maria (euro 4.658,37);
- Enel Sole (euro 11.000,00);
- Siciliacque S.p.A. (euro 57.266,44 + euro 386.425,47)<sup>18</sup>.

e) specificare quali dei debiti fuori bilancio non inclusi nel Piano elencati alla precedente lett. d) siano stati riconosciuti e pagati e quali restino da riconoscere e pagare con indicazione delle relative coperture.

### **5.2.3 Ulteriori fattori di possibile sottodimensionamento della massa passiva**

Con l'ordinanza istruttoria n. 362/2023/PRSP del 19 dicembre 2023 è stato chiesto, tra l'altro, di:

a) «comunicare, per i residui attivi di maggiore importo e con maggiore anzianità (ante 2018), i titoli giuridici e/o gli atti interruttivi che ne giustificano il mantenimento» (punto n. 26);

b) di «produrre l'attestazione del tesoriere relativa alla presenza/assenza di pignoramenti alla data attuale e, in caso affermativo, di indicare, in ciascun caso, le sottostanti motivazioni, il relativo ammontare, l'eventuale riconoscimento, finanziamento e pagamento del debito o, quantomeno, di indicare i mezzi finanziari individuati dall'ente a copertura» (punto n. 12).

---

<sup>18</sup> Dal prospetto illustrativo del contenzioso pendente e degli accantonamenti effettuati al relativo Fondo al 31 dicembre 2022, risulta che, per la vertenza derivante dal decreto ingiuntivo n. 865/2018, sono stati accantonati euro 189.892,42.

La richiesta sub a) è rimasta inevasa.

Quanto al punto successivo, il Comune ha allegato la comunicazione del tesoriere, datata 12 febbraio 2024, attestante che «*alla data del 9 febbraio 2024, a fronte di un importo complessivo per pignoramenti pari ad euro 1.208.532,57 gli importi riservati ammontano ad euro 1.160.682,50 con un importo ancora da riservare pari ad euro 47.850,07*» e ha specificato in memoria che «*in seguito alla richiesta avanzata al tesoriere, e viste le risultanze prodotte dallo stesso si è provveduto a richiedere alla Cancelleria del Tribunale di Marsala, idonea certificazione di estinzione o di non iscrizione a ruolo degli atti di pignoramento che non hanno avuto seguito e per i quali il tesoriere ha comunque disposto un vincolo sulla disponibilità di cassa. Da controllo dell'elenco prodotto dal tesoriere con la certificazione rilasciata dal Tribunale la quasi totalità delle somme riservate dovrà essere resa libera.*

*Alla data odierna il tesoriere non ha ancora provveduto a svincolare le relative disponibilità».*

**Al riguardo, sarebbe quindi opportuno che il Comune, oltre a riscontrare la richiesta sub a), fornisca la certificazione rilasciata dal Tribunale di Marsala citata nella nota di riscontro (ma non allegata alla stessa) e precisasse (dandone adeguata dimostrazione) se le fattispecie debitorie da cui sono scaturiti i pignoramenti siano state tenute in considerazione nella determinazione della massa passiva del Piano e quali siano, in ogni caso, le relative coperture.**

### **5.3. Contenuti essenziali della manovra di risanamento**

Il Comune, oltre al ricorso al Fondo di rotazione, ha programmato alcune azioni finalizzate, da un lato, all'accrescimento delle entrate e, dall'altro, al contenimento della spesa.

In sintesi, i contenuti della manovra di risanamento sono esposti nei seguenti passaggi del Piano:

- pagg. 54-55: «*Con maggior dettaglio, le misure individuate per il ripiano del disavanzo e per il riequilibrio economico-finanziario per la durata del piano in termini di **incremento delle entrate sono le seguenti:***

- *Aumento del gettito stimato IMU derivante dall'approvazione delle aliquote d'imposta ai livelli massimi previsti nonché attraverso l'affidamento a terzi dell'attività di incrocio di diverse banche*

*dati al fine di recuperare fasce di evasione totale. L'aumento del gettito avrebbe come conseguenza anche la riduzione anno degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità;*

- Riduzione del FCDE attraverso la modifica dei regolamenti comunali, per il Servizio idrico Integrato si stabilirà la data dell'acconto e del saldo, anticipandole il più possibile e per la TARI la prima scadenza sarà a marzo di ogni anno, con approvazione del relativo piano entro dicembre dell'anno precedente;*
- Aumento delle entrate derivanti dall'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, attraverso l'approvazione di un nuovo regolamento che amplia i mq di spazi pubblicitari. Affidamento in concessione a società abilitata che possa meglio controllare il territorio e le attività connesse con l'imposta;*
- Riduzione della spesa di cui ai macro aggregati 3 e 4 per un ammontare complessivo nel quinquennio successivo al 2023 di € 422.515,90*
- Riduzione del costo degli organi politici per un ammontare complessivo nel quinquennio successivo al 2023 di € 50.000,00;*
- Revisione della spesa del personale nel triennio 2023/2026 in misura pari ai pensionamenti programmati, prevedendo il blocco del turn over. Tale blocco porta ad un risparmio di spesa di circa 200.000,00.*

***Altre misure adottate** sul fronte delle entrate sono le seguenti:*

- 1. Alienazioni di immobili non strettamente necessari ai fini istituzionali;*
- 2. Aumento dei proventi derivanti dai fitti attivi delle case popolari;*
- 3. Aumento del gettito derivante dai canoni degli impianti sportivi e dei beni confiscati alla criminalità organizzata»;*

*- pag. 57: «Si premette che il Comune di Campobello di Mazara gestisce oltre al servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani anche il servizio idrico con grosse difficoltà nella gestione dei relativi servizi e soprattutto nella riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali.*

*Le misure di riequilibrio economico finanziario possono così sintetizzarsi:*

- a) Recupero dell'evasione relativamente ai tributi locali che riguardano l'IMU, la TARI, la TASI (per gli anni ancora accertabili), il Canone unico patrimoniale;*
- b) Accelerazione nella capacità di riscossione con riferimento alla riscossione non solo delle entrate tributarie IMU e TARI ma specialmente quella che riguarda i servizi idrico;*



c) Alienazione di immobili comunali nel corso dell'anno 2023 che determinerà un incasso di circa 559.000,00 euro che permetterà il ripiano di una quota consistente del disavanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2021;

d) Revisione della spesa corrente.

Si precisa, infine, che il Comune ha ancora dei margini di miglioramento delle entrate proprie con possibilità di adeguare le aliquote IMU, COSAP ed Addizionale comunale IRPEF relativamente alla fascia di esenzione.

Gli aumenti di gettito previsto per i suddetti tributi, sviluppati attraverso l'ausilio del portale del federalismo fiscale ed attraverso l'ausilio del gestionale in uso all'ufficio tributi di cui si allegano prospetti di calcolo. Le previsioni tengono conto anche degli incassi effettivi alla data di redazione del Piano e dell'attività svolta dalla società di recupero crediti alla quale è stata affidata l'attività di riscossione coattiva dei tributi da dicembre 2022.

Tali operazioni vengono illustrate nel presente piano di riequilibrio ed in dettaglio:

1. IMU € 600.000,00;
2. Addizionale comunale IRPEF € 100.000,00
3. CUP ed imposta di soggiorno €. 100.000,00

Per l'attività di recupero evasione, gli importi sono stati stimati ed inseriti in previsione, in funzione degli incassi registrati nell'anno 2022 ed alla data di redazione del piano. In dettaglio

1. IMU € 200.000,00
2. TARI € 170.000,00
3. TASI € 80.000,00
4. CUP ed Imp. Di soggiorno €. 50.000,00

Relativamente alle previsioni di cui al titolo I dell'entrata si evidenzia che lo stesso riporta un incremento rispetto all'anno precedente di € 200.000,00 relativamente alla TARI per un presunto adeguamento delle tariffe in funzione del PEF in corso di predisposizione».

Una prima rappresentazione degli effetti della manovra (sebbene parziale, in quanto temporalmente limitata agli esercizi dal 2023 al 2028) è contenuta a pag. 24 della Relazione esplicativa a corredo del Piano:

Cronoprogramma di rientro dell'intero disavanzo di amministrazione dell'ente									
NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO AL 31/12/2023	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO AL 31/12/2022 PER CONSUMATIVO	BIFANCO ESERCIZIO (€)						
			Bilancio 2023	Bilancio 2024	Bilancio 2025	Bilancio 2026	Bilancio 2027	Bilancio 2028	
Disavanzo da piano di riequilibrio pluriennale	9.407.482,28	2.017.617,96	881.252,81	881.252,81	881.252,81	881.252,81	881.252,81	881.252,81	
Debiti e passività da riportare al piano di riequilibrio	8.430.934,87		1.638.898,83	1.289.270,30	952.809,29				
Disavanzo derivante dal riaccomodamento straordinario dei redditi	9.089.295,80 €		229.832,00	229.832,00	229.832,00	229.832,00	229.832,00	229.832,00	
Disavanzo da FCR	€ 8.089.720,00		220.680,00	220.680,00	220.680,00	220.680,00	220.680,00	220.680,00	
Disavanzo da costituzione FAL ex DL n.10/2019	151.869,96 €		18.980,87	18.980,87	18.980,87	18.980,87	18.980,87	18.980,87	
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPANARE</b>	<b>22.998.243,19</b>	<b>2.017.617,96</b>	<b>2.908.824,03</b>	<b>2.289.793,80</b>	<b>1.404.610,66</b>	<b>850.529,40</b>	<b>850.529,40</b>	<b>850.529,40</b>	
			<b>Totale</b>	<b>2.870.390,09 €</b>	<b>1.951.672,14 €</b>	<b>1.513.775,88 €</b>	<b>1.520.845,90 €</b>	<b>1.556.188,61 €</b>	<b>1.484.503,18 €</b>
			Differenza da coprire con fondo di rotazione	108.558,86 €	108.129,76 €	110.869,29 €	609.820,50 €	705.669,21 €	609.977,78 €

FONTI DI COPERTURA DEL DISAVANZO						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Fondo di rotazione	3.438.900,00 €					
quote capitale cdp	431.326,24 €	431.326,24 €				
Vendite immobili	559.000,00 €					
ARSti	50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Recupero evasione	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Leva fiscale IMU e Cosap	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Riduzione spesa mac 3	- €	75.478,18 €	75.478,18 €	75.478,18 €	75.478,18 €	75.478,18 €
Riduzione spesa mac 4		9.025,00 €	9.025,00 €	9.025,00 €	9.025,00 €	9.025,00 €
Riduzione spesa personale art. 15 c. 5 ccnl		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Riduzione spesa organi politici		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Riduzione spesa del personale per pensionamenti	30.063,85 €	35.842,72 €	29.272,70 €	35.842,72 €	71.685,43 €	
<b>Totale risorse senza fondo di rotazione</b>	<b>2.370.390,09 €</b>	<b>1.951.672,14 €</b>	<b>1.513.775,88 €</b>	<b>1.520.345,90 €</b>	<b>1.556.188,61 €</b>	<b>1.484.503,18 €</b>

Successivamente, in fase istruttoria, è stato restituito il seguente prospetto di sintesi (denominato "prospetto fonti-impieghi"), volto a illustrare gli effetti finanziari delle misure programmate e il relativo impatto annuale in termini di recupero delle passività senza, tuttavia, apportare, come sollecitato nella predetta richiesta istruttoria, alcuna integrazione o modifica rispetto a quanto precompilato dalla Sezione sulla base dei documenti e dei dati disponibili.

Tabella 7																					
descrizione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTALI
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale																					
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale pre consuntivo 2022	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	381.252,51	7.625.050,20
Debiti ritorsivi emersi dopo il 31-12-2021	1.658.398,62	1.239.270,50	552.885,25																		3.450.554,37
Disavanzo da riaccertamento	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	229.812,02	4.596.240,40
Disavanzo da FCDE	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	220.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866.240,03
Disavanzo da FAL	18.980,87	18.980,87	18.980,87	18.980,87	18.980,87	18.980,87	18.980,87	18.980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.846,96
<b>Totale impieghi (A)</b>	<b>2.508.924,02</b>	<b>2.089.795,90</b>	<b>1.403.410,65</b>	<b>850.525,40</b>	<b>850.525,40</b>	<b>850.525,40</b>	<b>850.525,40</b>	<b>850.525,40</b>	<b>831.544,53</b>	<b>831.544,53</b>	<b>831.544,53</b>	<b>831.544,53</b>	<b>831.544,53</b>	<b>611.064,53</b>	<b>611.064,53</b>	<b>611.064,53</b>	<b>611.064,53</b>	<b>611.064,53</b>	<b>611.064,53</b>	<b>611.064,53</b>	<b>18.689.931,96</b>
descrizione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTALI
Incremento IMU	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	12.000.000,00
Incremento Addizionale IRPEF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00
Incremento CUP	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00
Recupero evasione IMU	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	76.046,01	1.520.920,20
Recupero evasione TARI	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	82.889,02	1.657.780,40
Recupero evasione TASI	37.549,30	37.549,30	37.549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.647,90
Recupero evasione CUP e imposta di soggiorno	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00
Alienazioni immobiliari	559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00
Canoni di locazione beni confiscati alla mafia	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.570.000,00
Variazione spesa - macroaggregato 103	0,00	75.478,18	75.478,18	75.478,18	75.478,18	75.478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.390,90
Variazione spesa - macroaggregato 104		9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00															45.125,00
Riduzione di cui all'art. 243 bis, comma 9 del TUEL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00															50.000,00
Riduzione spese amministratori		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00															50.000,00
Riduzione spesa personale	30.063,85	35.842,72	29.272,70	35.842,72	71.685,43																202.707,42
Rinegoziazione muti Cassa DD.FP.	431.326,24	431.326,24																			862.652,48
<b>Totale risorse (B)</b>	<b>2.116.874,42</b>	<b>1.698.156,47</b>	<b>1.260.260,21</b>	<b>1.229.280,93</b>	<b>1.265.123,64</b>	<b>1.193.438,21</b>	<b>1.088.935,03</b>	<b>1.088.935,03</b>	<b>1.088.935,03</b>	<b>1.088.935,03</b>	<b>1.088.935,03</b>	<b>1.088.935,03</b>	<b>1.088.935,03</b>	<b>1.088.935,03</b>	<b>1.088.935,03</b>	<b>1.088.935,03</b>	<b>1.088.935,03</b>	<b>1.088.935,03</b>	<b>1.088.935,03</b>	<b>1.088.935,03</b>	<b>24.008.224,30</b>
<b>Margine di contribuzione (A-B)</b>																					

## 5.4 Entrate

### 5.4.1 Incrementi di gettito da adeguamento delle aliquote IMU, COSAP ed Addizionale comunale IRPEF

Come sopra riportato, il Piano prospetta aumenti di gettito in relazione a determinati tributi.

In particolare:

- relativamente all'**IMU** l'ente ha previsto un incremento del gettito pari ad euro 600.000,00 per tutte le annualità del PRFP (PRFP pagg. 54 e 57 - Relazione esplicativa pag. 13);
- relativamente all'**Addizionale comunale all'IRPEF** l'ente ha previsto un incremento del gettito pari ad euro 100.000,00 per tutte le annualità del PRFP (PRFP pagg. 54 e 57 - Relazione esplicativa pag. 13);
- relativamente al **CUP** e all'**imposta di soggiorno** l'ente ha previsto un incremento del gettito complessivamente pari ad euro 100.000,00 per tutte le annualità del PRFP (PRFP pagg. 54 e 57 - Relazione esplicativa pag. 13).

Per tutte le entrate sopra elencate, l'ente non ha indicato il valore assunto come base di riferimento per il calcolo **dell'incremento**.

Pertanto, con l'ordinanza istruttoria sono state chieste integrazioni e la compilazione di apposite tabelle.

Il Comune ha precisato, in memoria, che «Per l'IMU l'anno utilizzato a raffronto è stato il 2022 per quanto attiene alla verifica del maggior gettito derivante dall'aumento di aliquota per i terreni agricoli, mentre per le altre fattispecie si è preso a riferimento l'anno 2021.

*Per l'addizionale comunale IRPEF l'anno di riferimento è stato l'anno 2020, ultimo disponibile sul portale del federalismo fiscale.*

*Per quanto attiene al CUP ed all'imposta di soggiorno ci si è rifatti alle attività di censimento condotte dalla società cui è stato affidato in concessione il servizio di gestione dei suddetti tributi».*

Tali affermazioni sono state accompagnate con alcuni prospetti esplicativi delle stime effettuate.

Le tabelle allegate all'ordinanza istruttoria, per contro, sono state restituite sostanzialmente non compilate.

Al fine di valutare la congruità delle proiezioni adottate dal Comune sono stati approfonditi gli andamenti assunti dai suddetti cespiti di entrata nell'ultimo triennio sulla base dei documenti a disposizione.

Per l'IMU, tra il 2021 (delibera consiliare n. 55 del 31 luglio 2021) e il 2022 (delibera consiliare n. 55 del 24 agosto 2022), le aliquote sono variate in relazione alle seguenti fattispecie:

- *“fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10”* (la cui aliquota è passata dal 9,6 al 10,6 per mille);
- *“fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti”* (la cui aliquota è passata dal 10,00 al 10,60 per mille);
- *“aree fabbricabili”* (la cui aliquota è passata dal 10,00 al 10,6 per mille).

A fronte di tali modifiche, gli accertamenti sono passati da euro 3.400.000,00 nel 2021 a euro 3.500.000,00 nel 2022 (con un incremento pari a euro 100.000,00).

Per il 2023, con delibera consiliare n. 51 del 31 maggio 2023, sono state ulteriormente aumentate le aliquote relative alle casistiche sottostanti:

- *“abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze”* (la cui aliquota è passata dal 5 al 6 per mille);
- *“terreni agricoli”* (la cui aliquota è passata dal 7,6 al 10,6 per mille).

L'aumento di gettito che sarebbe stato plausibile attendersi in una certa misura da dette variazioni di aliquote (quantificato in memoria, per il solo mutamento di tassazione dei terreni agricoli, in euro 350.000,00) non pare essersi verificato, posto che, secondo i dati da preconsuntivo trasmessi dal Comune, gli accertamenti a titolo di IMU ordinaria ammonterebbero, per il 2023, a euro 3.400.000,00 (importo addirittura inferiore a quello del 2022).

In sintesi, per l'IMU risulta la seguente situazione:

Esercizio	Aliquote	Accertamenti(*)
2021	1) abitazione principale (escluse cat.A01, A08, A09, e relative pertinenze: C02, C06, C07), esente; 2) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille detrazione € 200,00; 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille; 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille; 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 per mille; 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,00 per mille; 7) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille; 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,00 per mille.	Euro 3.400.000,00
2022	1) Abitazione principale (escluse cat. A01, A08, A09, e relative pertinenze: C02, C06, C07), esente; 2) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille detrazione € 200,00; 3) Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille; 4) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille; 5) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille; 6) Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille; 7) Terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille; 8) Aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille	Euro 3.500.000,00
2023	1) Abitazione principale (escluse cat. A01, A08, A09, e relative pertinenze: C02, C06, C07), esente; 2) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille detrazione € 200,00; 3) Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille; 4) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille; 5) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille; 6) Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille; 7) Terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille; 8) Aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille	Euro 3.400.000,00

(\*) dati tratti dai rendiconti relativi agli esercizi 2021 e 2022 – voce E.1.01.01.06.001 e dalla tabella trasmessa dal Comune in riscontro all'ordinanza istruttoria.

In ordine **all'Addizionale comunale all'IRPEF**, il Comune ha rappresentato in memoria che *«Il gettito dell'addizionale IRPEF è stato calcolato [...] in previsione di una modifica della fascia di esenzione da € 10.000,00 ad € 8.174,00. Tale proiezione mette in evidenza un maggior gettito rispetto all'attuale di circa €. 100.000,00».*

Dal compendio documentale agli atti risulta che, in ciascuno degli esercizi 2020 (assunto come base di calcolo), 2021 e 2022, sono stati effettuati, a tale titolo, accertamenti per euro 550.000,00 mentre, nell'esercizio 2023, sulla base dei dati da preconsuntivo trasmessi dal Comune, il volume degli accertamenti dovrebbe essere pari, invece, a euro 591.550,97 (con un incremento di euro 41.550,97 in luogo dei 100.000,00 euro preventivati) ovvero a euro 580.000,00 (considerando il dato

riportato nel documento *“Preconsuntivo entrate 2023”*, allegato alla Memoria prot. n. 8660 del 21 marzo 2024, capitolo 45.00).

Non constano, tuttavia, atti di modifica della fascia di esenzione.

In ordine al **CUP** e **all'imposta di soggiorno**, da cui dovrebbe scaturire un incremento del gettito complessivamente pari ad euro 100.000,00 per tutte le annualità del PRFP, il Comune ha affermato che *«Per il raggiungimento della previsione di gettito del CUP e dell'imposta di soggiorno si fa riferimento all'affidamento entro il primo semestre dell'anno, a soggetto esterno che attraverso un'azione di controllo capillare del territorio possa portare ad migliore attività di riscossione»*.

Con delibera di Giunta municipale n. 157 del 11 luglio 2023 sono state approvate le tariffe del Canone Patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, a decorrere dal 01 gennaio 2023.

Posto che all'interno della tabella relativa alle entrate proprie trasmessa dal Comune non è stato indicato alcun importo alla voce *“CUP”*, dall'analisi della stessa risulta comunque che, per l'esercizio 2023, gli accertamenti a titolo di COSAP/TOSAP sarebbero pari a euro 41.037,43 (a fronte di euro 52.182,98 nell'esercizio precedente), mentre gli accertamenti a titolo di imposta di soggiorno ammonterebbero a euro 29.475,80 (a fronte di euro 20.092,50 nell'esercizio precedente), con un andamento che appare, dunque, di gran lunga inferiore alle aspettative.

Dal documento *“Preconsuntivo entrate 2023”*, allegato alla memoria prot. n. 8660 del 21 marzo 2024, risultano, inoltre, accertamenti pari a euro 10.086,00 a titolo di imposta comunale sulla pubblicità.

**In riferimento a quanto sopra descritto, si chiede di adempiere alla richiesta formulata al punto d.1) dell'ordinanza istruttoria procedendo alla compilazione dei campi in grigio della tabella n. 6 del file excel allegato alla stessa ordinanza istruttoria, specificando per ciascuna entrata:**

- **l'incremento stimato rispetto all'anno base;**
- **l'importo delle riscossioni dell'annualità assunta come base di riferimento con indicazione del capitolo e del *Codice voce del Piano dei conti finanziario***

in cui sono state contabilizzate le riscossioni, rispetto alle quali calcolare l'incremento;

- l'importo delle riscossioni dell'esercizio 2023 con indicazione del capitolo e del *Codice voce del Piano dei conti finanziario* in cui sono state contabilizzate.

Il Comune dovrebbe inoltre chiarire, in contraddittorio:

a) con riferimento all'IMU, le ragioni per le quali, nonostante gli aumenti di aliquote stabiliti con la delibera consiliare n. 51 del 31 maggio 2023, stando alle risultanze del preconsuntivo, il volume di accertamenti dovrebbe attestarsi, nell'esercizio 2023, a un importo (euro 3.400.000,00) inferiore a quello dell'esercizio precedente (euro 3.500.000,00), fornendo all'uopo eventuali dati aggiornati nonché ogni altro elemento utile ai fini della valutazione di congruità delle proiezioni inserite nel Piano;

b) in relazione all'Addizionale comunale all'IRPEF, i presupposti giuridici della prevista *"modifica della fascia di esenzione da € 10.000,00 ad € 8.174,00"*, specificando se la stessa sia stata effettivamente adottata (allegando documentazione a comprova), considerato che la delibera consiliare n. 66 del 7 agosto 2023, con cui sono state fissate le aliquote del tributo in esame per l'esercizio 2023, dispone, come gli analoghi provvedimenti adottati per gli esercizi 2021 e 2022 (n. 26 del 29 aprile 2021 e n. 38 del 30 maggio 2022), *«di confermare per l'anno 2023, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2023 nella misura dello 0,8%; 2) Di confermare anche per l'anno 2023 che l'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non è dovuta se al reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, concorrono soltanto redditi da pensione non superiore a € 7.500,00 ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze»*. Poiché l'assetto del 2023 è uguale a quello dei precedenti esercizi 2021 e 2022, andrebbero altresì rese delucidazioni sui presupposti dei maggiori accertamenti effettuati nell'esercizio 2023 rammentando che, ai sensi del punto 3.7.5 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 *«Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un*



*importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo è stimato sulla base di una valutazione prudenziale [...]. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale»;*

**c) in merito al CUP e all'imposta di soggiorno, le motivazioni sottostanti alla mancata realizzazione, nell'esercizio 2023, dell'incremento di gettito stimato fornendo all'uopo eventuali dati aggiornati nonché ogni altro elemento utile ai fini della valutazione di congruità delle proiezioni inserite nel Piano.**

#### **5.4.2 Recupero evasione IMU, TARI, TASI, CUP e Imposta di soggiorno**

In tema di entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione, il Comune ha precisato nel Piano che «gli importi sono stati stimati e inseriti in previsione, in funzione degli incassi registrati nell'anno 2022 ed alla data di redazione del piano. In dettaglio

1. IMU € 200.000,00

2. TARI € 170.000,00

3. TASI € 80.000,00

4. CUP ed Imp. Di soggiorno €. 50.000,00» (cfr. PRFP pag. 57- Relazione esplicativa pag.14).

Con la predetta ordinanza istruttoria n. 362/2023/PRSP del 19 dicembre 2023 sono state chieste delucidazioni al fine di comprendere se gli importi indicati si

riferissero a incrementi rispetto ai livelli dell'anno base (2022) ovvero agli incassi complessivamente stimati per ciascuna annualità del PRFP con invito a precisare, per ciascun tributo, il capitolo e il *Codice voce del Piano dei conti finanziario* utilizzati per contabilizzare le riscossioni degli esercizi 2022 e 2023.

Come già evidenziato in sede istruttoria parrebbe che, ad eccezione del gettito relativo al cespite "*CUP ed Imp. Di Soggiorno*", tali valori corrispondano agli incassi complessivi e non agli incrementi netti.

Il Comune, pur non avendo riscontrato in modo puntuale le richieste istruttorie formulate dalla Sezione, ha comunque riferito quanto segue: *«Con determinazione n 1329 del 07/12/2022, è stato perfezionato l'affidamento delle attività di riscossione coattiva ad una società iscritta all'albo dei concessionari della riscossione, la quale ha iniziato la prima fase della notifica delle ingiunzioni fiscali, riducendo i tempi di recupero rispetto all'agenzia delle entrate riscossioni. Lo scopo è quello di rendere più efficace la riscossione del coattivo rispetto alle percentuali registrate dall'agenzia di riscossione negli ultimi 3 anni;*

*Premesso che alla suddetta società è stato affidato il recupero coattivo dei tributi IMU, TARI E TASI, relativamente ai provvedimenti di accertamento notificati e relativi all'anno d'imposta 2014. Ad oggi gli incassi registrati, in seguito alla notifica dell'ingiunzione di pagamento, ammontano a complessivi € 152.843,43.*

*Alla società è stata trasmessa apposita direttiva per procedere al passaggio successivo previsto dalla vigente normativa in materia di riscossione coattiva. Ad oggi sono state completate le attività propedeutiche e entro la fine del corrente mese gli atti saranno oggetto di notifica ai contribuenti non in regola con i pagamenti dell'ingiunzione notificata.*

*L'ufficio tributi, con l'ausilio della società che fornisce il gestionale informatico per la gestione dei tributi IMU, TARI e TASI ha provveduto all'analisi delle posizioni tributarie di tutti i contribuenti, attraverso l'incrocio e l'analisi di diverse banche dati (Agenzia del Territorio per i dati catastali, Agenzia delle entrate per i passaggi di proprietà degli immobili, e per le denunce di successione, Anagrafe comunale per le verifiche delle residenze, etc.). Tale attività di controllo ha portato all'emissione nel corso dell'anno 2023 di:*

- N. 3309 provvedimenti di accertamento IMU per complessivi € 2.112.267,00 relativamente all'anno d'imposta 2018;
- N. 3619 provvedimenti di accertamento IMU per complessivi € 2.225.435,00 relativamente all'anno d'imposta 2019;
- N. 2232 provvedimenti di accertamento TASI per complessivi € 363.566,00 relativamente all'anno d'imposta 2018;
- N. 2401 provvedimenti di accertamento TASI per complessivi € 370.795,00 relativamente all'anno d'imposta 2019;
- N. 3186 provvedimenti di accertamento TARI per complessivi € 1.866.370,00 relativamente all'anno d'imposta 2019;
- N. 2768 provvedimenti di accertamento TARI per complessivi € 1.297.084,00 relativamente all'anno d'imposta 2020;

*Si allegano i riepiloghi estratti dal gestionale dei tributi in merito a quanto sopra descritto.*

*In seguito a tale attività, la cui definizione, comunque è avvenuta in prossimità della fine dell'anno 2023, sono stati registrati alla data del 29/02/2024, data di ultima acquisizione dei versamenti dall'Agenzia delle entrate, incassi per complessivi € **146.636,86**.*

*Sempre alla data del 29/02/2024, in seguito all'attività di controllo delle posizioni tributarie dei contribuenti eseguita negli anni precedenti sono stati incassati € **382.414,91**.*

*Nel corso dell'anno 2023 con deliberazione consiliare n. 68 del 07/08/2023 è stato approvato un Regolamento disciplinante la possibilità di concedere la rateizzazione delle posizioni debitorie maturate al 31/12/2022 relativamente ai tributi comunali ed alle altre entrate patrimoniali; l'applicazione di tale Regolamento ha consentito di gestire diverse richieste di rateizzazione avanzate dai contribuenti, sia in ordine a provvedimenti già notificati dall'ufficio, sia in ordine alla regolarizzazione di inadempienze non ancora riscontrate dall'ufficio.*

*Tale attività ha portato ad incassare nel corso dell'anno 2023 complessivi € **156.361,44**, definendo posizioni tributarie per complessivi € 850.154,94.*

*In funzione delle rate di cui alle suddette rateizzazioni, scadenti nel corso dell'anno 2024, sono stati incassati dal 01/01/2024 al 29/02/2024 € **98.310,51** con una previsione d'incasso per i restanti mesi dell'anno di € 450.000,00 circa.*

*Si evidenzia altresì che con deliberazione di Giunta Municipale n. 72 del 30/03/2021, è stato previsto il principio della compensazione delle posizioni creditorie/debitorie fra Ente e contribuenti, così nell'emissione dei mandati di pagamento in favore di fornitori ed altri soggetti e, che da una verifica in ordine all'applicazione del suddetto principio con l'ufficio tributi, è emerso che nel corso dell'anno è stata recuperata la somma complessiva di €.*

**260.422,23.**

*In data 23/01/2023, con deliberazione consiliare n. 9 è stato approvato dal Consiglio Comunale un Regolamento disciplinante le misure preventive per il contrasto all'evasione tributaria; tale regolamento subordina il rilascio di autorizzazioni amministrative all'esercizio di attività commerciale ad una preventiva verifica della regolarità tributaria del soggetto richiedente l'autorizzazione.*

*Inoltre per le autorizzazioni già rilasciate, è stata prevista una verifica della posizione tributaria dell'intestatario e nel caso di irregolarità, previo invito a regolarizzare, è previsto l'emissione dell'ordinanza di sospensione e/o chiusura dell'attività commerciale.*

*Negli ultimi mesi dell'anno, il competente ufficio, su segnalazione dell'ufficio tributi, ha provveduto a notificare diversi avvisi di procedimenti di sospensione delle attività commerciali risultate inadempienti agli obblighi tributari; l'emissione di tali provvedimenti ha spronato diversi contribuenti a regolarizzare la propria posizione contribuendo a generare gli incassi sopra descritti.*

*In merito ai tributi minori (COSAP ed Imposta di soggiorno), nel corso dell'anno 2023, la gestione dei tributi è stata affidata in concessione ad una società privata, iscritta all'albo dei concessionari.*

*Le risultanze di tale gestione sono in corso di evoluzione.*

*Riepilogando l'ente nel corso dell'anno 2023, ha posto in essere attività mirata ad accorciare i tempi di emissione degli avvisi di accertamento anticipando i tempi di controllo delle posizioni tributarie, ha implementato le attività di incrocio dati da diverse banche dati, ha posto in campo regolamenti miranti a prevenire fenomeni di evasione tributaria, a definire in via agevolata la regolarizzazione delle inadempienze tributarie e ad applicare l'istituto della compensazione tra posizioni creditorie e debitorie nei confronti dell'Ente.*

Inoltre per superare le criticità derivante da un ormai cronico sottodimensionamento della dotazione di personale assegnato all'ufficio tributi, ha deciso di esternalizzare con affidamento in concessione a società abilitata che possa meglio controllare il territorio e le attività connesse con l'imposta la gestione dei tributi cosiddetti minori.

L'insieme di tali attività di contrasto all'evasione ha permesso di incassare nell'anno 2023, relativamente ai tributi principali (IMU, TARI e TASI), complessivamente € 1.098.678,87».

Dai dati esposti nella tabella relativa alle "entrate proprie", compilata e trasmessa dal Comune, si evince che, per l'esercizio 2023, sulla base del preconsuntivo:

- a) gli accertamenti a titolo di "IMU a seguito di attività di verifica e controllo" ammontano a euro 325.000,00;
- b) gli accertamenti a titolo di "TASI a seguito di attività di verifica e controllo" ammontano a euro 120.000,00;
- c) gli accertamenti a titolo di "TARI a seguito di attività di verifica e controllo" ammontano a euro 175.000,00;
- d) gli accertamenti a titolo di "COSAP a seguito di attività di verifica e controllo" e "Imposta di soggiorno a seguito di attività di verifica e controllo" sono pari a zero.

Si tratta di importi diversi e ampiamente inferiori rispetto a quelli esposti dal Comune nella propria memoria.

Inoltre, dal documento denominato "preconsuntivo entrate 2023", allegato alla Memoria prot. n. 8660 del 21 marzo 2024, emergono per tutti i suddetti cespiti valori pari a zero, come di seguito schematizzato.

Tributo	Capitolo	Memoria prot. n. 8660 del 21 marzo 2024	Tabella relativa alle "entrate proprie" trasmessa dal Comune con successiva nota prot. n. 11799 del 23 aprile 2024	"Preconsuntivo entrate 2023" allegato alla Memoria prot. n. 8660 del 21 marzo 2024
IMU	10.01	4.337.702,00	325.000,00	0,00
TASI	20.01	734.361,00	120.000,00	0,00
TARI	70.01	3.163.454,00	175.000,00	0,00
CUP e Imposta di soggiorno	60.00, 60.01, 30.00 e 121.00	0,00	0,00	0,00

Alla luce di quanto sopra rilevato, il Comune dovrebbe chiarire, in contraddittorio:

a) le ragioni per le quali i volumi degli accertamenti derivanti dall'attività di contrasto all'evasione, di competenza dell'esercizio 2023, indicati nella richiamata tabella relativa alle *"entrate proprie"* nonché nel documento denominato *"preconsuntivo entrate 2023"*, oltre a non coincidere tra loro, siano diversi e ampiamente inferiori rispetto a quelli esposti dal Comune nella propria memoria prot. n. 8660 del 21 marzo 2024, tenuto conto che, ai sensi del punto 3.7.1 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 *«Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo)»;*

b) il calcolo sottostante all'importo di euro 1.098.678,87 indicato dal Comune quale ammontare incassato complessivamente nel 2023 a seguito dell'espletamento dell'insieme *«di tali attività di contrasto all'evasione [...] relativamente ai tributi principali (IMU, TARI e TASI)»* e i capitoli in cui gli incassi sono stati contabilizzati, specificando se si tratti di incassi in conto residui ovvero in conto competenza.

#### **5.4.3 Alienazione di immobili.**

Sul punto, in sede di ordinanza istruttoria, si è chiesto di *«fornire argomenti atti a dimostrare l'attendibilità della misura e il verosimile conseguimento dei risultati auspicati, specificando i risultati raggiunti ad oggi e indicando gli importi già contabilizzati nell'esercizio 2023 in termini di accertamenti e riscossioni».*

A tal proposito, il Comune ha attestato che *«ad oggi è stata perfezionata una sola vendita che ha permesso l'incasso di €. 255.000,00; si dà atto che l'ufficio preposto ha pubblicato diversi avvisi per la vendita di altri immobili, riproponendoli più volte in seguito alla mancata presentazione di offerte in merito.*

*Tutta l'attività di pubblicazione bandi e reindizione gare è consultabile dal sito on line dell'ente e si omette di allegarla alla presente in quanto veramente copiosa. Fermo restando che qualora Codesta Corte lo ritenesse necessario si provvederà a trasmetterla.*

*Rispetto al valore inserito nel Piano di riequilibrio di €. 559.000,00 l'importo incassato è stato di €. 255.000,00.*

*Il capitolo di bilancio nel quale è stata contabilizzata l'entrata è il 1060.02 ed il codice voce del Piano dei conti finanziario è E 4.04.01.08.002».*

**Posto che il Piano delle valorizzazioni ricomprende nei relativi allegati "A" e "B" della delibera consiliare n. 6 del 23 gennaio 2023 sia gli immobili "da mantenere" che quelli "da Alienare/Locare/Cedere in Diritto Di Superficie" sarebbe opportuno, al fine di poter ponderare la congruità di tale misura, che il Comune specificasse con esattezza da quali iniziative, da quali immobili e con quali tempistiche, dovrebbero scaturire gli introiti previsti nel Piano e ad oggi non realizzati.**

#### **5.4.4 Canoni di locazione beni confiscati alla mafia**

Relativamente alla misura in commento è stato stimato un incremento pari ad euro 50.000,00 per l'annualità 2023 e pari ad euro 80.000 per le annualità 2024-2042.

In sede di ordinanza istruttoria è stato richiesto di «fornire i seguenti elementi informativi:

- *l'annualità rispetto alla quale è stato stimato l'incremento;*
- *l'importo delle riscossioni dell'annualità assunta come base di riferimento e di indicare il capitolo e il Codice voce del Piano dei conti finanziario in cui sono state contabilizzate le riscossioni.*
- *l'importo delle riscossioni dell'esercizio 2023 con indicazione del capitolo e del Codice voce del Piano dei conti finanziario in cui sono state contabilizzate».*

Il Comune ha comunicato quanto segue: «Nel piano è stata prevista un'entrata derivante dalla locazione di beni immobili in disponibilità all'ente relativamente anche a beni assegnati al comune dall'Agenzia Nazionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Alla data di redazione del Piano risultavano assegnati al Comune 86 beni

*immobili confiscati alla criminalità organizzata, per molti dei quali è previsto l'utilizzo a fini di lucro.*

*Si da atto che l'ufficio preposto ha pubblicato diversi avvisi per l'affidamento in locazione di tali beni che nel corso dell'anno 2023 hanno prodotto introiti per €. 17.552,72. Purtroppo nello stesso anno l'ente ha dovuto revocare l'affidamento di altri due beni confiscati, a causa di una sopravvenuta interdittiva antimafia, che avrebbero prodotto un introito di circa €. 30.000,00. Ad oggi è in corso di definizione l'affidamento (gara espletata) di un altro bene confiscato che prevede un canone di locazione annuo di € 17.000,00.*

*Dall'attività in itinere, salvo imprevisti, per l'anno 2024 il gettito previsto nel Piano potrebbe essere raggiunto.*

*Anche in questo caso tutta l'attività espletata è visionabile sul sito dell'ente.*

*I capitoli di bilancio nei quali sono state contabilizzate le entrate sono 1061.01 e 1061.02 ed il codice voce del Piano dei conti finanziario è E 3.01.03.02.002».*

**Anche in questo caso sarebbe opportuno che il Comune:**

**a) dettagliasse con precisione le iniziative e gli immobili dai quali dovrebbero scaturire gli introiti previsti nel Piano ad oggi non realizzati con le relative tempistiche di realizzazione;**

**b) indicasse l'importo effettivamente riscosso nel 2023, atteso che la determina dirigenziale n. 399 del 15 aprile 2024, avente ad oggetto "QUANTIFICAZIONE SOMME INCASSATO NELL'ANNO 2023 RELATIVE AI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA", dispone di «accertare che nell'anno 2023 per i beni confiscati alla mafia sono stati incassati al capitolo 1061.1 le somme pari ad € 6.688,85»;**

A margine si segnala, per completezza di analisi e quale elemento utile ai fini della valutazione di congruità della misura, che, con determina dirigenziale n. 397 del 15 aprile 2024, avente ad oggetto "QUANTIFICAZIONE SOMME RELATIVE AI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA ANNO 2024", è stato disposto di «accertare che nell'anno 2024 per i beni confiscati alla mafia saranno incassati al capitolo 1061.1 le somme pari ad € 30.836,70».

#### **5.4.5 Fondo di rotazione**



Sul fronte delle entrate, il Piano contempla, tra le misure destinate al risanamento, anche l'accesso al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" ai sensi dell'art. 243-ter del d.lgs. n. 267 del 2000, per complessivi euro 3.438.900,00.

Nel riscontro all'ordinanza istruttoria, il Comune ha evidenziato le seguenti circostanze:

- a) *«L'importo richiesto di €. 3.438.900,00 è stato quantificato tenendo conto di una popolazione residente al 31/12/2022 di n. 11.463 abitanti e dell'importo previsto di €. 300,00 ad abitante»;*
- b) *«Per quanto attiene all'utilizzo del fondo di rotazione si è inteso richiederne l'erogazione in parte a copertura di disavanzi e passività ed in parte quale anticipazione di liquidità. Per tale motivo l'utilizzo del fondo di rotazione a copertura di disavanzi e passività si ferma all'anno 2028, anno in cui termina il ripiano delle passività»;*
- c) *«L'utilizzo del fondo a copertura di disavanzi e debiti fuori bilancio è stato previsto per €. 2.396.484,41, mentre la somma residua di € 1.042.415,59 verrebbe utilizzata quale anticipazione di liquidità»;*
- d) *«L'erogazione del Fondo è stata richiesta il 25/01/2024, ma ad oggi non si è ricevuta l'erogazione».*

**Rispetto alle precedenti affermazioni necessita di chiarimenti in contraddittorio, in primo luogo, quella secondo cui «L'utilizzo del fondo a copertura di disavanzi e debiti fuori bilancio è stato previsto per €. 2.396.484,41» atteso che, da una migliore lettura del prospetto presente a pag. 24 della Relazione esplicativa, l'impiego delle risorse del Fondo di rotazione (per insufficienza delle restanti entrate) appare programmato solo negli esercizi 2023 (per euro 138.533,93) e il 2024 (per euro 138.123,76), per un totale, quindi, di euro 276.657,69 (vedasi, *supra*, par. 5.3).**

**Non solo, il prospetto "fonti-impieghi" trasmesso (senza alcuna modifica e/o integrazione) a seguito dell'ordinanza istruttoria (tab. n. 7 del file *excel*), non annovera, tra le entrate, il Fondo di rotazione (vedasi, *supra*, par. 5.3).**

**Dovrebbe essere quindi esplicitato, definitivamente e con esattezza, se e in che misura sia effettivamente previsto l'utilizzo delle risorse da Fondo di rotazione quale fonte di copertura per il ripiano di disavanzo e/o debiti fuori bilancio.**

Quanto alle condizioni per accedere al Fondo in parola, previste dall'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del d.lgs. n. 267 del 2000, il Comune ha documentato l'innalzamento delle aliquote e delle tariffe nella misura massima (punto c.3 dell'ordinanza istruttoria) e ha fornito gli atti dimostrativi dell'impegno dell'ente ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente (punto c.4 dell'ordinanza istruttoria).

Con riguardo alla rideterminazione della dotazione organica, dalla documentazione pervenuta risulta che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 191 del 10 agosto 2023 è stata effettuata, ai sensi dell'art. 259 comma 6, del TUEL, la rideterminazione della dotazione organica prevedendo una spesa del personale pari ad euro 2.454.949,52, con una riduzione rispetto a quella approvata nel 2022 di euro 385.429,14 ed una riduzione dell'organico di personale di n. 12 unità così costituita: n. 35 dipendenti a 36 ore, n. 1 a 35 ore , n. 17 a 33 ore, n. 22 a 30 ore, n. 9 a 20 ore e n. 2 a 18 ore per un totale complessivo di n. 87 dipendenti (pari a 77 unità rapportate a full-time);

- la suddetta delibera è stata trasmessa al Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali- Commissione della Stabilità finanziaria degli Enti Locali - Cosfel- che ha richiesto chiarimenti con nota prot. n. 25515 del 14-9-2023 e successivamente, con nota prot. n. 32490 del 24-11-2023, ha rilevato che il Comune deve procedere alla rideterminazione della dotazione organica attendendosi alle disposizioni di cui all'art 244 e seguenti del Tuel e nel caso di specie all'art 259 comma 6;

- la proposta di deliberazione di rideterminazione con la dichiarazione di eccedenza, riportante il numero 6 del 18.1.2024 è stata trasmessa al Collegio dei revisori dei Conti ed alle Organizzazioni Sindacali per quanto prevede l'art 33 del d.lgs. n. 165/2001.

- le OO SS hanno chiesto all'ente di rivedere i criteri delle categorie di personale da dichiarare in soprannumero e l'Amministrazione comunale si è riservata di esaminare le criticità sollevate;

- con delibera di Giunta municipale n. 14 del 27 gennaio 2024 è stato deciso di «*procedere alla nuova rideterminazione della dotazione organica per la dichiarazione di eccedenza del personale per il quale è stata predisposta proposta di deliberazione riportante il n. 6 del 18-1-2024, con successivo atto deliberativo, dopo l'accordo sui criteri da applicare per l'individuazione delle categorie da dichiarare soprannumerari per far rientrare l'ente nei parametri di cui al Decreto del Ministero del'Interno del 18.11.2020*».

Stando a quanto sopra riportato, parrebbe che a tutt'oggi, la procedura in esame non sia stata ancora definita.

In proposito, si rammenta che «*La rideterminazione della dotazione organica a cui deve provvedere l'ente, che intende accedere al fondo di rotazione, costituisce sotto il profilo formale-procedimentale una condizione per l'accesso al fondo (art. 243-bis, comma 8 lett. g). Il medesimo provvedimento, sotto il profilo sostanziale rappresenta, poi, una delle misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio (art. 243-bis, comma 6, lett. c), come ribadito anche dall'art. 1, comma 1 del decreto interministeriale, emanato ai sensi dell'art. 243-ter, che ha stabilito i criteri necessari per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione. Nella considerazione che tale misura concorre a determinare la riduzione percentuale delle spese correnti, nel caso di accesso al fondo, essa deve necessariamente confluire nel piano di riequilibrio. Inoltre la riduzione della spesa corrente rientra tra i parametri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile. Ciò premesso, va ora considerato che la rideterminazione della dotazione organica costituisce un provvedimento a contenuto tipizzato (art. 259, comma 6 TUEL) adottato dall'ente locale, che acquista efficacia in seguito all'approvazione da parte della Commissione di cui all'art. 155 TUEL della proposta di rideterminazione. L'approvazione, che integra un controllo di merito, non ammette forme surrogatorie e conserva una propria autonomia funzionale. Per queste ragioni la rideterminazione della dotazione organica deve essere sottoposta al controllo della Commissione ex art. 155 TUEL per l'esame e l'approvazione, ma non costituisce una condizione di avvio dell'istruttoria del*

*piano di riequilibrio che, per gli aspetti non condizionati da questa specifica valutazione, potrà essere avviata e proseguita» (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 11/SEZAUT/2013/INPR).*

In merito alle ulteriori condizioni prescritte dall'articolo 243-bis, comma 9, lett. a), b), c) e d), del medesimo decreto legislativo, il Comune ha rappresentato quanto segue:

- *Riduzione del macro aggregato 3 il cui ammontare complessivo è di € 5.054.223,23. Detratte le previsioni di spesa relative al servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, del servizio acquedotto e il costo per l'energia elettrica, è stata prevista una riduzione del 5% annuo della parte rimanente per complessivi € 75.478,18 annui a decorrere dal 2024 e fino al 2028. L'importo complessivo della riduzione ammonta ad € **377.390,90**;*
- *Riduzione del macro aggregato 4 il cui ammontare complessivo è di € 652.765,28. Decurtate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali ed enti, la riduzione del 5% annuo sulla parte restante ammonta ad € 9.025,00 annui a decorrere dal 2024 e fino al 2028. L'importo complessivo della riduzione ammonta ad € **45.525,00**;*
- *E' stata prevista la riduzione di cui all'art. 243 bis, comma 9 del Tuel per € 10.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e fino al 2028. L'importo complessivo della riduzione ammonta ad € **50.000,00**;*
- *E' stata prevista la riduzione dei costi dell'apparato politico prevedendo una riduzione dell'indennità degli amministratori comunali di € 10.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e fino al 2028. L'importo complessivo della riduzione ammonta ad € **50.000,00**;*
- *E' stata prevista la riduzione della spesa del personale derivante dai pensionamenti programmati nel periodo 2023/2027 e del blocco del turn over, per gli importi di seguito riportati: Anno 2023 € 30.063,85, anno 2024 €. 35.842,72, anno 2025 € 29.272,70, anno 2026 € 35.842,72, anno 2027 € 71.685,43. L'importo complessivo della riduzione ammonta ad € **202.707,42**; Ad oggi, in seguito a cessazioni non programmate*

*(dimissioni e licenziamenti) che hanno coinvolto n. 3 unità di personale la riduzione della spesa prevista per il triennio 2023/2024/205 può ritenersi verificata.*

- *In considerazione dell'adesione dell'Ente alla rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti Spa deliberata nel 2023 è stata prevista la riduzione della spesa relativa alla quota capitale non dovuta per le annualità 2023 e 2024 di € 431.326,24 annui. L'importo complessivo della riduzione ammonta ad € 862.652,48;*

Prendendo in considerazione i primi tre punti, si formulano le osservazioni a seguire:

a) la riduzione del macroaggregato 03 della spesa corrente non è accompagnata da sufficienti spiegazioni in ordine ai relativi presupposti (sebbene con l'ordinanza istruttoria sia stato richiesto di dimostrare, sulla base di idonei ed obiettivi parametri di riferimento e producendo idonea documentazione, l'attendibilità della misura). Inoltre:

- è stata prevista in misura inferiore a quella di legge, posto che la stessa deve essere pari ad almeno il 10 per cento (e non al 5 per cento) del dato di partenza;
- si tratta di un decremento non inserito in via strutturale in quanto, dal prospetto contenuto nella Relazione esplicativa (pag. 24), si desume che la diminuzione è conteggiata fino all'esercizio 2028;

b) la riduzione del macroaggregato 04 della spesa corrente non è accompagnata da sufficienti spiegazioni in ordine ai relativi presupposti (sebbene con l'ordinanza istruttoria sia stato richiesto di dimostrare, sulla base di idonei ed obiettivi parametri di riferimento e producendo idonea documentazione, l'attendibilità della misura). Inoltre:

- è stata prevista in misura inferiore a quella di legge, posto che la stessa deve essere pari ad almeno il 25 per cento (e non al 5 per cento) del dato di partenza;
- si tratta di un decremento non inserito in via strutturale in quanto, dal prospetto contenuto nella Relazione esplicativa (pag. 24), si desume che la diminuzione è conteggiata fino all'esercizio 2028;

c) la riduzione «di cui all'art. 243 bis, comma 9 del Tuel», da intendersi riferita, in particolare, alla lett. a) della norma citata («riduzione delle spese di personale, da

realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche») «per € 10.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e fino al 2028. L'importo complessivo della riduzione ammonta ad € 50.000,00», oltre a non essere accompagnata da sufficienti spiegazioni in ordine ai relativi presupposti, è anch'essa circoscritta al primo quinquennio di applicazione del Piano e non programmata in via strutturale.

Le condizioni poste dall'articolo 243-bis, comma 9, lett. a), b), c), dunque, parrebbero non rispettate.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto 11 gennaio 2013 del Ministero dell'interno, in materia di "Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", «Nella deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ente dichiara di volersi avvalere della facoltà di accedere al fondo di rotazione e provvede alla presentazione della relativa domanda corredata da documentazione idonea a dimostrare gli effetti e l'entità delle misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio indicate nell'art. 243-bis, comma 9 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

A commento della riportata normativa, la giurisprudenza contabile ha sottolineato che essa «stabilisce dunque in modo chiaro ed inequivoco che la domanda di accesso al fondo di rotazione deve essere contestuale alla deliberazione di avvio della procedura di riequilibrio dove l'ente deve espressamente dichiarare di volersene avvalere, dimostrando di aver adempiuto alle condizioni richieste dalla legge per la concessione della stessa attraverso la programmazione delle riduzioni di spesa elencate dall'art. 243-bis, co. 9, del TUEL» (cfr. SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 1/2022/EL).

Secondo i dati forniti dal Comune, l'andamento dei macroaggregati 03 e 04 negli esercizi 2022 e 2023 è stato il seguente:

macroaggregato	2022	2023
03	5.075.329,36	5.626.153,40
04	718.137,60	2.144.864,09

Entrambe le voci registrano un cospicuo aumento.

Quanto al divieto di nuovo indebitamento stabilito dalla lett. d) del citato art. 243-*bis*, comma 9, dalla documentazione trasmessa non risultano posizioni accese in violazione della suddetta norma.

**Pertanto è necessario che il Comune riferisca in contraddittorio:**

**a) sullo stato di avanzamento della procedura relativa alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259 comma 6, del TUEL, allegando gli eventuali provvedimenti nel frattempo adottati;**

**b) sul mancato rispetto delle previsioni di cui alle lett. a), b) e c) dell'articolo 243-*bis*, comma 9, del TUEL;**

**c) sullo stato di avanzamento della richiesta di accesso al Fondo di rotazione inoltrata, stando a quanto comunicato, in data 25 gennaio 2024.**

Ciò posto, è necessario ora esaminare il profilo della impossibilità di utilizzo del Fondo in parola quale fonte di copertura a seguito della sentenza n. 224 del 2023 della Corte costituzionale.

Al riguardo, si è detto che le entrate derivanti dall'accesso al Fondo di rotazione sono contemplate nel Piano come mezzo di copertura per estinguere debiti fuori bilancio nonché per finanziare il ripiano di talune poste del disavanzo.

Nella propria memoria il Comune ha confermato che *«Per quanto attiene all'utilizzo del fondo di rotazione si è inteso richiederne l'erogazione in parte a copertura di disavanzi e passività ed in parte quale anticipazione di liquidità. Per tale motivo l'utilizzo del fondo di rotazione a copertura di disavanzi e passività si ferma all'anno 2028, anno in cui termina il ripiano delle passività»* e che *«L'utilizzo del fondo a copertura di disavanzi e debiti fuori bilancio è stato previsto per € 2.396.484,41, mentre la somma residua di € 1.042.415,59 verrebbe utilizzata quale anticipazione di liquidità»*.

**Si ribadisce, innanzitutto, l'esigenza (per le ragioni espresse nella parte iniziale del presente paragrafo) di quantificare con esattezza l'ammontare delle risorse**

**del Fondo di rotazione destinate, secondo il Piano, a copertura di disavanzo e/o debiti fuori bilancio.**

Considerato che, al momento dell'istruttoria, risultava pendente innanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità delle disposizioni normative che abilitavano all'utilizzo del fondo di rotazione come risorsa di copertura (art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014 e art. 53, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito dalla legge n. 126 del 2020), sono state chieste apposite integrazioni e delucidazioni concernenti, tra l'altro, le modalità di contabilizzazione di tale mezzo finanziario.

Ciò posto, con sentenza n. 224 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- *“dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa”;*

- *“dell'art. 43, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata”.*

Nell'occasione, il Giudice delle leggi ha affermato i seguenti principi:

- *«Le risorse ottenute dal fondo di rotazione devono, quindi, essere sterilizzate nel fondo anticipazioni liquidità, perché altrimenti costituirebbero una surrettizia modalità di copertura di nuova spesa. La contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità – ha, infatti, precisato questa Corte – «non può essere disciplinata come un mutuo [...]»;*

- *«l'anticipazione non deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di nuove spese o futuri disavanzi, bensì fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati».*



Per effetto di tale pronunciamento, il progetto di risanamento viene ad essere destituito di una delle sue fonti di copertura.

Sul punto, il Comune ha formulato nella propria memoria prot. n. 8660 del 21 marzo 2024 le seguenti considerazioni: *«L'evoluzione normativa intervenuta in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 224 del 22/12/2023 con la quale è stata accolta l'eccezione di incostituzionalità sollevata in ordine alla legittimità dell'art. 43, commi 1 e 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell'art. 53, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, relativamente all'utilizzo del Fondo di Rotazione previsto dall'art. 243-ter T.U. enti locali per assicurare la copertura di disavanzi e/o debiti fuori bilancio nell'ambito del Piano finanziario di Riequilibrio Pluriennale, compromette il Piano di riequilibrio approvato dal Comune di Campobello di Mazara.*

*In ragione di quanto sopra si chiede a Codesta Corte la possibilità di poter rimodulare il Piano approvato, in considerazione del fatto che i dati del preconsuntivo 2023, anche alla luce di alcuni procedimenti amministrativi in corso di definizione nel breve periodo e comunque entro il termine previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione 2023, si ritiene possano crearsi i presupposti per una rimodulazione del Piano di riequilibrio prevedendo il ricorso al Fondo di Rotazione solo quale strumento di cassa.*

*In particolare si fa riferimento alla definizione di un accordo transattivo con la curatela fallimentare della società partecipata Belice Ambiente spa in fallimento. Tale accordo, già esitato favorevolmente dal comitato dei creditori e dal giudice delegato, prevede la definizione di tutti i rapporti creditori e debitori fra Ente e Società, permettendo così la riconciliazione contabile delle rispettive posizioni e l'eliminazione dalla contabilità dell'ente di rilevanti residui passivi (2.142.941,41) ad oggi conservati in ragione di un contenzioso in essere. L'eliminazione di tali residui nonché l'eliminazione di quote di accantonamento al fondo contenzioso (688.823,42), potrebbero generare un miglioramento del risultato di amministrazione le cui refluenze sul Piano di riequilibrio potrebbero essere significative tali da consentirne una rimodulazione nei termini sopra riportati».*

Da una autonoma consultazione dell'Albo pretorio sul sito ufficiale del Comune è stata individuata la determina dirigenziale n. 527 del 8 maggio 2024, avente ad

oggetto "Atto di transazione sottoscritto in data 06 maggio 2024 tra la Curatela del Fallimento n. 12/2016 della Belice Ambiente SPA ATO TP2 in liquidazione e il Comune di Campobello di Mazara in ordine al procedimento civile n. 1296/2022 R.G. instaurato pendente dinnanzi al Tribunale di Marsala. Provvedimento di liquidazione di spesa", dalla quale si evince che il citato atto transattivo è stato effettivamente sottoscritto da tutte le Parti<sup>19</sup>.

Ai fini della decisione sul Piano, la valutazione della situazione finanziaria deve essere aggiornata, non potendosi escludere che problematiche di quantificazione della massa passiva ovvero di copertura siano state nel frattempo superate (cfr., tra le tante, SS.RR., sentenza n. 1/2023/EL).

Le recenti circostanze portate all'attenzione vanno, dunque, esaminate.

In merito agli effetti finanziari ascrivibili a tale accordo il Comune ha dedotto che «La definizione di tale proposta transattiva consente all'ente di poter compensare integralmente il proprio credito di €. 6.597.205,06, che seppur ammesso al passivo fallimentare non si avrebbe modo di recuperarlo in concreto tenuto conto delle ragioni di credito con privilegio anteriore al Comune e dell'attivo realizzato dalla Curatela Fallimentare. Inoltre contabilmente verranno cancellati residui passivi per € 2.142.941,41, l'accantonamento al FCDE di € 6.597.205,06, pari all'importo dei crediti portati a compensazione e l'accantonamento al fondo contenzioso di € 688.823,42» delineando i seguenti scenari:

---

<sup>19</sup> Così riporta uno dei VISTI nel preambolo: «VISTO l'atto di transazione, allegato A, sottoscritto il 06 e 07 maggio 2024 da tutte le parti interessate ed in particolare per il Comune di Campobello di Mazara, oltre che dal segretario generale dall'Avv. Kathy Ziletti, invece per la Curatela del Fallimento n. 12/2016 della Belice Ambiente SPA ATO TP2 in liquidazione, dal dott. Giuseppe Antonio Lentini e dall'avv. Filippo Alessi».

Tabella 1 - Risultato di amministrazione e sua composizione	
	2022
<b>Risultato d'amministrazione (A)</b>	<b>16.768.990,00</b>
Composizione del risultato di amministrazione:	
Parte accantonata (B)	37.165.592,71
Parte vincolata (C)	491.585,31
Parte destinata agli investimenti (D)	
<b>Parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>	<b>-20.888.188,02</b>
Tabella 2 - Composizione del risultato di amministrazione	
Composizione Risultato d'amministrazione	2022
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	18.615.545,59
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	14.220.067,91
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso e spese legali	3.553.688,42
Fondo passività potenziali	
Indennità fine mandato Sindaco	6.400,00
Altri Fondi accantonamenti (specificare) Rinnovo contrattuali (F.fo GDC € 249,071,62) quota FAL € 520,819,17	769.890,79
<b>Totale parte accantonata (A)</b>	<b>37.165.592,71</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	477.292,07
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	14.293,24
Altri vincoli:	
<b>Totale parte vincolata (B)</b>	<b>491.585,31</b>
Parte destinata agli investimenti	
<b>Totale parte destinata (C)</b>	
<b>Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>	<b>-20.888.188,02</b>

Tabella 1 - Risultato di amministrazione e sua composizione senza transazione	
	2023
<b>Risultato d'amministrazione (A)</b>	<b>17.676.376,26</b>
Composizione del risultato di amministrazione:	
Parte accantonata (B)	40.506.430,25
Parte vincolata (C)	14.293,24
Parte destinata agli investimenti (D)	
<b>Parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>	<b>-22.844.347,23</b>
Tabella 2 - Composizione del risultato di amministrazione senza transazione	
Composizione Risultato d'amministrazione	2023
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	20.349.221,56
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	13.737.997,94
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso e spese legali	5.693.312,47
Fondo passività potenziali	
Indennità fine mandato Sindaco	
Altri Fondi accantonamenti (specificare) Rinnovo contrattuali (F.fo GDC € 249,071,62) quota FAL € 520,819,17	725.898,28
<b>Totale parte accantonata (A)</b>	<b>40.506.430,25</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	14.293,24
Altri vincoli:	
<b>Totale parte vincolata (B)</b>	<b>14.293,24</b>
Parte destinata agli investimenti	
<b>Totale parte destinata (C)</b>	
<b>Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>	<b>-22.844.347,23</b>

<b>Tabella 1 - Risultato di amministrazione e sua composizione con transazione</b>	
	<b>2023</b>
<b>Risultato d'amministrazione (A)</b>	<b>14.115.220,49</b>
Composizione del risultato di amministrazione:	
Parte accantonata (B)	33.215.945,84
Parte vincolata (C)	14.293,24
Parte destinata agli investimenti (D)	
<b>Parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>	<b>-19.115.018,59</b>
Tabella 2 - Composizione del risultato di amministrazione	
<b>Composizione Risultato d'amministrazione</b>	<b>2023</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	13.747.560,57
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	13.737.997,94
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso e spese legali	5.004.489,05
Fondo passività potenziali	
Indennità fine mandato Sindaco	
Altri Fondi accantonamenti (specificare) Rinnovo contrattuali (F.fo GDC €. 249,071,62) quota FAL € 520,819,17	725.898,28
<b>Totale parte accantonata (A)</b>	<b>33.215.945,84</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	14.293,24
Altri vincoli:	
<b>Totale parte vincolata (B)</b>	<b>14.293,24</b>
Parte destinata agli investimenti	
<b>Totale parte destinata (C)</b>	
<b>Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>	<b>-19.115.018,59</b>

Riguardo ai valori indicati nelle riportate proiezioni, si osserva che la tabella che illustra la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 in ipotesi di sottoscrizione della transazione evidenzia, in raffronto all'altra tabella relativa al caso di assenza di transazione, un peggioramento del saldo di lett. "A" di euro 3.561.155,77 (euro 17.676.376,26 - euro 14.115.220,49). Non è chiaro, tuttavia, il procedimento di calcolo da cui scaturisce detto importo, atteso che la transazione dovrebbe comportare sul citato saldo un effetto peggiorativo netto pari a euro 4.454.263,65 (dato dalla contemporanea cancellazione di residui attivi pari a euro 6.597.205,96 e di residui passivi pari a euro 2.142.941,41) così che lo stesso dovrebbe risultare pari a euro 13.222.112,61 e non già a euro 14.115.220,49.

Di conseguenza, anche il saldo di lett. "E" dovrebbe assumere un valore pari a euro -20.008.126,47 e non già a euro -19.115.018,59, con un miglioramento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 880.061,55 e non di euro 1.773.169,43.

**Ciò posto, il Comune è chiamato, in contraddittorio:**

a) in primo luogo, a produrre copia dell'atto transattivo (il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta n. 79 del 23 aprile 2024) sottoscritto da tutte le Parti;

b) in secondo luogo, a esplicitare i procedimenti di calcolo da cui sono stati tratti i valori inseriti nelle proiezioni finalizzate a illustrare le refluenze contabili sul risultato di amministrazione nelle ipotesi di sottoscrizione ovvero di mancata sottoscrizione dell'atto transattivo con la società "Belice Ambiente Spa in Fallimento" argomentando, in particolare, sulle discrasie sopra evidenziate (saldi di lett. "A" e "E").

Inoltre, è necessario che il Comune:

a) riscontri le richieste di cui ai punti c.1) e c.2) dell'ordinanza istruttoria, rimaste inevase;

b) fornisca spiegazioni in merito all'affermazione, contenuta a pag. 93 del Piano, secondo cui *«l'aumento della spesa dell'anno 2023 è giustificato dall'inserimento dell'importo previsto per il ricorso al Fondo di Rotazione»*;

b) riferisca se, ad oggi, siano state erogate delle somme a valere sul menzionato Fondo di rotazione e, in caso affermativo, in che modo le stesse siano state contabilizzate (specificando, in particolare, se a fronte dell'accertamento in entrata sia stata iscritta o meno una apposita posta di neutralizzazione) e impiegate;

c) quantifichi e illustri compiutamente i debiti fuori bilancio la cui copertura era inizialmente fondata sul Fondo di rotazione, puntualizzando sia l'importo che l'esercizio di relativa utilizzazione;

d) quantifichi e illustri compiutamente l'ammontare di disavanzo la cui copertura era inizialmente fondata sul Fondo di rotazione, puntualizzando sia l'importo che l'esercizio di relativa utilizzazione;

e) quantifichi e illustri compiutamente le fonti di entrata alternative al Fondo di rotazione attraverso cui intenderebbe finanziare i debiti fuori bilancio e le quote di disavanzo rimaste prive di copertura.

#### 5.4.6 Tributi locali e servizi a domanda individuale

In sede di ordinanza istruttoria sono state formulate alcune richieste volte ad approfondire il profilo dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 243-bis, comma 8, lett. b) e c), del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui «Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: [...];

b) [...] è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto».

Con riferimento al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono stati trasmessi i seguenti dati<sup>20</sup>:

**Anno 2019**

Costo del servizio previsto da PEF	Accertamenti di gettito da tariffa	Accertamenti di gettito da proventi Raccolta differenziata
2.976.388,10	2.695.000,00	189.100,87

**Anno 2020**

Costo del servizio previsto da PEF	Accertamenti di gettito da tariffa	Accertamenti di gettito da proventi Raccolta differenziata
2.728.147,7	2.695.000,00	139.870,92

**Anno 2021**

Costo del servizio previsto da PEF	Accertamenti di gettito da tariffa	Accertamenti di gettito da proventi Raccolta differenziata
2.883.112,46	2.695.000,00	156.074,26

**Anno 2022**

Costo del servizio previsto da PEF	Accertamenti di gettito da tariffa	Accertamenti di gettito da proventi Raccolta differenziata
2.902.568,00	2.805.256,81	176.824,17

**Anno 2023**

Costo del servizio previsto da PEF	Accertamenti di gettito da tariffa	Accertamenti di gettito da proventi Raccolta differenziata
2.891.993,00	2.795.000,00	97.211,80

<sup>20</sup> Cfr. nota a firma del Responsabile del III Settore prot. n. 8542 del 20 marzo 2024.

I valori indicati attestano il rispetto della copertura integrale per gli esercizi 2020, 2022 e 2023, mentre, per gli esercizi 2019 e 2021, i costi appaiono superiori agli accertamenti (con scostamenti, comunque, non ingenti).

Con riferimento al servizio idrico, di depurazione e fognario (o idrico integrato), dalle tabelle n. 3.1 e 3.2 trasmesse dal Comune si desume che, per il 2022, sono state accertate entrate per complessivi euro 650.000,00, mentre per il 2023 gli accertamenti ammonterebbero a euro 900.000,00.

**Al fine di verificare il tasso di copertura del servizio in esame, si chiede al Comune di fornire il dato relativo agli impegni correlati ai suddetti accertamenti.**

Relativamente al servizio di refezione scolastica è stata rappresentata la seguente situazione<sup>21</sup>:

Anno 2022 – Capitoli di entrata

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Pino Conti Finanz	Accert Comp
3.100.02	550.00	E.3.01.02.01.008	€ 55.670,25

Anno 2022 – Capitoli di spesa

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Pino Conti Finanz.	ImpegniC
04.02-1.03	3451.00	U.1.03.02.15.006	€ 60.000,00

Anno 2023 – Capitoli di entrata

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Pino Conti Finanz	Accert Comp
3.100.02	550.00	E.3.01.02.01.008	€ 44.546,00
2.101.02	230.04	E.2.01.01.02.001	€ 26.049,70
			€ 70.595,70

Anno 2023 – Capitoli di spesa

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Pino Conti Finanz.	ImpegniC
04.02-1.03	3451.00	U.1.03.02.15.006	€ 106.788,88

Dal che si evince il rispetto della percentuale minima di copertura (pari al 36%) prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 243-bis, comma 8, lett. b) e 243, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000.

<sup>21</sup> Cfr. nota a firma del Responsabile del III Settore del 10 marzo 2024.

## 5.5 Spese

Oltre alle misure volte all'incremento delle entrate il Comune ha progettato, altresì, taluni interventi finalizzati al contenimento della spesa.

Si tratta dei seguenti:

- a) riduzione della spesa corrente di cui al macroaggregato 103;
- b) riduzione della spesa corrente di cui macroaggregato 104;
- c) riduzione «di cui all'art. 243 bis, comma 9 del Tuel», da intendersi riferita, in particolare, alla lett. a) della norma citata;
- d) riduzione della spesa per gli organi politici;
- e) riduzione della spesa per il personale;
- f) rinegoziazione muti Cassa DD.PP.

Il Piano precisa che *«L'ente non ha programmato ulteriori misure per il contenimento della spesa, quali la stipula di contratti di partenariato pubblico-privato (art. 180, d.lgs. 18/04/2016, n. 50) ed in particolare, di contratti di disponibilità (art. 188, d.lgs. 18/04/2016, n. 50)»*.

In merito alle azioni di cui alle lettere a), b) e c) si rimanda a quanto detto al precedente par. 5.4.5.

Relativamente alla riduzione della spesa per gli organi politici, si osserva che la stessa è quantificata in euro 10.000,00 annui dal 2024 al 2028.

Per la verità, in calce alla tabella di cui al par. 9.7, il Piano indica che *«i dati dall'annualità 2028 sino al 2042 rimangono invariati rispetto al Bilancio 2027»*, lasciando intendere che il contenimento è destinato a proseguire per l'intera durata del risanamento, mentre non contiene informazioni in ordine alle modalità con cui si intenderebbe attuare tale riduzione, limitandosi a specificare, che la medesima dovrebbe interessare le *“Spese per le indennità degli Assessori”* (cfr. PRFP, pag. 94).

**Pertanto, al fine di valutare l'attendibilità e la congruità della misura in esame, il Comune è invitato a fornire documentati ragguagli circa gli atti adottati e adottandi per conseguire il prefissato obiettivo di decremento di spesa.**

In merito alla riduzione della spesa di personale il Piano afferma che *«l'ente ha previsto una ulteriore riduzione della spesa del personale di circa €. 200.000,00,*



*relativamente al blocco del turn over per i pensionamenti previsti dal 2023 al 2026», mentre la Relazione esplicativa, a sua volta, precisa che «E' stata prevista la riduzione della spesa del personale derivante dai pensionamenti programmati nel periodo 2023/2027 e del blocco del turn over, per gli importi di seguito riportati: Anno 2023 € 30.063,85, anno 2024 € 35.842,72, anno 2025 € 29.272,70, anno 2026 € 35.842,72, anno 2027 € 71.685,43. L'importo complessivo della riduzione ammonta ad € 202.707,42».*

*Nella memoria prot. n. 8660 del 21 marzo 2024 il Comune rileva che «Ad oggi, in seguito a cessazioni non programmate (dimissioni e licenziamenti) che hanno coinvolto n. 3 unità di personale la riduzione della spesa prevista per il triennio 2023/2024/2025 può ritenersi verificata».*

**Sarebbe opportuno che il Comune, nel contraddittorio, fornisca maggiori dettagli in ordine alle cessazioni intervenute e ai relativi risparmi.**

*In relazione alla rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti la Relazione esplicativa evidenzia che «In considerazione dell'adesione dell'Ente alla rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti Spa deliberata nel 2023 è stata prevista la riduzione della spesa relativa alla quota capitale non dovuta per le annualità 2023 e 2024 di € 431.326,24 annui. L'importo complessivo della riduzione ammonta ad € 862.652,48».*

**Al riguardo, il Comune è invitato a produrre i suddetti atti di rinegoziazione.**

**Si rinnova, inoltre, la richiesta di cui al punto d.8), lett. c) dell'ordinanza istruttoria concernente l'invio di «una relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, asseverata dall'organo di revisione, riguardante:**

- **le iniziative intraprese per raggiungere l'obiettivo dell'incremento del gettito tributario e patrimoniale;**
- **il grado di attuazione degli interventi rivolti al contenimento della spesa, quantificando, sulla base dei dati a preconsuntivo, i risultati ottenuti al 31 dicembre 2023 da porre a confronto con quelli conseguiti nel triennio precedente (vanno indicati dettagliatamente gli impegni, i pagamenti e i capitoli in cui sono avvenute le contabilizzazioni, specificando, per ogni capitolo, al fine di consentire il controllo attraverso la banca dati BDAP, il Codice voce del Piano dei conti finanziario);**

- *gli ulteriori risultati conseguiti al 31 dicembre 2023, da quantificare analiticamente sulla base dei dati a preconsuntivo, rispetto a tutti gli obiettivi programmati».*

## **5.6 Capacità di riscossione, liquidità, organismi partecipati e evoluzione della situazione finanziaria**

In merito alla capacità di riscossione, si rimanda al precedente paragrafo 5.4.2.

Per quanto concerne la liquidità, i documenti trasmessi attestano la presenza di cospicui importi di Cassa vincolata non reintegrata al termine degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, a conferma delle tensioni che caratterizza la gestione dei flussi di incassi e pagamenti da parte dell'ente.

L'indicatore globale dei tempi medi di pagamento è pari, per il 2021, a 89,12 giorni e, per il 2022, a 86,70 giorni (in ordine al correlato argomento del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali iscritto nel rendiconto 2021 e nel rendiconto 2022 si rimanda al precedente paragrafo n. 5.2.1).

Necessitano di chiarimenti, poi, i dati relativi al fondo cassa a fine esercizio, dal momento che, secondo i quadri generali riassuntivi, questo sarebbe pari a:

- euro 6.889,58 al 31 dicembre 2020;
- euro 376.624,92 al 31 dicembre 2021;
- euro 377.009,62 al 31 dicembre 2022;
- euro 457.122,58 al 31 dicembre 2023.

Tuttavia, sia al termine dell'esercizio 2020 che al termine degli esercizi 2021 e 2022, all'interno dei relativi rendiconti, figurano residui passivi per "*Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*", pari rispettivamente a euro 2.285.577,81, euro 3.491.038,52 e 2.893.291,40, con la conseguenza che, in presenza di tali anticipazioni inestinte, il fondo cassa avrebbe dovuto essere quantificato a zero.

Si richiama, sul punto, l'interpretazione della Commissione Arconet in data 14 marzo 2018, la quale rispondendo ad apposita FAQ ("*Proposta FAQ "Chiusura contabile di fine esercizio" delle anticipazioni del tesoriere La Commissione approva la seguente formulazione della FAQ: PROPOSTA DI FAQ n. 29 Domanda: Come deve essere registrata la chiusura contabile dell'anticipazione di tesoreria nel caso in cui, alla*

*data del 31 dicembre, un ente non abbia rimborsato il tesoriere?) ha ritenuto di specificare le regole di tenuta delle scritture contabili: «Ciò premesso, dalle scritture contabili degli enti che, derogando al dettato del d.lgs. n. 118 del 2011, alla data del 31 dicembre non hanno restituito l'anticipazione di tesoreria, risulta un residuo passivo, di importo pari all'impegno concernente il rimborso dell'anticipazione di tesoreria non pagato, che concorre alla determinazione del risultato di amministrazione. La chiusura contabile dell'anticipazione di tesoreria al 31 dicembre dell'esercizio precedente è effettuata nell'esercizio successivo, alla prima data utile, attraverso: a) l'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione di tesoreria in essere alla data del 1° gennaio, e il correlato impegno concernente il rimborso dell'anticipazione b) una regolazione contabile costituita da un mandato in c/residui a valere dell'impegno concernente il rimborso dell'anticipazione di tesoreria non pagato nell'esercizio precedente, e dalla correlata reversale in c/competenza a valere dell'accertamento di cui alla lettera a). Al 1° gennaio il fondo cassa iniziale risulta pari a zero. Si ricorda che, alla data del 1° gennaio, il livello massimo dell'anticipazione di tesoreria del nuovo anno è determinato nel rispetto dei limiti di legge, considerando l'anticipazione non restituita» (cfr., altresì, Sez. Contr. Veneto, deliberazione n. 190/2020/PRSE).*

*È evidente che la valutazione del reale andamento della situazione di cassa non può prescindere da tali circostanze.*

*Come rilevato in giurisprudenza, infatti, «il dato riferito al fondo cassa non negativo va interpretato in senso "sostanziale" e non puramente formale con la conseguenza che gli enti che a fine esercizio non hanno restituito l'anticipazione di tesoreria o che non hanno reintegrato in toto le entrate vincolate utilizzate per spese correnti devono considerarsi in squilibrio di cassa. Il deficit di cassa, infatti, è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario per il quale devono essere analizzate le cause e devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'Ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto delle direttive europee. Si rileva (nel caso esaminato dalla pronuncia, NDR) inoltre per la quasi totalità degli anni presi ad esame, un fondo cassa pari a zero, oltre che fondi vincolati da ricostituire, sintomatico di*

*una precaria situazione finanziaria dell'Ente"* (cfr. Sez. Contr. Campania, deliberazione n. 1/2018).

Per ciò che attiene agli organismi partecipati, non sono state fornite informazioni.

L'atto più recente, reperito autonomamente dall'Albo pretorio dell'ente, è la delibera consiliare n. 86 del 30 dicembre 2022, avente ad oggetto "*Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate e conseguenti determinazioni*", nella quale, dopo aver precisato che, al 31 dicembre 2021, il Comune di Campobello di Mazara risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- Belice Ambiente in Fallimento Società di gestione del ciclo dei rifiuti, con funzione di gestione in house del servizio Ente strumentale partecipato 7,14;
- Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo Favorire la cultura della Legalità - Servizi per le P.A. sui beni confiscati Ente strumentale partecipato 3,50;
- SRR Trapani Sud Società per la regolamentazione del servizio rifiuti Ente strumentale partecipato 7,45, si dà atto che *«non è necessaria l'adozione di alcuna specifica azione volta alla eliminazione di società non indispensabili»*.

**Sarebbe, quindi, opportuno che il Comune riscontrasse le richieste già formulate al punto 39 dell'ordinanza istruttoria.**

In relazione, infine, alla gestione finanziaria intermedia, risulta agli atti che il Comune non ha approvato né il bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 né il bilancio di previsione relativo al triennio 2023-2025 avvalendosi, in entrambi i casi<sup>22</sup>, del disposto di cui all'art. 151, comma 8-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo il quale *«Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia*

---

<sup>22</sup> Nel primo caso con delibera consiliare n. 10 del 17 febbraio 2024 e, nel secondo, con delibera di Giunta municipale n. 43 del 22 febbraio 2024 .

*contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce».*

**Il Comune è invitato a riferire, in contraddittorio, sullo stato di avanzamento dell'approvazione dei seguenti documenti contabili:**

- bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026;**
- rendiconto relativo all'esercizio 2023.**

#### **6. Osservazioni finali**

Secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, la valutazione conclusiva del programma di risanamento deve seguire uno schema logico bifasico in base al quale è necessario, in primo luogo, muovere dallo scrutinio della *“veritiera e corretta”* quantificazione delle passività complessive (fase c.d. ricognitiva) per poi concentrarsi, successivamente, sull'idoneità delle misure prospettate a conseguire il risanamento nei tempi stabiliti (fase c.d. programmatica).

Infatti, *«ai fini della corretta e regolare predisposizione del piano, l'art. 243-bis del TUEL esige un'attenta ricognizione e una precisa quantificazione sia delle passività da ripianare sia delle misure di risanamento da adottare. La struttura bipartita del contenuto del piano che emerge dalla legge ne evidenzia quindi una duplice natura, al contempo "ricognitiva" rispetto ai fattori di equilibrio e "programmatica" rispetto alle misure di riequilibrio (cfr. Sezioni riunite, sentenza n. 34/2015/EL). La fase ricognitiva esige infatti la precisa quantificazione della massa passiva iniziale e costituisce, come tale, il presupposto per la corretta impostazione contabile e giuridica del piano, rappresentando l'obiettivo del risanamento in termini di risorse straordinarie da recuperare. La fase programmatica richiede, di contro, la predisposizione di misure in grado di conseguire il risanamento attraverso il progressivo e completo recupero delle passività emerse dalla ricognizione iniziale. Ebbene, il giudizio sulla congruità del piano di riequilibrio rimesso alle sezioni regionali di controllo investe entrambe queste fasi. Esso consiste infatti in una preventiva verifica della corretta quantificazione della massa passiva iniziale in base a criteri di veridicità e completezza e in una successiva valutazione dell'idoneità delle misure indicate a darne totale copertura nei tempi stabiliti, in ragione dell'attendibilità delle relative*

*previsioni di entrata e di spesa (cfr. Sezioni riunite, sentenza n. 34/2015/EL). Sussiste peraltro una pregiudizialità logica e giuridica tra i giudizi attinenti alle due fasi, dal momento che l'idoneità delle misure pianificate dipende, innanzitutto, da una quantificazione "veritiera e corretta" delle passività complessive alle quali occorre trovare copertura nella proiezione temporale prescelta dall'ente, e solo in un secondo momento dalla concreta attuabilità delle stesse (cfr. Sezioni riunite, sentenza n. 15/2019/EL)» (cfr. SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 3/2021/EL).*

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte ribadito il criterio in base al quale deve tenersi nettamente distinto il giudizio di "omologazione" da quello di "attuazione" del piano, evitando indebite sovrapposizioni tra i due ambiti decisionali.

Sul punto è stato precisato, in particolare, che:

- «*se è vero che in sede di omologazione non può essere trascurato l'esito della gestione degli esercizi finanziari in cui, medio tempore, si è data attuazione al PRFP, tale valutazione, non può costituire da sola la prova dell'incongruità del piano, ma può fornire solo un argomento a conferma o smentita della capacità del piano di assicurare, prognosticamente, e per l'integralità del tempo programmato, l'esito finale del riequilibrio» (cfr., SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 10/2021/EL);*

- *è necessario tenere debitamente distinto il giudizio di "omologazione" da quello di "attuazione" del piano, essendo il primo pregiudiziale al secondo, onde evitare di «effettuare una concentrazione e sovrapposizione di diversi giudizi, giudicando la parte (i singoli esercizi ed i comportamenti esecutivi) per il tutto (il complessivo contenuto del PRFP, sulla base dei saldi, nel tempo dato), di fatto svolgendo, direttamente, un controllo sull'esecuzione del piano, senza una pregiudiziale valutazione ex ante della congruità dello stesso» (cfr., SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 14/2022/EL);*

- *«le verifiche attuate dalle Sezioni regionali di controllo, al fine di valutare la congruenza e sostenibilità del piano rispetto al primario obiettivo del risanamento finanziario, sono finalizzate all'analisi della predetta attività di programmazione che non può prescindere da una visione dinamica ed aggiornata della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente» (cfr., SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 8/2018/EL nonché sentenza n. 40/2020/EL).*

Ciò posto, in adesione alle suddette coordinate ermeneutiche, si formulano le seguenti considerazioni in ordine alla congruità del percorso di risanamento ipotizzato dall'ente.

*6.a) Quantificazione della massa passiva*

Nella richiamata prospettiva giurisprudenziale secondo cui, in sede di decisione sul Piano, assumono rilevanza esclusivamente i fattori di squilibrio rilevabili o prevedibili al momento della approvazione della manovra di risanamento (*cf.*, SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 14/2022/EL), sono state identificate le seguenti circostanze implicantanti la possibile sottostima della massa passiva.

6.a.1) il Comune avrebbe dovuto quantificare il disavanzo complessivo da recuperare (al netto dei debiti fuori bilancio) nell'arco temporale del Piano, quantomeno, in euro 20.853.061,65, come di seguito illustrato:

COMPONENTE DISAVANZO	Importo da recuperare al 31.12.2022	Quote ricadenti in esercizi successivi al termine del PRFP	Importo da includere nella massa passiva
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	5.709.504,64	35.126,37	5.674.378,27
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017	41.289,06		41.289,06
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	449.623,27		449.623,27
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	3.307.200,03		3.307.200,03
Disavanzo ex art. 52 DL 73/2021 (FAL)	189.808,70		189.808,70
Disavanzo da FAL da ripianare nel 2020	413.244,69		413.244,69
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020	434.464,40		434.464,40
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021	8.088.179,05		8.088.179,05
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022	2.254.874,18		2.254.874,18
<b>TOTALE</b>	<b>20.888.188,02</b>		<b>20.853.061,65</b>

Per contro, come sopra anticipato, il Comune, pur muovendo da un disavanzo ammontante, sulla base dei dati da pre-consuntivo al 31 dicembre 2022, a euro 20.650.931,80, ha determinato l'obiettivo di recupero nel minore importo di euro 15.952.842,50 al netto delle somme riferite ai debiti fuori bilancio:

Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale	5.607.432,28
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale pre consuntivo 2022	2.017.617,96
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	5.089.225,30
Disavanzo da FCDE	3.086.720,00
Disavanzo da costituzione FAL ex DL 35/2013	151.846,96
<b>TOTALE</b>	<b>15.952.842,50</b>

La questione è affrontata, con maggior dettaglio, al precedente par. 5.2.1.

Peraltro, è da ritenere che l'eventuale esclusione di tipologie di disavanzo dalla massa passiva divenga rilevante, per la valutazione di congruità del progetto di risanamento, nella misura in cui si traduca nella programmazione di minori quote da recuperare come illustrata nell'ambito del Piano e, in particolare, nel prospetto finale dimostrativo degli equilibri di bilancio.

A questo primo difetto di ricognizione della massa passiva devono poi aggiungersi (rinviando sempre al par. 5.2.1 per i dovuti approfondimenti) gli ulteriori potenziali fattori di sottostima del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 riguardanti:

- l'entità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato escludendo dalla base di calcolo residui attivi di anzianità antecedente al 2018 (pari a euro 995.742,40 a titolo di IMU-ICI e pari a euro 602.127,49 a titolo di TASI), nonché omettendo di svalutare l'intero credito vantato verso la società Belice S.p.A. (a fronte di un credito pari a euro 6.597.205,06 risulta allocato nel FCDE l'importo di euro 5.352.902,34). È il caso di rammentare, in proposito, che la sottostima del FCDE diviene rilevante in sede di valutazione del Piano laddove, come nel caso di specie, la stessa *«risulti collegata a fattori già presenti al momento dell'approvazione del piano (ad esempio erronea determinazione della complessiva massa di residui attivi da "svalutare", ovvero non corretta valutazione del grado di riscossione degli stessi)»* (cfr. SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 14/2022/EL);

Quanto alle posizioni provenienti dal periodo 2019-2022 (pari a euro 3.225.125,99 a titolo di IMU, TASI e Tari e euro 429.967,92 afferenti ad altre entrate contabilizzate nel medesimo titolo I), l'esclusione dal calcolo del FCDE non pare sufficientemente argomentata o giustificata *“in considerazione delle attività di potenziamento della riscossione dei tributi propri”*, atteso che, da un lato, tale circostanza non azzerava il rischio di mancata riscossione e, dall'altro, i principi contabili stabiliscono in modo puntuale le regole per la svalutazione



dei crediti con riferimento al dato oggettivo delle percentuali di riscossione realizzate nel quinquennio precedente.

- l'entità del Fondo contenzioso (comparando il prospetto del contenzioso pendente ai fini del rendiconto relativo all'esercizio 2022 con quello del contenzioso pendente aggiornato alla data del 29 gennaio 2024, si osserva che, nel primo, alla posizione denominata "INGOGLIA FRANCESCO + 4", risalente al 30 aprile 2012, è stato attribuito un valore pari a euro 520.000,00 e un rischio di soccombenza inferiore al 10% senza accantonare alcuna somma, mentre, nel secondo, la medesima alla medesima posizione è stato attribuito un valore pari a euro 1.863.273,00 e un rischio di soccombenza superiore al 51%, a seguito di sentenza sfavorevole della Corte di Appello);
- l'entità del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali, pari, nel rendiconto 2022, a euro 249.071,62 (di cui è necessario verificare i criteri di quantificazione);
- l'entità della Parte vincolata del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2022.

6.a.2) Con riferimento ai debiti fuori bilancio, non risultano essere state ricomprese nel Piano le seguenti posizioni debitorie (rilevabili al momento della sua redazione in quanto connesse a provvedimenti o atti antecedenti al 2023 e ammontanti complessivamente a euro 565.564,80):

- Comune di Petrosino (euro 18.379,00 + euro 9.000,00);
- Bandiera Salvatore (euro 42.651,17) per la parte non coperta dall'accantonamento al fondo contenzioso di euro 19.033,41;
- Giammarinaro Luca (euro 12.152,07);
- GRM Costruzioni (euro 3.082,47);
- Mangiaracina Doris (euro 1.916,40);
- Maggio Maria (euro 4.658,37);
- Enel Sole (euro 11.000,00);

- Siciliacque S.p.A. (euro 57.266,44 + euro 386.425,47)<sup>23</sup>.

6.a.3) altri elementi da valutare ai fini della loro possibile incidenza sulla corretta determinazione della massa passiva sono quelli esposti al precedente par. n. 5.2.3.

#### 6.b) Accordi con i creditori

Come rilevato al par. n. 5.2.2, la richiesta di produrre «*i provvedimenti con cui sono stati accettati gli accordi di rateizzazione con creditori che hanno già manifestato il loro assenso*» è rimasta priva di riscontro, sicché non vi è stato modo di verificare se le esposte rateizzazioni siano adeguatamente supportate.

Al riguardo, si rammenta che «*La mancata sottoscrizione [...] di un previo idoneo accordo con i creditori interessati costituisce carenza tale da rendere il piano di riequilibrio finanziario del tutto inattendibile, ove si determini il rinvio ad eventi futuri ed incerti della possibilità per l'ente di transigere o di rateizzare le sue passività (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 10/2014/EL)*» (Sezione delle Autonomie, linee guida approvate con deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR)

Al riguardo, si richiamano le richieste formulate al citato par. 5.2.2.

#### 6.c) Congruità dei mezzi

Sul fronte delle entrate, appare necessario:

- in primo luogo, acquisire ulteriori elementi utili a corroborare la congruità delle misure e dei relativi effetti finanziari stimati sia per quanto concerne l'incremento di gettito derivante dai tributi IMU, Addizionale comunale all'IRPEF e CUP e imposta di soggiorno (par. 5.4.1), sia per quanto riguarda le maggiori entrate che dovrebbero derivare dall'attività di contrasto all'evasione in relazione ai tributi IMU, TARI, TASI, CUP e Imposta di soggiorno (par. 5.4.2);

- in secondo luogo, ottenere informazioni e dettagli aggiuntivi anche con riguardo agli immobili, alle iniziative e alle relative tempistiche di realizzazione da cui dovrebbero scaturire gli introiti previsti nel Piano con riferimento alle misure "Alienazione di immobili" (par. 5.4.3) e "Canoni di locazione beni confiscati alla mafia"

---

<sup>23</sup> Dal prospetto illustrativo del contenzioso pendente e degli accantonamenti effettuati al relativo Fondo al 31 dicembre 2022, risulta che, per la vertenza derivante dal decreto ingiuntivo n. 865/2018, sono stati accantonati euro 189.892,42.

(par. 5.4.4), onde valutarne l'attendibilità e le concrete prospettive di conseguimento;

- in terzo luogo, relativamente all'entrata inerente al Fondo di rotazione, acquisire le delucidazioni e i chiarimenti indicati al precedente par. 5.4.5.

Del pari, in relazione alle leve da attivare per il contenimento della spesa, risultano necessari ulteriori elementi informativi per i quali si rimanda alle richieste formulate al par. 5.5.

#### 6.d) Evoluzione della situazione finanziaria (visione dinamica e attualizzata)

L'esame della situazione finanziaria attualizzata è funzionale sia ad accertare «*la sussistenza attuale di una situazione di squilibrio strutturale che legittima il ricorso alla procedura*» (cfr., SS.RR., sentenza n. 9/2021/EL), sia a verificare i possibili miglioramenti o peggioramenti che possono essersi concretizzati nelle more delle valutazioni istruttorie della Commissione e della decisione della Sezione regionale.

Come da ultimo precisato dalle Sezioni riunite, «*Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza contabile infatti «la continuità della gestione amministrativa e degli esercizi finanziari esclude che la situazione finanziaria dell'ente si cristallizzi alla data di presentazione del piano o della sua rimodulazione/riformulazione, potendosi evolvere in senso positivo, o in senso negativo, migliorando o peggiorando lo squilibrio*» (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 25/2018/EL). Questo impone l'obbligo di «*attualizzare*» la situazione finanziaria dell'ente al momento della decisione sia delle Sezione regionale di controllo che di queste Sezioni riunite (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 18/2020/DELC)» (cfr., SS.RR., sentenza n. 1/2023/EL).

La giurisprudenza ha progressivamente chiarito la portata e le modalità applicative di detto principio, ribadendo a più riprese l'esigenza di mantenere ferma la distinzione tra la valutazione di congruità del piano e il riscontro del raggiungimento dei risultati (cfr., tra le tante, SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 21/2016/EL, n. 10/2021/EL e sentenza n. 14/2022/EL).

Nel caso di specie, si reputa meritevole di segnalazione la situazione di allarmante ritardo nell'approvazione dei documenti contabili in cui versa l'ente, tale per cui:

- non è stato approvato il bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 (avvalendosi del disposto di cui all'art. 151, comma 8-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000);
- non è stato approvato il bilancio di previsione relativo al triennio 2023-2025 (avvalendosi del disposto di cui all'art. 151, comma 8-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000);
- non è stato ancora approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2023;
- non è stato ancora approvato il bilancio di previsione 2024-2026.

La gravità del descritto contesto è stata denunciata a questa Sezione anche dall'Organo di revisione che, con la recente nota prot. n. 51 del 17 giugno 2024, ha ritenuto di trasmettere il verbale n. 105 del 17 giugno 2024 nel corpo del quale sono evidenziate *“ tutte le inadempienze ad oggi dell'Ente che, ad oggi, non hanno consentito di potere espletare i dovuti controlli sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio”*.

In tale verbale si afferma quanto segue: *«quest'Organo di Revisione ritiene che, la procedura sin qui adottata dall'Ente, con la quale ha inteso avvalersi - per due esercizi consecutivi - del disposto di cui all'art. 151, comma 8 bis, del D. Lgs. 267/2000 venendo meno così all'obbligo di deliberare il bilancio di previsione pluriennale degli esercizi 2022/2024 e 2023/2025 avendo già approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2022 ed accingendosi ad approvare il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2023, sebbene previsto dalla normativa, non sia coerente alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa l'Ente e di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.*

*Se è pur vero che la norma consente di non approvare il bilancio di previsione pluriennale quando sia decorso il primo dei tre esercizi di competenza e di procedere direttamente all'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio di riferimento entro i termini di legge, è anche vero che l'Ente, così facendo, per gli esercizi 2022 e 2023 non risulta essersi dotato di nessuno degli atti di programmazione obbligatori previsti dalla normativa (leggasi per esempio D.U.P.) che, tra l'altro, fanno parte degli allegati obbligatori al Bilancio di Previsione Pluriennale.*

*Di fatto, l'Ente risulta operare senza alcuna programmazione economico – finanziaria, così come anche per l'anno 2024.*

*Ne consegue una gestione precaria che, così facendo, è costretto perennemente ad una gestione provvisoria, così come disposto dall'art. 163, comma 2, del TUEL, aggravata dalla*

*condizione di squilibrio strutturale e blocco della spesa, costringendo l'Ente alle possibili variazioni di bilancio nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nel rispetto delle previsioni normative.*

*L'Ente, trovandosi in una situazione finanziaria estremamente precaria, di forte squilibrio strutturale ed essendosi avvalso della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ancora oggetto di istruttoria della Corte dei Conti Sez. di Controllo Regione Sicilia (ultima ordinanza istruttoria n.362/2023/PRSP prot.0010465 del 22.12.2023, con proroga di 30 giorni, ancora da riscontrare nel contenuto da parte degli uffici), ha l'obbligo di rispettare tutte le rigide condizioni per l'ammissione alla suddetta procedura di riequilibrio.*

*Dette condizioni sono contenute nell'allegato alla Delibera n. 5/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nello specifico:*

### ***"3. Presupposti e condizioni***

*.....Condizione per accedere alla procedura di riequilibrio e' la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge: ciò in quanto è necessario che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consolidata in documenti ufficiali o comunque, conosciuti in momenti tipici della gestione quali la verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché in fase di assestamento generale o in qualunque altro momento utile del ciclo di bilancio.*

*Anche se tali adempimenti non sono espressamente richiesti dalla disciplina procedimentale per la definizione del piano di risanamento, essi rappresentano essenziali ed imprescindibili elementi istruttori la cui mancanza si riverbera sulla valutazione della congruenza, ai fini del riequilibrio, dello strumento di risanamento. In proposito si richiamano gli orientamenti già espressi con le deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 22/SEZAUT/2013/QMIG. ... Il compito di ripristinare gli equilibri del bilancio, infatti, non si esaurisce con il riequilibrio del solo flusso delle entrate e delle spese. Una corretta programmazione impone di inserire nella previsione tutti i fenomeni finanziari incidenti sulla gestione..."*

*Per i motivi sopra esposti, a parere dello scrivente organo di revisione le relative procedure fin qui adottate dall'Ente, in ultimo con il reiterarsi del disposto di cui all'art. 151, comma 8 bis, del D. Lgs. 267/2000 anche per il bilancio di previsione 2023/2025, non sono quelle insite, connaturali, proprie del piano di riequilibrio, nello spirito che una sana amministrazione parte da una adeguata attività di programmazione; diversamente significherebbe svilire anche il senso del ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per il quale l'ente deve dimostrare fin da subito il diverso e corretto approccio alla funzionalità della programmazione, strumento anche questo di risanamento, il tutto al fine di adottare le azioni amministrative più idonee in termini di efficacia, efficienza ed economicità, al fine della realizzazione del Valore Pubblico. Il Collegio auspica ed invita l'Ente ad attivarsi per disporre una coerente e tempestiva programmazione al fine di evitare i riscontri ordinati dalla Corte, le misure previste dal piano di riequilibrio e, per l'attività dell'annualità 2024, di scongiurare nuovamente che l'Ente possa far ricorso al disposto di cui all'art. 151, comma 8 bis, del D. Lgs. 267/2000.*

*Si attenziona che la Regione Sicilia, come da pubblicazione del 14.06.2024, ha comunicato che "L'assessore delle Autonomie locali, Andrea Messina, ha firmato i provvedimenti di nomina dei commissari ad acta che dovranno provvedere a far adottare lo strumento di programmazione economica essenziale per autorizzare le spese degli enti locali"».*

Atteso, dunque, che l'ultimo bilancio di previsione approvato dal competente organo consiliare è quello relativo al triennio 2021-2023, si invita il Comune a chiarire su quali basi giuridico-contabili stia gestendo le entrate e le spese, rammentando che i paragrafi n. 8 e n. 16 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 dispongono, rispettivamente, che «Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, **gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016**» e che «Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per

*le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti».*

Il Magistrato Istruttore

Antonio Tea